



**Tribunale amministrativo regionale  
della Calabria**

**Relazione sull'attività del Tribunale amministrativo  
regionale**

**del**

**Presidente Vincenzo Salamone**

**in occasione dell'inaugurazione  
dell'anno giudiziario**

**2018**

## Saluti

Nell'aprire, insieme al Presidente della seconda sezione Nicola Durante e ai Magistrati, Emiliano Raganella, Francesco Tallaro, Giuseppina Alessandra Sidoti, Raffaele Tuccillo e Germana Lo Sapia, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, desidero salutare le Autorità civili, militari e religiose, i Magistrati degli altri Ordini giudiziari (Giurisdizione ordinaria, della Corte dei Conti e delle Commissioni tributarie), il Magnifico Rettore dell'Università della Magna Grecia ed i rappresentanti del mondo accademico, gli Avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato e degli Enti Pubblici, i Colleghi del Consiglio di Stato e degli altri Tribunali amministrativi regionali.

Un sentito e cordiale saluto al rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nostro organo di autogoverno, e al rappresentante della Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

Un particolare saluto rivolgo al Presidente della Sezione staccata di Reggio Calabria Caterina Criscenti.

Un saluto, in segno di accoglienza, ai nuovi Colleghi che prenderanno servizio il prossimo 1 marzo: Francesca Goggiamani, Pierangelo Sorrentino, Roberta Mazzulla, Arturo Levato e Silvio Giancaspro.

In questo saluto associa il Segretario generale Pasquale Alvaro e tutto il personale del Tribunale amministrativo regionale della Calabria.

Un saluto ai rappresentanti degli Organi di informazione ai quali, in particolare, dedicherò alcuni punti della mia relazione, nella consapevolezza che è ormai fondamentale assicurare la completezza e puntualità della comunicazione relativa alla nostra attività istituzionale.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce per noi un momento di verifica dello stato della Giustizia Amministrativa con particolare riguardo al territorio di competenza.

Stato della Giustizia che sottoponiamo alla attenzione di coloro che, per motivi istituzionali o professionali, hanno interesse ad essere informati, ma anche all'attenzione dei cittadini ai quali vogliamo dare conto dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei problemi che ci troviamo quotidianamente ad affrontare.

### **Aspetti organizzativi**

Nel corso del 2017 l'organico del Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sede di Catanzaro - è di sette magistrati, assegnati in numero di quattro alla prima sezione e di tre alla seconda sezione, mentre quello della Sezione staccata di Reggio Calabria è di quattro, compreso il Presidente.

Rispetto allo scorso anno il numero dei magistrati si è ridotto di due unità in quanto è stato collocato a riposo il presidente della seconda sezione Salvatore Schillaci, mentre è stato trasferito ad altra sede per assumere le funzioni di presidente di sezione il Consigliere Giovanni Iannini.

Al Consigliere Nicola Durante sono state attribuite le funzioni di presidente della seconda sezione interna.

Nel corso dell'anno vi sarà un consistente avvicendamento dei magistrati in quanto saranno trasferiti, su loro richiesta, quattro magistrati che saranno sostituiti con altri 5 magistrati vincitori dell'ultimo concorso.

Purtroppo come per altre sedi di tribunali amministrativi regionali l'organico dei magistrati oggi in servizio è molto ridotto rispetto a quello di diritto.

È previsto a breve l'avvio di un nuovo concorso per la copertura di 70 posti di referendario, che potrebbe essere oggetto di ulteriore ampliamento a seguito dell'incremento di organico previsto nella recente legge di bilancio del 2018.

Potrebbe essere l'occasione per coprire integralmente l'organico della sede di Catanzaro che attualmente è di 13 magistrati.

Quanto al personale amministrativo, rispetto al 2017, l'organico del Tribunale è aumentato di poche unità grazie al comando di dipendenti

provenienti da altra Amministrazione statale e dall'Amministrazione regionale.

Sono attualmente in servizio, oltre al Segretario generale, Dott. Pasquale Alvaro, 3 funzionari, 10 assistenti amministrativi, un assistente informatico 2 operatori e un ausiliario.

Dalla fine dello scorso anno svolge il tirocinio presso il Tribunale anche personale reclutato dalla Regione, utilizzato in un proficuo lavoro nella riorganizzazione dell'archivio e che presto verrà chiamato a coadiuvare il personale degli uffici di segreteria.

Per i rilevanti cambiamenti, che si sono registrati nel corso dell'anno e che verranno illustrati nel prosieguo della relazione, si è resa necessaria l'adozione di una serie di provvedimenti relativi all'organizzazione del Tribunale, finalizzati, da un lato alla valorizzazione del principio di trasparenza e dall'altro, a dare una risposta più immediata alle istanze di giustizia.

Nel corso del 2017, e si proseguirà nel 2018, sono poi state avviate alcune attività volte a rafforzare un altro ruolo del Tribunale amministrativo regionale che vuole favorire la specializzazione giuridica dei giovani laureati in giurisprudenza e sensibilizzare le nuove generazioni alla giustizia amministrativa, che tanto incide su importanti aspetti della vita quotidiana.

In primo luogo sono stati attivati 8 tirocini formativi, per consentire ai giovani neolaureati, che intendono intraprendere la carriera di magistrato o svolgere la professione di avvocato, di acquisire presso il Tribunale una specifica esperienza proficua sia per la loro formazione che per una migliore funzionalità del Tribunale stesso, anche mediante il loro coinvolgimento nell'ufficio del processo da poco istituito.

## **Andamento del contenzioso**

Il lavoro profuso con impegno dai magistrati e dal personale di segreteria ha consentito il raggiungimento nel 2017 di importanti risultati, evidenziati nelle statistiche a consuntivo di cui alle tabelle allegate.

La notevole riduzione dell'arretrato (da n. 6924 ricorsi pendenti al 1 gennaio 2017 a n. 4321 pendenti al 31 dicembre 2017, con una percentuale quasi del 38%, la più alta d'Italia nell'ambito della giustizia amministrativa), è stata il frutto di un'azione mirata ad una maggiore efficienza e pronta risposta ai cittadini, nella consapevolezza che l'efficienza della giustizia amministrativa è un fattore decisivo oltre che per la ripresa economica del Paese, per rinnovare nei cittadini la fiducia nella legalità.

Un dato significativo, che va messo in rilievo anche al fine di dimostrare il grado di efficienza del Tribunale, è costituito dai tempi medi di attesa del giudizio amministrativo che a Catanzaro è di 704 giorni, riducendosi rispetto a quello dello scorso anno di 352 giorni, il migliore tra quelli dei tribunali amministrativi regionali del sud ma anche del resto d'Italia con minore contenzioso.

Sotto il primo profilo (ripresa economica), devono essere menzionati i ricorsi in materia appalti pubblici e concessioni di pubblici servizi.

Nel corso del 2017 sono stati depositati n. 74 ricorsi relativi a tale materia: di questi, 42 sono stati definiti e 21 sono già assegnati ad udienza per la decisione, mentre in totale nel corso del 2017 sono state pubblicate 122 sentenze (riferite anche a ricorsi di anni precedenti).

Se poi si considera l'ultimo triennio, dei 264 ricorsi depositati (92 nel 2015, 98 nel 2016 e 74 nel 2017), risultano allo stato pendenti solo 44 ricorsi, dei quali, peraltro, 23 sono già iscritti a ruolo ad una udienza per la decisione nel merito.

L'andamento dell'attività giurisdizionale del Tribunale, dunque, è coerente con le norme in materia, di accelerazione e definizione dei giudizi in tempi rapidi, sensibile all'impatto che tali giudizi hanno sull'attività della pubblica amministrazione e delle imprese.

Sempre sotto tale profilo, un cenno deve essere fatto ai ricorsi in materia di interdittive antimafia, misura preventiva con la quale l'autorità prefettizia esprime un motivato giudizio in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa, interdicensi l'inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l'Amministrazione o l'ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione.

Ebbene con riferimento a tale delicata materia nel corso del 2017 sono sopravvenuti 39 ricorsi, legati ad appalti, a concessioni demaniali revocate a seguito dell'interdittiva o allo svolgimento di attività economiche, sospese appunto dall'emanazione del provvedimento prefettizio; mentre le sentenze pubblicate in materia sono state 62 (riferite anche a ricorsi di anni precedenti).

E' evidente, anche in questo caso, l'impatto che le decisioni del Tribunale hanno sulla vita economica della Regione, siano esse di conferma o di annullamento del provvedimento prefettizio.

Ed infine, ma non meno rilevanti sotto l'aspetto economico, devono essere ricordate le oltre 70 sentenze emesse in materia di finanziamenti e contributi pubblici anche di notevole rilievo, e le circa 70 sentenze in materia sanitaria, con particolare riferimento alle prestazioni ospedaliere ed ai tetti di spesa delle strutture accreditate, materia particolarmente delicata per la Regione Calabria, che, si ricorda, nel settore è commissariata con un organo statale.

Quanto al secondo aspetto, particolare attenzione è stata riservata nel 2017 ai giudizi di ottemperanza, che, negli anni, sono aumentati in misura esponenziale; fenomeno riconducibile anche ai tagli che le pubbliche

amministrazioni hanno via via subito e che non consentono pagamenti celeri.

Il lavoro svolto nell'anno ha consentito la definizione con sentenza di circa 600 ricorsi in materia.

Allo stato, quindi, risultano pendenti poco più di 140 giudizi di ottemperanza, con un risultato importante se si considerano che in materia nell'ultimo triennio sono stati 1954 i ricorsi depositati (1158 nel 2015; 387 nel 2016 e 409 nel 2017).

Con riferimento alla materia elettorale nel corso del 2017 sono stati iscritti in totale n. 14 ricorsi, di cui 6 inerenti le esclusioni/ricusazioni di liste e candidati e 8 riguardanti la proclamazione degli eletti: di tali ricorsi 12 sono stati definiti e due sono assegnati all'udienza per la discussione.

Anche in questo caso deve essere sottolineata la tempestività delle decisioni del Tribunale, in coerenza con le norme, volte ad evitare soluzioni di continuità nella attività degli Enti locali.

Va segnalato infine che, a fronte delle 1755 sentenze pubblicate nell'anno 2017 ne sono stata appellate soltanto 132, pari al 7,5%.

Si tratta di una percentuale particolarmente bassa che dimostra come prevalentemente il contenzioso con la pubblica amministrazione dinanzi al giudice amministrativo si definisce, con sentenza passata in giudicato, nel primo grado di giudizio.

### **L'ufficio del processo.**

In attuazione dell'articolo 53 bis della legge 27 aprile 1982 n. 186 (inserito dal decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168) presso questo Tribunale ho istituito l'ufficio per il processo amministrativo a supporto dell'attività dei magistrati.

L'ufficio è composto dai funzionari in servizio presso il Tribunale e dai giovani che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, alle mie dipendenze e coordinato dal Primo Referendario Francesco Tallaro.

L'ufficio del processo è una struttura organizzativa interna che ha la finalità di conferire maggiore snellezza ed efficienza nella gestione del contenzioso. In particolare a quest'ufficio è assegnata la funzione di analisi delle pendenze dei flussi di sopravvenienze, l'organizzazione di udienze tematiche, la compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia, l'esistenza di precedenti specifici, l'assistenza ai giudici nell'attività di redazione dei provvedimenti giurisdizionali ed in particolare le ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione con la predisposizione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione.

### **La diffusione della cultura della legalità nelle scuole.**

Nel corso del 2017, aderendo a un progetto promosso dal Presidente del Consiglio di Stato in convenzione con il MIUR, sono stati organizzati vari incontri con gli studenti delle scuole superiori di varie località della Regione al fine di diffondere la cultura della legalità ed in particolare al fine di far conoscere il sistema della tutela giurisdizionale nei confronti dell'esercizio della funzione pubblica.

I predetti incontri si sono svolti attraverso la partecipazione dei giovani studenti alle udienze pubbliche e attraverso l'illustrazione da parte dei colleghi magistrati del funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia amministrativa attraverso la proiezione di slides e la illustrazione delle ragioni fondanti il sistema delle tutele giurisdizionali.

Anche per quest'anno è prevista una serie di incontri con le stesse modalità. Nello stesso contesto è stata stipulata una convenzione con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro per consentire la frequenza di questo ufficio giudiziario da parte degli specializzandi nell'ambito della Scuola delle professioni legali e per lo svolgimento di attività di tirocinio didattico-pratiche integrative.

### **Il processo amministrativo telematico.**

Dal 1 gennaio 2017 è entrato in vigore il Processo Amministrativo Telematico (PAT), a completamento della digitalizzazione del processo amministrativo iniziata nel 2010 con l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo.

Nel processo amministrativo il vincolo della gestione telematica investe sia gli atti introduttivi che tutti i successivi adempimenti che sono, perciò, salvo poche eccezioni (ad es. in caso di translatio iudicii), atti nativi digitali trasmessi per via telematica.

Non è necessario l'utilizzo di un apposito applicativo per la redazione degli atti, poiché il deposito avviene tramite gli appositi moduli in formato pdf gratuitamente scaricabili dal sito della giustizia amministrativa e la firma digitale prevista per tali moduli è di tipo PADES-BES (non è accettata quella di tipo CADES, prevista, invece, per il P.C.T.).

Il primo anno del processo amministrativo telematico si chiude, in generale, con un progressivo calo degli atti rifiutati dal sistema.

A circa un anno dall'entrata in vigore del P.A.T., gli errori più frequentemente commessi dagli avvocati in riferimento ai depositi riguardano principalmente la mancanza della firma digitale sull'atto introduttivo o sulla domanda di fissazione, la mancata redazione degli atti in formato pdf nativo, la discordanza tra le istanze evidenziate nell'atto introduttivo e quanto segnalato nel modulo.

Frequentemente non viene riportata la dichiarazione di asseverazione sulla procura o sui documenti di notifica, necessaria in caso di trasformazione dell'atto dal formato cartaceo a quello digitale e invece, nel caso in cui sia stata inserita, vengono riscontrate incertezze sulla modalità di apposizione di tale attestazione di conformità.

Con riferimento alla prova dell'avvenuta notifica, qualora effettuata a mezzo PEC, spesso viene allegata la scansione della ricevuta di consegna e non il file originale in formato eml o msg contenente la ricevuta di consegna.

Spesso vengono utilizzati moduli non aggiornati e questo implica il rifiuto automatico del deposito da parte del nostro sistema informativo oppure accade che tali moduli vengano inviati ad uno degli indirizzi non dedicati al PAT, tuttavia presenti sul sito per consentire altro genere di comunicazioni.

In tal caso il deposito si perfeziona.

Talvolta il rifiuto del modulo avviene a causa dell'errata trascrizione dell'indirizzo pec del difensore nell'apposita sezione, generando una mancata corrispondenza tra quanto indicato e la casella da cui viene effettuato l'invio per cui il mittente non risulta come facente parte del collegio difensivo.

Tra le difficoltà maggiormente lamentate dagli avvocati, al di là della necessità dell'acquisizione di competenze tecniche nuove, si riscontra la complicazione causata dalla necessaria configurazione del software che consente di apporre la firma digitale sui moduli.

Di recente inconvenienti sono stati lamentati con riguardo alle nuove modalità di pagamento del contributo unificato, entrate in vigore dal giorno 1 novembre 2017; queste prevedono che tale versamento avvenga esclusivamente con modalità telematiche, tramite il modello F24 ELIDE.

Ciò rende più difficoltoso l'adempimento delle parti.

La difficoltà maggiore si riscontra nel rilascio della ricevuta da parte della banca, dal momento che la cosiddetta quietanza di pagamento, non è immediata e spesso non vengono compilati correttamente i dati richiesti dal nostro sistema informativo, utili anche ai fini dell'incrocio dei dati con quelli dell'Agenzia delle Entrate; per questo, a tutt'oggi, a distanza di oltre 3 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale 27/6/2017, molti pagamenti risultano non conformi.

A gennaio dello scorso anno quando il PAT è divenuto operativo si è rilevato un dato nazionale di partenza del 21,5% dei ricorsi e documenti collegati che non erano riusciti a pervenire a destinazione; percentuale che già nel mese successivo era scesa al 14% per assestarsi a dicembre scorso intorno al 5,8%.

Nel primo anno di funzionamento del processo amministrativo telematico sono stati effettuati poco più di 290.000 depositi di cui 59.000 ricorsi e oltre

209.000 scritti difensivi e altri documenti, e di questi soltanto 22.000 sono stati respinti dal sistema con una percentuale di circa 7,7% su base annua.

L'intero sistema si è dimostrato affidabile e non ci sono state significative interruzioni del servizio.

Anche per questo la Giustizia amministrativa ha ricevuto agli inizi di dicembre dello scorso anno il premio Agenda digitale conferito dall'osservatorio Agenda digitale della School of management del Politecnico di Milano.

Per quanto riguarda l'anno in corso occorre porre in rilievo che dal 1 gennaio 2018 il processo amministrativo telematico opera anche per i ricorsi proposti prima del 1 gennaio 2017 ed i depositi di atti e documenti vanno eseguiti in forma digitale secondo le norme del regolamento che disciplina il PAT.

Va ricordato che anche per il 2018 è stato prorogato l'obbligo del deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, ai sensi dell'articolo 1 comma 1150 della legge di bilancio 2018.

Sono consapevole che quest'ultima misura normativa ha sollevato critiche negli ambienti forensi ed avvertita come un aggravio ingiustificato ed in contraddizione con il modello del processo telematico.

La predetta misura non deve essere vista come punitiva nei confronti degli avvocati ma come un passaggio graduale al sistema del documento digitale come unica forma di ingresso nel processo e ciò anche per la ragione che consente, in particolare ai componenti del collegio giudicante, un maggiore approfondimento degli atti processuali.

A tal proposito rinnovo l'invito ai difensori di depositare almeno una copia cartacea anche dei documenti ed in particolare di curare nell'indicazione del deposito digitale la tipologia dei singoli atti al fine di consentire la facile individuazione.

Per quanto riguarda il Tribunale amministrativo regionale della Calabria sede di Catanzaro nell'anno 2017 sono stati depositati in via telematica 8432 atti.

Di questi ne sono stati respinti 946 per una percentuale dell'11%.

Molto spesso anche utilizzando l'help desk, istituito presso questo Tribunale, le parti, a seguito di avviso di cortesia, hanno regolarizzato i depositi, consentendo che gli stessi andassero a buon fine e questo nell'ottica di una collaborazione tra uffici di segreteria e difensori.

D'altra parte la giurisprudenza di questo Tribunale, in linea a quella del Consiglio di Stato, si è orientato a ritenere le irregolarità nei depositi e negli altri adempimenti previsti con minore rigore ai fini della validità processuale.

Solo in casi estremi si sono qualificati nulli atti proprio per la loro impossibilità di conseguire il fine previsto dalla norma processuale.

Per un'analisi della casistica rinvio all'appendice di giurisprudenza allegata alla presente relazione.

### **La procedura per la realizzazione della sede del Tribunale amministrativo regionale della Calabria.**

Dalla sua istituzione nel 1974 il Tribunale amministrativo regionale della Calabria non ha una sede di proprietà pubblica.

Si è avviata da qualche settimana la procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo immobile nella città di Catanzaro con caratteristiche logistico-strutturali più confacenti rispetto a quello in uso e condotto in locazione.

L'esigenza di ricerca di una struttura più adeguata alle funzioni istituzionali scaturisce, oltre che dall'adesione al generale programma di

razionalizzazione degli spazi, anche e soprattutto da motivazioni legate alla fruibilità e funzionalità dei locali, e per il personale e per l'utenza, con il primario obiettivo di disporre di una sede conforme sotto ogni profilo.

Al momento non sono disponibili nella città di Catanzaro immobili demaniali come è emerso da un'indagine effettuata in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.

Pertanto è stata esperita la procedura di evidenza pubblica, previa acquisizione dell'autorizzazione del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, pervenuta lo scorso 19 gennaio.

L'iter procedurale è in attuazione, con la precipua finalità di acquisire un immobile ubicato nel contesto cittadino, in cui operano le professionalità al servizio dell'intera comunità e, nel contempo, di assicurare la piena fruibilità degli ambienti interni e degli spazi circostanti, non trascurando l'intento di poter disporre di un edificio architettonicamente di pregio confacente alla funzione che questo Tribunale svolge.

## **I settant'anni della Costituzione ed il ruolo della Giustizia amministrativa.**

Il 1 gennaio 1948, settant'anni fa, entrava in vigore la Costituzione della Repubblica italiana e con essa la Giustizia amministrativa riceveva un nuovo assetto.

Con riguardo all'evoluzione della Giustizia amministrativa è unanimemente riconosciuto che la tutela contro gli atti e i comportamenti della pubblica Amministrazione è una delle principali conquiste dello Stato costituzionale di diritto.

Si manteneva la tradizionale tripartizione delle giurisdizioni, ma al contempo si innovava la struttura del processo articolato in due gradi di

giudizio (articolo 125), con la finalità di avvicinare la giustizia ai cittadini nell'ottica di un decentramento della funzione pubblica.

La predetta norma ha attribuito ai tribunali amministrativi regionali la qualificazione di organi di rilevanza costituzionale.

Si riconoscevano, infine, per la Magistratura amministrativa le medesime garanzie di indipendenza previste per la Magistratura ordinaria (art. 108).

Un primo principio che viene riconosciuto, e che peraltro trova ormai conferma anche nella disciplina europea, sia con riguardo al Trattato istitutivo dell'Unione europea sia con riguardo alla Carta europea dei diritti dell'uomo, è quello della ineludibilità di una tutela giurisdizionale nei confronti dell'esercizio della funzione pubblica, sia con riguardo agli atti e comportamenti oggetto del giudizio, sia con riguardo al sindacato di legittimità.

Può apparire ormai un'ovvietà ma uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione è quello per cui tutti devono poter agire in giudizio per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi e tale diritto non può conoscere eccezioni per alcun atto o comportamento costituente esercizio di potere amministrativo (articolo 113).

Come ha avuto modo di affermare più volte la Corte costituzionale (sentenza numero 204 del 2004) la Carta costituzionale ha recepito - non senza conservare traccia nell'art. 102, primo comma, dell'orientamento favorevole all'unicità della giurisdizione - il nucleo dei principi in materia di giustizia amministrativa quali evolutisi a partire dalla legge abolitrice del contenzioso amministrativo del 1865.

I lavori della Costituente documentano come «l'indispensabile riassorbimento nella Costituzione dei principi fondamentali della legge 20 marzo 1865» conducesse, da un lato, alla proposta di Calamandrei per cui «l'esercizio del potere giudiziario in materia civile, penale e amministrativa appartiene esclusivamente ai giudici ordinari» (art. 12, discusso dalla seconda Sottocommissione il 17 dicembre 1946) e, dall'altro lato, al testo (proposto dagli on.li Conti, Bettiol, Perassi, Fabbri e Vito Reale) approvato dall'Assemblea costituente nella seduta pomeridiana del 21 novembre 1947, corrispondente agli attuali artt. 102 e 103 Cost. con il mantenimento delle preesistenti giurisdizioni amministrativa e contabile.

Ciò conduceva, inoltre, alla esclusione della soggezione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti al controllo di legittimità della Corte di cassazione, limitandolo al solo «eccesso di potere giudiziario», coerentemente alla «unità non organica, ma funzionale di giurisdizione, che non esclude, anzi implica, una divisione

dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali fa parte a sé» (così Mortati, seduta pomeridiana del 27 novembre 1947).

L'Assemblea Costituente, accogliendo quest'ultima impostazione, ha riconosciuto al giudice amministrativo piena dignità di giudice ordinario per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, delle situazioni soggettive non contemplate dall'art. 2 della legge del 1865; così come di questa legge ha, con quello che sarebbe diventato l'art. 113 Cost., recepito il principio - «e fu per questo ritenuta una conquista liberale di grande importanza» - «per il quale, quando un diritto civile o politico viene leso da un atto della pubblica amministrazione, questo diritto si può far valere di fronte all'Autorità giudiziaria ordinaria, in modo che la pubblica amministrazione davanti ai giudici ordinari viene a trovarsi, in questi casi, come un qualsiasi litigante privato soggetto alla giurisdizione ... principio fondamentale che è stato completato poi con l'istituzione delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ... dell'unicità della giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione» (Calamandrei, Assemblea, seduta pomeridiana del 27 novembre 1947).

Se, relativamente alla conservazione della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, l'esame dei lavori dell'Assemblea costituente offre il quadro che si è tratteggiato, da essi non emergono particolari elementi di chiarificazione relativamente alla previsione, nel testo dell'art. 103 Cost., della giurisdizione esclusiva: previsione che compare quasi come accessoria rispetto a quella generale di legittimità, per «la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime», le quali impongono di «aggiungere la competenza del Consiglio di Stato per i diritti soggettivi, nelle materie particolari specificamente indicate dalla legge» (Ruini, Assemblea, seduta pomeridiana del 21 novembre 1947).

Si manifesta nella Costituente la chiara opzione in favore del riconoscimento al giudice amministrativo della piena dignità di giudice.

L'art. 24 Cost. assicura agli interessi legittimi - la cui tutela l'art. 103 riserva al giudice amministrativo - le medesime garanzie a tutela dei diritti soggettivi, quanto alla possibilità di farli valere davanti al giudice ed alla effettività della tutela che questi deve loro accordare.

Il codice del processo amministrativo ha in quest'ottica ampliato le tipologie di azioni proponibili: di annullamento, dichiarative e di condanna, nella duplice forma della condanna pubblicistica e di quella ad un fare ed al pagamento di una somma di denaro.

Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018, che, riaffermando i principi ispiratori dell'articolo 111 della Costituzione, ha posto un limite ad una giurisprudenza

(minoritaria) delle Sezioni unite della Corte di cassazione che aveva ampliato oltre il dato testuale del precetto costituzionale il sindacato sui limiti cosiddetti “esterni” della giurisdizione, ricomprendendovi anche presunti errores in procedendo.

Afferma la Corte nella sentenza n. 6 del 2018 che l'«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito ... alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.

Il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, per cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze "abnormi" o "anomale" ovvero di uno "stravolgimento", a volte definito radicale, delle "norme di riferimento".

## **Principali questioni affrontate nell'anno 2017**

### **Informative antimafia**

La Calabria è una delle Regioni nelle quali è stata più frequente l'emanazione di interdittive antimafia, che hanno riguardato pressochè tutti i settori dell'economia e dell'imprenditoria, anche segno di una maggiore incidenza dei fenomeni di criminalità organizzata.

Detta influenza si caratterizza prevalentemente nel settore della Pubblica Amministrazione (non va sottaciuto il dato estremamente significativo del

numero dei comuni della Calabria i cui organi sono stati sciolti per condizionamento da parte di organizzazioni criminali).

Conseguentemente il contenzioso è particolarmente delicato sia per le problematiche affrontate, sia per l'impatto che i provvedimenti impugnati hanno sul tessuto economico e sociale della Regione.

Si ha la piena consapevolezza che l'interdittiva costituisce per chi ne viene colpito una forma di espulsione definitiva dalle attività economiche, sia con riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione, che con riguardo allo svolgimento di attività soggette anche a semplice autorizzazione.

Il legislatore ha tenuto conto sia delle competenze generali delle Prefetture in ordine alla gestione dell'ordine pubblico ed al coordinamento delle Forze dell'ordine, sia dell'esigenza che non sia ciascuna singola Amministrazione – di per sé non avente i necessari mezzi ed esperienze – a porre in essere le relative complesse attività istruttorie e ad emanare singoli provvedimenti ad hoc sulla perdurante sussistenza o meno del “rapporto di fiducia” che deve intercorrere tra l'amministrazione pubblica e i soggetti con i quali si instaurano rapporti contrattuali.

La valutazione del pericolo di infiltrazioni mafiose si connota per la specifica natura del giudizio formulato, dall'utilizzo di peculiari cognizioni di tecnica investigativa, che costituisce un limite al sindacato del giudice amministrativo (sindacato che non può essere esteso al merito), ma che non impedisce, pur tuttavia, di rilevare se i fatti riferiti dal Prefetto configurino o meno la fattispecie prevista dalla norma e di formulare un giudizio di logicità e congruità con riguardo sia alle informazioni assunte mediante l'attività investigativa e di analisi delle forze di polizia, sia alle valutazioni che il Prefetto ne abbia tratto (e ciò sotto il profilo di varie figure sintomatiche di eccesso di potere quali il travisamento dei fatti, le carenze istruttorie, la illogicità e la proporzionalità).

La giurisprudenza più volte ha ribadito che compito dell'autorità prefettizia è valutare il rischio che l'attività di impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale, sulla base di elementi sintomatici da ricondurre al principio probatorio del “più probabile che non”.

Sono stati qualificati elementi sintomatici: provvedimenti sfavorevoli del giudice penale; sentenze di proscioglimento o di assoluzione; proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; rapporti di parentela; contatti o rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; vicende anomale nella formale struttura dell'impresa; vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa; condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi benefici; inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.

Rilevano innanzi tutto i provvedimenti del giudice penale che dispongano una misura cautelare o il giudizio o che rechino una condanna, anche non definitiva, di titolari, soci, amministratori, di fatto e di diritto, direttori generali dell'impresa, per uno dei delitti-spia previsti dall'art. 84 comma 4 lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora i fatti riportati e valutati nelle indagini antimafia risultino chiari ed evidenti o quanto meno altamente plausibili (ad es. perché risultanti da articolati provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o da relazioni puntuali nel corso del procedimento), il provvedimento prefettizio, che in tali casi assume quasi un carattere vincolato nell'ottica del legislatore, si può anche limitare a rimarcare la loro sussistenza, provvedendo di conseguenza.

Il quadro degli elementi indiziari è sufficiente a rendere attendibile la valutazione prognostica del rischio di condizionamento mafioso, senza la necessità che si raggiunga una prova piena.

Il valore sintomatico di tale rischio deve essere riconosciuto anche al rapporto parentale intercorrente tra i titolari e gli amministratori di società e soggetti appartenenti ad ambienti della criminalità organizzata.

E ciò specie in Calabria tenuto conto che nel contesto territoriale il giudizio del “più che probabile che non” induce a ritenere che le decisioni imprenditoriali sono influenzate da logiche criminali, anche alla luce della peculiare struttura dell’organizzazione denominata “Ndrangheta”, connotata da una acclarata capacità economico-imprenditoriale nei più svariati settori, ma tradizionalmente incentrata nel suo nucleo primario su rapporti familiari e territoriali.

Ciò in quanto lo stretto legame parentale intercorrente con un soggetto ritenuto esponente di vertice della cosca, assume particolare gravità indiziaria se considerato unitamente al fatto che l’organizzazione opera nello stesso territorio in cui l’impresa svolge la propria attività.

Questa valutazione è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo Tribunale.

Rimango convinto che sia opportuno nella fase che precede la emissione delle interdittive garantire, sebbene nei limiti della peculiarità del procedimento, un momento di interlocuzione con i potenziali destinatari tenuto conto degli effetti prodotti e dell’esigenza di garantire il diritto di difesa anche all’interno del procedimento amministrativo.

Potrebbe essere la chiave di volta per mantenere nell’ambito dei principi dello Stato di diritto questo straordinario strumento di contrasto della criminalità organizzata.

Va richiamata, infine, la recente giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di interdittive antimafia nell’ambito dei procedimenti di mera autorizzazione delle attività economiche, ai sensi dell’articolo 89 bis del codice antimafia.

La disciplina dettata dal d. lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice delle leggi antimafia) in particolare all'art. 89 bis, consente (pur nel dato testuale non sempre di facile lettura), secondo la giurisprudenza che si è ormai consolidata nei due gradi di giudizio, l'applicazione delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio (muovendo dal presupposto della coincidenza di applicazione delle due tipologie di documentazione antimafia: comunicazione e informazione).

La tendenza del legislatore muove, in questa materia, verso il superamento della rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia (che hanno un contenuto vincolato perché ricognitivo di provvedimenti riportati nella banca dati), sicuramente applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia (che implicano una valutazione discrezionale fondata sulla rilevazione di elementi sintomatici), applicabili tradizionalmente ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni.

Questo riparto dei rispettivi ambiti di applicazione, tipico della legislazione anteriore al nuovo codice delle leggi antimafia, si è rivelato inadeguato a fronte della sempre più frequente constatazione empirica che le organizzazioni criminali tendono ad infiltrarsi, capillarmente, in tutte le attività economiche, ed anche quelle soggette a regime autorizzatorio (o a s.c.i.a.), e che un'efficace risposta da parte dello Stato alla pervasività di tale fenomeno criminale rimane lacunosa, e finanche illusoria nello stesso settore dei contratti pubblici, delle concessioni e delle sovvenzioni, se la prevenzione del fenomeno mafioso non si estende al controllo e all'eventuale interdizione di ambiti economici nei quali, più frequentemente, la mafia si fa, direttamente o indirettamente, imprenditrice ed espleta la propria attività economica.

L'esperienza ha mostrato, infatti, che in molti di tali settori, strategici per l'economia nazionale ed in particolare locale (l'edilizia, le grandi opere pubbliche, lo sfruttamento di nuove fonti energetiche, gli scarichi delle sostanze reflue industriali), le associazioni di stampo mafioso hanno impiegato, diretto o controllato ingenti capitali e risorse umane per investimenti particolarmente redditizi finalizzati non solo ad ottenere pubbliche commesse o sovvenzioni, ma in generale a colonizzare l'intero mercato secondo un disegno, di più vasto respiro, del quale l'aggiudicazione degli appalti o il conseguimento di concessioni ed elargizioni costituisce una parte certo cospicua, ma non esclusiva né soddisfacente per le mire egemoniche della criminalità.

Disegno, quello mafioso, talvolta agevolato dall'omertà, se non persino dalla collusione o dalla corruzione, dei pubblici amministratori (ne è elemento sintomatico il numero di Comuni i cui organi sono stati sciolti).

Con la recentissima sentenza del 18 gennaio 2018 n. 4 la Corte costituzionale nel ritenere compatibile con l'assetto costituzionale l'articolo 89 bis del codice antimafia, come forma estrema di difesa dell'ordinamento a fronte del condizionamento delle attività economiche da parte di organizzazioni criminali ha affermato che "la fattispecie delineata dall'art. 89-bis censurato si riconnette a una situazione di particolare pericolo di inquinamento dell'economia legale, perché il tentativo di infiltrazione mafiosa viene riscontrato all'esito di una nuova occasione di contatto con la pubblica amministrazione, che, tenuta a richiedere la comunicazione antimafia in vista di uno dei provvedimenti indicati dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, si imbatte in una precedente documentazione antimafia interdittiva.

La Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 4 del 2018 ha ritenuto ragionevole che, “a fronte di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il legislatore, rispetto agli elementi di allarme desunti dalla consultazione della banca dati, reagisca attraverso l’inibizione, sia delle attività contrattuali con la pubblica amministrazione, sia di quelle in senso lato autorizzatorie, prevedendo l’adozione di un’informazione antimafia interdittiva che produce gli effetti anche della comunicazione antimafia”.

Non credo che la predetta sentenza ponga l’ultima parola sulla compatibilità di queste misure straordinarie con l’intero ordinamento, ed in particolare con la Carta europea dei diritti dell’uomo, attendendosi una pronuncia della Corte EDU sul sistema complessivo delle interdittive, con riflessi immediati sull’ordinamento interno.

## **Materia sanitaria**

Nella Regione Calabria la condizione della sanità pubblica è caratterizzata da particolare problematicità sia con riguardo agli elevati costi sia con riguardo al livello di efficienza.

Detta condizione ha reso necessaria l’adozione di una serie di misure particolarmente rigorose in termini di riduzione dei costi e di efficientamento dell’intero assetto organizzativo che ha riguardato la sanità pubblica ed in particolare quella convenzionata.

La problematica di fondo che interessa questa tipologia di contenzioso è connessa al fatto che verte, tendenzialmente, fra tre parti in causa:

- il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro (che, come noto, in Calabria, è un organo statale non coincidente con la persona del

Presidente della Giunta regionale), il quale esercita il ruolo di principale soggetto agente;

- gli operatori privati, che sono, in genere, i destinatari dell'azione provvedimento del Commissario ad acta;
- la Regione e le Aziende sanitarie.

La Regione Calabria è titolare di poteri pubblici residuali ma sovente si pone in una posizione antagonista rispetto all'azione del Commissario ad acta o che, comunque, si sovrappone nella gestione della materia.

Detta peculiare condizione determina una situazione di incertezza nel riparto delle competenze amministrative.

Per la portata generale segnalo la recente pronuncia della seconda sezione in tema di poteri di annullamento degli atti regionali da parte del Commissario (sentenza n. 221 del 25 gennaio 2018).

La questione verteva sul potere del Commissario ad acta di annullare/revocare atti di un'azienda sanitaria.

Il fondamento normativo del potere è stato individuato nell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, secondo cui: “gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro” (comma 95).

Conseguentemente il commissario ad acta ha il potere di adottare “tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano” (comma 83).

Sono da ricomprendere tra gli atti di competenza del commissario ad acta anche quelli implicanti la rimozione di provvedimenti aziendali, la cui esecuzione pregiudica la realizzazione delle finalità di rientro dal debito.

In materia di apertura di nuove strutture, il commissario ad acta è titolare di un potere di approvazione preventiva (sotto forma di parere vincolante), che configura una relazione interorganica come di subordinazione dell'azienda al commissario e che assoggetta, quindi, la prima ai poteri di direttiva e di vigilanza del secondo.

Detto vincolo di subordinazione obbedisce all'esigenza di assicurare l'uniformità di indirizzo nel settore specifico, che resterebbe vanificata se ogni azienda potesse decidere autonomamente o, peggio, se potesse disattendere, senza meccanismi correttivi interni all'apparato amministrativo, le direttive impartite al riguardo.

L'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e può, quindi, permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato.

Di conseguenza deve considerarsi giustificata anche la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget, per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili.

Il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel settore.

Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e contrapposti, ovvero: l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.

Il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli.

Un'altra problematica riguarda il contenzioso in tema di autorizzazioni comunali all'apertura dei ambulatori e dei laboratori sanitari o di strutture per l'erogazione di prestazioni sanitarie, che in Calabria sono, in attuazione Piano di rientro, in una situazione di sospensione sino alla riorganizzazione della rete territoriale.

A seguito di un indirizzo assunto dal Tribunale, che ha affermato la sottoposizione del predetto parere regionale al regime del silenzio-assenso, alcuni privati hanno adito il Tribunale affinché accertasse l'avvenuta formazione del silenzio.

Sulla questione, si è ritenuta necessaria la previa determinazione della rete territoriale, anche ai fini del silenzio-assenso, trattandosi di un presupposto necessario individuato sia dalla legge, che dal Piano di rientro.

Ciò ha dato luogo all'adozione di atti di ritiro, da parte dei Comuni, di autorizzazioni già rilasciate ed a vari contenziosi.

Un notevole contenzioso ha riguardato il recente concorso straordinario per la copertura delle sedi farmaceutiche anche in relazione alla stratificazione normativa che non sembra rendere di facile l'individuazione la normativa applicabile con particolare riguardo alla valutazione dei titoli finalizzata alla predisposizione della graduatoria.

Sempre con riguardo alla materia farmaceutica vari contenziosi hanno riguardato la pianta organica delle farmacie la cui determinazione spesso è soggetta all'andamento demografico della popolazione.

## **Appalti ed attività contrattuale della pubblica amministrazione.**

Particolarmente complesso è stato il contenzioso in tema di appalti e concessioni di opere e servizi pubblici.

Si tratta di controversie che normalmente vengono definiti con procedure caratterizzate da una peculiare snellezza del processo e celerità delle decisioni.

Il rito c.d. superaccelerato, di cui al comma 2 bis dell'art. 120 del c.p.a. è applicabile con riguardo a tutti quei segmenti procedurali precedenti lo svolgimento della gara e nei quali, da un lato si fissano le regole della procedura e dall'altro si individuano i soggetti che vanno ammessi alla stessa.

Si tratta di un rito che consente la definizione del giudizio in entrambi i gradi nell'arco temporale di qualche mese.

Ciò al fine di impedire che l'assetto dei partecipanti rifluisca sullo svolgimento della gara.

In ogni caso il giudizio relativo allo svolgimento di gare pubbliche è normalmente definito con una tempistica molto più rapida rispetto agli altri giudizi.

Sotto il profilo della disciplina sostanziale applicabile l'anno 2017 ha rappresentato quello di avvio dell'attuazione, pressoché a regime, del nuovo codice dei contratti della pubblica amministrazione, emanato con il decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si tratta di una disciplina particolarmente complessa, sia per la formulazione dell'articolato, sia per l'esigenza di completamento del dato normativo con altri atti (spesso di difficile qualificazione quali le linee guida).

Come tutte le fasi di passaggio da una precedente disciplina a una nuova, in relazione alla data di pubblicazione dell'atto di avvio della procedura, le controversie presentano maggiore difficoltà di definizione in ragione del doppio regime normativo.

La giurisprudenza ha prestato una particolare attenzione alle problematiche relative, da un lato agli aspetti sostanziali dello svolgimento delle gare con le garanzie di effettiva concorrenza tra i partecipanti, dall'altro, anche per espresse disposizioni normative, al regime dell'esclusione dalle gare dei concorrenti per profili riguardanti la prova dei requisiti con il frequente ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

Il soccorso istruttorio è un potere di ordine generale, operante alla stregua di regola procedimentale in forza della quale la Pubblica amministrazione, prima di provvedere all'esclusione dalla gara, invita il concorrente ad integrare o regolarizzare le proprie dichiarazioni.

Il soccorso istruttorio opera non solo al fine della regolarizzazione documentale, ma anche dell'integrazione documentale, in caso di mancanza di dichiarazioni, purchè le lacune ed omissioni non superino i limiti della "irregolarità essenziale", configurando una più radicale carenza di un elemento essenziale dell'offerta.

Purtuttavia nelle gare pubbliche il soccorso istruttorio non può giungere sino al punto di consentire al concorrente di modificare la domanda di partecipazione, integrandola degli elementi mancanti, essendo netta la distinzione tra il completamento di una domanda formalmente carente su alcuni elementi o dichiarazioni - che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara - e l'integrazione di un'offerta originariamente non rispettosa delle prescrizioni previste.

Si fa così prevalere la sostanza alla forma in un contesto in cui l'interesse prioritario dell'amministrazione è rivolto all'ampliamento della platea dei partecipanti alla gara, con maggiore valorizzazione della qualificazione sostanziale dei concorrenti.

Va tenuto, pur tuttavia, presente il principio di autoresponsabilità, che impone al concorrente di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella formulazione dell'offerta.

Né l'esclusione può considerarsi in contrasto con il principio del *favor participationis*, che risulta sicuramente recessivo di fronte al rischio di alterazione dell'equilibrio tra concorrenti.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere la non praticabilità del soccorso istruttorio in tutte le ipotesi in cui le difformità che importino l'esclusione dalla gara attengano all'offerta economica o a quella tecnica.

In più occasioni sono state mosse censure riguardanti la congruità delle offerte muovendo dal presupposto che una gara aggiudicata per importi eccessivamente bassi può determinare l'inadempimento nella fase di esecuzione o gravi carenze nella qualità della prestazione a detrimento dell'interesse pubblico.

In tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono.

Segnalo la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea della questione pregiudiziale in ordine alla possibilità che i principi sanciti dalla norme europee in materia di concorrenza, di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, quali l'autonomia e la segretezza delle offerte, ostino ad una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che ammette la contemporanea partecipazione a una medesima gara indetta da un'amministrazione aggiudicatrice di diversi syndacates aderenti ai Lloyd's of London, le cui offerte siano state sottoscritte da un'unica persona, il Rappresentante Generale per il Paese.

Il Tribunale, in varie occasioni, ha fatto applicazione delle norme europee che non consentono di subordinare il diritto al risarcimento del danno all'accertamento del carattere colpevole della violazione delle norme che disciplinano i contratti di lavori, servizi e forniture, estendendo il principio dell'irrelevanza dell'elemento soggettivo anche agli affidamenti al di sotto della soglia di rilevanza per le norme dell'Unione europea, giacché altrimenti si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni che, sotto l'aspetto della responsabilità per danni, appaiono omogenee.

Altra questione più volte affrontata Tribunale riguarda il potere dell'amministrazione di prevedere requisiti di capacità anche particolarmente rigorosi o superiori a quelli previsti dalla legge.

In questi casi, è esercitabile il sindacato giudiziale, attivato con l'impugnazione immediata del bando di gara, qualora tali requisiti siano manifestamente sproporzionati, discriminanti e abnormi, in relazione all'oggetto complessivo del contratto e delle sue peculiarità.

La previsione di requisiti di partecipazione, di natura economico-finanziaria o tecnica, vale a perimetrare la platea dei potenziali partecipanti, e se tali requisiti sono manifestamente sproporzionati "per eccesso" rispetto ai contenuti della gara, il bando di gara ha una immediata efficacia lesiva.

Merita attenzione, infine, la problematica relativa alla possibilità per la P.A. di procedere al conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito, in violazione del principio dell'equo compenso.

Questo Tribunale, su ricorso di alcuni Ordini professionali, ha ritenuto non essere compatibile con i principi dell'ordinamento nazionale e comunitario un affidamento che non preveda un adeguato compenso e addirittura imponga la gratuità della prestazione. In senso opposto sulla medesima vicenda si è pronunciato il Consiglio di Stato.

Giova ricordare che il Legislatore con la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, commi 487 e 488) è recentemente intervenuto sulla questione riconoscendo la piena fondatezza delle argomentazioni utilizzate da questo Tribunale ed introducendo in via generale il principio della spettanza di un equo compenso per le prestazioni professionali, comminando la nullità delle clausole che lo escludono. Principio applicabile anche ai contratti in corso.

## **Contributi pubblici**

Nella Regione Calabria, per essere una di quelle con l'economia più depressa, assume un rilievo determinante l'intervento pubblico attraverso l'erogazione contributi, che hanno riguardato vari settori delle attività economiche e sociali.

Particolarmente rilevante è il contenzioso riguardante le procedure concorsuali e segnalo in particolare i problemi relativi alle modalità di presentazione delle domande spesso caratterizzate da procedure complesse e di non sempre facile accesso.

Va ricordato a tal proposito che il soccorso istruttorio è previsto in via generale dall'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, nell'ambito del procedimento amministrativo.

Più in particolare le procedure comparative e di massa sono caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti per cui detto istituto non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità.

Detti obblighi impongono che i partecipanti siano chiamati ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.

Il principio del soccorso istruttorio è recessivo rispetto al principio di par condicio che deve presiedere lo svolgimento di selezioni.

## **Beni culturali ed ambiente**

Particolarmente delicata é la materia della tutela ambientale e paesaggistica con l'adozione di atti spesso avvertiti come un freno allo sviluppo economico della Regione.

Si è ribadito il principio che l'autorizzazione paesaggistica deve fondarsi su un'adeguata e puntuale esplicitazione delle ragioni per le quali l'opera assentita viene ritenuta compatibile o incompatibile con le esigenze di tutela sottese al vincolo paesaggistico, restando, altrimenti, affetta da vizi di difetto di motivazione o di istruttoria.

Numerose sono stati i giudizi in materia di produzione di energia attraverso impianti eolici.

Si è ritenuto legittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica opposto su progetti di realizzazione di un parco eolico allorquando la ponderazione degli interessi interferenti sia congrua e fondata su una sufficiente ricostruzione e valutazione degli elementi in fatto rilevanti, quali le caratteristiche dell'impianto da insediare e dell'area interessata, nonché ragioni ostative al rilascio del nulla-osta paesaggistico, alla stregua di ampie considerazioni sul pregio non solo paesaggistico, ma anche ambientale, storico e archeologico dell'area interessata.

## **Urbanistica ed edilizia**

Le principali problematiche riscontrate attengono al ritardo, da parte dei Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici di nuovo conio, previsti dalla legge urbanistica regionale.

Inoltre, è dato sovente riscontrare uno stato di incertezza sulle regole da applicare al caso concreto, derivante dalla frequente interpolazione, rispetto agli strumenti comunali, di norme regionali direttamente impattanti (come il QTR (quadro territoriale regionale) o le leggi introducenti deroga per il Piano casa, il recupero dei sottotetti o i miglioramenti tecnologici ed energetici).

Si registra, infine, da parte dei Comuni, una inadeguata gestione del potere di controllo sulle S.C.I.A., in quanto, spesso, pur a distanza di molto tempo, vengono adottati provvedimenti repressivi senza il rispetto delle regole sull'autotutela amministrativa.

In materia edilizio – urbanistica, qualora venga presentata una S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) dal privato, l'Amministrazione ha il potere – dovere di compiere un'adeguata attività istruttoria, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e requisiti e, in caso di carenza, adottare i provvedimenti inibitori e repressivi.

Tuttavia, detta attività istruttoria non comporta l'obbligo in capo alla P.A. di effettuare complessi e laboriosi accertamenti, diretti a ricostruire le vicende riguardanti l'immobile o di ricercare d'ufficio od opporre al richiedente le pattuizioni limitative della proprietà che costui o il suo dante causa abbiano concluso con i terzi.

L'intervento tardivo sulla S.C.I.A., modificando una realtà giuridica già cristallizzata dal decorso del tempo, deve costituire l'*extrema ratio* e deve essere giustificato dalla presenza, nel caso concreto, di superiori interessi pubblici, da indicare puntualmente nella motivazione del provvedimento di divieto. Infatti, in tal caso, sussiste un onere motivazionale rinforzato, che consiste non solo nel rendere conto dell'illegittimità in sé della segnalazione, ma anche delle esigenze che ne hanno imposto la rimozione.

### **Provvedimenti contingibili ed urgenti**

Rilevo altresì il frequente utilizzo da parte dei sindaci dello strumento dell'ordinanza d'urgenza anche per conseguire obiettivi che nulla hanno a vedere con situazioni contingenti.

La possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto ed attuale, che impone di provvedere in via d'urgenza con strumenti "*extra ordinem*" per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento.

Infatti il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.

## **Elezioni**

Nello scorso anno il Tribunale ha definito il giudizio relativo alle ultime elezioni regionali a seguito della declaratoria di incostituzionalità di alcune norme riguardanti la composizione del Consiglio regionale.

Particolarmente problematica è stata l'individuazione della disciplina applicabile a seguito dell'intervento della Consulta.

Il Tribunale (con sentenza del gennaio dello scorso anno che è stata confermata in grado d'appello) ha ritenuto che deve essere proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Per individuare quale seggio sia da attribuire al candidato alla carica di Presidente non eletto si deve procedere secondo una delle due modalità alternative stabilite dalla legge costituzionale, a seconda che si sia verificata o meno l'ipotesi prevista all'art. 15, comma XIII, n. 3), l. 17 febbraio 1968, n. 108, cioè l'aver conseguito, da parte del gruppo di liste o dei gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale che ha conseguito la

maggior cifra elettorale regionale, di una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio.

Altrettanto problematica è stata l'applicazione della normativa meglio conosciuta come "legge Severino" in tema di incandidabilità con i riflessi sulla procedura elettorale.

Si è esclusa la rilevanza ostensiva delle sentenze di patteggiamento anteriori alla data della sua entrata in vigore, così introducendo un regime di favore limitato alle sole fattispecie di applicazione della pena su accordo delle parti, ex art. 444 c.p.p., e confermando il diverso regime temporale applicabile con riguardo alle sentenze di condanna. Tale differenziazione è coerente con la caratterizzazione premiale che permea l'istituto del patteggiamento, dalla quale discende l'esigenza di evitare conseguenze negative non preventivamente valutate e ponderate dall'imputato al momento della prestazione del consenso.

Altrettanto delicata è stata la trattazione dei ricorsi in materia di ammissione - esclusione di liste e candidati alle elezioni comunali (rito che va definito in un arco temporale di appena tre giorni pur presentando sovente aspetti di complessità).

In via generale si è ritenuto che le invalidità, che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile *aliunde* - della presentazione della lista o delle candidature.

Il principio del *favor participationis* non può giustificare la sanatoria a mezzo di dichiarazione postuma da parte del funzionario, anche con riferimento allo speculare e prevalente principio della *par condicio* dei partecipanti alla competizione elettorale, né può ritenersi dirimente l'asserita imputabilità dell'inadempienza al funzionario autenticante, atteso che le norme si presumono conosciute anche dai sottoscrittori, i quali ben possono, a mezzo dell'utilizzo dell'ordinaria diligenza, verificarne il rispetto.

Alcuni giudizi hanno riguardato, invece, la fase successiva alla proclamazione degli eletti.

In tale contesto la giurisprudenza di questo Tribunale si è sempre ispirata al principio di conservazione degli effetti in assenza di vizi che inficciassero in modo radicale lo svolgimento della competizione elettorale.

Si è ritenuto, pertanto, che la presenza di un numero di schede superiore a quella che dovrebbe risultare non è significativa per dedurre l'illegittimità delle operazioni elettorali, bensì di probabile erronea compilazione del dato. Sicché può escludersi la sussistenza di vizi, senza che vi sia la necessità di procedere alla verifica delle operazioni svolte nelle Sezioni.

L'elemento della riconoscibilità dell'elettore, quale causa di nullità del voto, deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore, occorse nell'indicare un determinato simbolo, nell'apporre il crocesegno o nell'indicare il nominativo del candidato suffragato.

### **Violazione delle c.d. "quote rosa".**

In una serie di giudizi il Tribunale si è occupato del rispetto delle cosiddette "quote rosa".

Quello delle cd. "quote rosa" rientra nel novero dei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento: in questo caso, quindi, opera la regola per cui gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la "composizione" politica degli interessi deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto.

Si è ritenuto, pertanto, illegittimo il provvedimento con il quale il Sindaco ha nominato la Giunta comunale conferendo l'incarico di assessore a tre uomini e una sola donna, nel

caso in cui il capo dell'Amministrazione comunale non abbia dato atto di quale attività istruttoria abbia posto in essere al fine di acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone appartenenti al genere femminile, né del numero di donne contattate, né se l'indisponibilità nasca dalla mancanza nel territorio di donne aventi i requisiti necessari, né infine ha indicato i motivi di urgenza che lo hanno indotto a procedere con sollecitudine alla nomina della giunta senza procedere ad ulteriori consultazioni.

## **Conclusioni**

Dal delineato quadro si possono trarre le seguenti conclusioni.

Nel corso dell'anno 2017 si è avviato un processo di riorganizzazione del Tribunale con la finalità di garantire trasparenza, efficienza e tempestività della funzione giurisdizionale.

Detto percorso sarà proseguito nel 2018 in un quadro processuale ed operativo correlato al PAT ed in un contesto di riforme che investe la pubblica Amministrazione.

Siamo consapevoli di operare in un contesto non sempre facile in cui le richieste di giustizia rivolte al Tribunale costituiscono il rimedio estremo del cittadino e soprattutto di quello più debole.

Mi sia consentito un ultimo riferimento alla tutela dei diritti fondamentali.

Nel 1938 (ricorrono ottanta anni), nel quadro di una grande azione razzista, il Governo del tempo varò la "normativa antiebraica sui beni e sul lavoro", ovvero la spoliazione dei beni mobili e immobili degli ebrei residenti in Italia e l'allontanamento dagli uffici pubblici e dalle professioni.

Con la legge n. 1024 del 1939 si disciplinò, in particolare, la facoltà del Ministro dell'Interno di dichiarare, su conforme parere della Commissione, la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile.

Si trattò in sostanza del conferimento di un potere molto ampio alla Commissione per le discriminazioni: questa, infatti, poteva formulare un parere motivato, senza doverne rilasciare «copia a chicchessia e per nessuna ragione», sulla base del quale il Ministero dell'Interno avrebbe, a sua volta, emanato un decreto di dichiarazione della razza.

Si scrisse una delle pagine più oscure della storia d'Italia.

Il contesto normativo in assenza di una Costituzione, come quella del 1948, consentiva l'adozione di atti insindacabili dinanzi ad un giudice indipendente.

La nostra Costituzione (e mi piace porre l'accento sul "nostra", essendo patrimonio di noi tutti) all'articolo 3 riconosce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

La Costituzione e la Carta europea dei diritti dell'uomo hanno riconosciuto il diritto inviolabile a non essere discriminati, ma hanno, soprattutto previsto un sistema giurisdizionale che garantisse la tutela di diritti ed interessi legittimi.

La Corte costituzionale ed il Giudice amministrativo sono i garanti dell'applicazione di questi principi ed in particolare nell'assicurare tutela a fronte dell'esercizio illegittimo dei poteri pubblici

Rivolgendomi in particolare ai giovani, sento il dovere di porli in guardia nei confronti di chi ritiene un ostacolo allo sviluppo economico l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Il Giudice amministrativo non recederà dallo svolgere il ruolo di garanzia che gli hanno affidato i Padri costituenti e con questo obiettivo dichiaro aperto l'anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale della Calabria.

**Massime di giurisprudenza**

**del Tribunale amministrativo regionale della Calabria**

**nell'anno 2017**

**1^ Sezione a cura di: Francesco Tallaro, Battista Barberio, Umberto Frangipane,  
Roberta Aprigliano, Maria Puleo, Lorenzo Gagliardi, Erica Mesoraca**

**2^ sezione a cura di: Nicola Durante, Giuseppina Alessandra Sidoti, Emiliano Raganella,  
Erica Mesoraca, Giovanna Zangari, Rita Garrubba, Battista Barberio**

## Massime I Sezione

### Informative Interdittive Antimafia

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Ordinanza 26 maggio 2017, n. 192** – Pres. Salamone, est. Lo Sapio – Omissis (Avv. Bruno) c. Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Cosenza, (Avvocatura), U.T.G. - Prefettura di Cosenza e Comune di Orsomarso (n.c.) – (rigetta).

### **Informativa Interdittiva Antimafia – Giudizio cautelare – Sussistenza del *fumus boni iuris* – rapporto parentale – Giudizio probabilistico - Rigetta**

Nel giudizio cautelare, sussiste *il fumus boni iuris* quando il quadro degli elementi indiziari appare più che sufficiente a rendere attendibile la valutazione prognostica del rischio di condizionamento mafioso. In particolare il valore sintomatico di tale rischio deve essere riconosciuto al rapporto parentale intercorrente tra l'amministratore unico della società (genero) con il proprio suocero, contiguo ad una consorceria locale. In tali casi, appare condivisibile il giudizio "più che probabile" che le decisioni imprenditoriali siano influenzate da logiche criminali, anche alla luce della peculiare struttura dell'organizzazione criminale denominata "Ndrangheta", connotata da una acclarata capacità economico-imprenditoriale nei più svariati settori, ma tradizionalmente incentrata nel suo nucleo primario su rapporti familiari (1).

---

(1) Confronta Cass. Pen., Sez. I, 17 giugno 2016, n. 55359 cd. "Inchiesta Crimine".

-----

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sentenza 30 novembre 2017 n. 1842** – Pres. Salamone, est. Tuccillo – Omissis (Avv. Ceravolo) c. U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, Ministero dell'Interno, (Avvocatura), nei confronti di OMISSIS (Avv. Mirigliani, Fadel, Pugliese) – (accoglie).

### **Infiltrazioni mafiose – Valutazione prefettizia – Sindacato giurisdizionale – Ammissibile giudizio di logicità – Accoglie**

La valutazione del pericolo di infiltrazioni mafiose, rimessa all'Autorità Prefettizia dalla normativa di riferimento, è connotata, per la specifica natura del giudizio formulato, dall'utilizzo di peculiari cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca, che esclude la possibilità per il giudice amministrativo di svolgere un sindacato pieno e assoluto sugli esiti della stessa, ma non impedisce ad esso di rilevare se i fatti riferiti dal Prefetto configurino o meno la fattispecie prevista dalla norma e di formulare un giudizio di logicità e congruità con riguardo sia alle informazioni assunte, sia alle valutazioni che il Prefetto ne abbia tratto.

---

(1) Conformi Cons. Stato, n. 5130 del 2011; Cons. Stato, n. 2783 del 2004; Cons. Stato n. 4135 del 2006; Tar Calabria, Catanzaro, n. 1520 del 2008.

-----

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sentenza 20 ottobre 2017 n. 1573** – Pres. Salamone, est. Iannini – Omissis (Avv. Carnovale, Spataro) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura) – (rigetta).

**Informativa Interdittiva antimafia – Quadro indiziario – Valutazione dei precedenti – Subappalto non autorizzato – Idoneità – Rigetta**  
**Accertamento con precedente informativa – non definitivo – non costituisce giudicato**  
**Legame parentale e legame territoriale - correlazione – Rigetta**

Va evidenziato che alcuni precedenti penali e di polizia, quali quelli in materia edilizia, non possono considerarsi significativi dell'esistenza del rischio di infiltrazioni della criminalità. Rivestono, invece, un certo rilievo i precedenti relativi all'affidamento di subappalto non autorizzato, che può costituire uno degli strumenti per consentire l'accesso nei cantieri dei lavori pubblici a imprese con controindicazioni. Si tratta di fatti che, pur non avendo diretti punti di contatto con le attività illecite delle organizzazioni criminali, sono indicativi di una certa inclinazione a delinquere e possono essere rilevanti in un quadro complessivo caratterizzato dalla presenza di situazioni significative dell'esistenza di interferenze da parte della criminalità organizzata.

L'emissione di precedenti provvedimenti interdittivi non implica alcun effetto di accertamento definitivo, proprio dei provvedimenti giurisdizionali suscettibili di acquisire l'autorità di cosa giudicata. Costituisce però un elemento ulteriore in grado di confermare l'esistenza di una solida istruttoria alla base del provvedimento gravato, incentrato su elementi sostanzialmente analoghi a quelli dei precedenti provvedimenti.

Lo stretto legame parentale intercorrente con un soggetto ritenuto esponente di vertice della cosca, assume particolare gravità indiziaria se considerato unitamente al fatto che l'organizzazione opera nello stesso territorio in cui l'impresa svolge la propria attività.

-----  
**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sentenza 27 settembre 2017 n. 1483** – Pres. Salamone, est. Tallaro – Omissis (Avv. Irtuso) c. Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Crotona (Avvocatura), Comune di Crotona (Avv. Russo) – (rigetta).

**Informativa Antimafia – Soglie di gara – Al Sindaco spetta la facoltà di richiedere l'informativa – Rigetta**

La scelta di un'amministrazione pubblica di avvalersi della possibilità di richiedere l'informativa antimafia non è preclusa dal disposto di cui all'art. 10 d.P.R. n. 252 del 1998, comma 1, che impone l'obbligo di "*acquisire le informazioni*" qualora l'importo della gara o della concessione superi la soglia normativamente posta, non essendovi un divieto di richiedere informazioni al di sotto della soglia indicata (1).

-----  
(1) Conforme Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2008, n. 4533; Cons. Stato, Sez. III, 23 aprile 2014, n. 2040; Cons. Stato, Sez. III, 4 luglio 2014, n. 3386; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 28 luglio 2015, n. 806.

-----  
**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sentenza 27 luglio 2017 n. 1226** – Pres. Salamone, est. Tallaro – Omissis (Avv. Pontieri, Giunti) c. Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro (Avvocatura) Regione Calabria (Avv. Marafioti) – (rigetta).

**Informativa Interdittiva Antimafia – Valutazione del rischio da parte dell’autorità prefettizia – Elementi valutabili – Plausibilità del quadro probatorio – Motivazione sulla rilevanza degli elementi a supporto della decisione – Rigetta**

Compito dell'autorità prefettizia è valutare il rischio che l'attività di impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale, sulla base dei seguenti elementi: provvedimenti sfavorevoli del giudice penale; sentenze di proscioglimento o di assoluzione; proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; rapporti di parentela; contatti o rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; vicende anomale nella formale struttura dell'impresa; vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa; condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi benefici; inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.

Rilevano innanzi tutto i provvedimenti del giudice penale che dispongano una misura cautelare o il giudizio o che rechino una condanna, anche non definitiva, di titolari, soci, amministratori, di fatto e di diritto, direttori generali dell'impresa, per uno dei delitti-spia previsti dall'art. 84 comma 4 lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora i fatti riportati e valutati nelle indagini antimafia risultino chiari ed evidenti o quanto meno altamente plausibili (ad es. perché risultanti da articolati provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o da relazioni ben fatte nel corso del procedimento), il provvedimento prefettizio, che in tali casi assume quasi un carattere vincolato nell'ottica del legislatore, si può anche limitare a rimarcare la loro sussistenza, provvedendo di conseguenza; ove invece i fatti emersi nel corso del procedimento risultino in qualche modo marcatamente opinabili, e si debbano effettuare collegamenti e valutazioni.

Il provvedimento prefettizio deve motivatamente specificare quali elementi ritenga rilevanti e come essi si leghino tra loro; in altri termini, se gli atti richiamati nel provvedimento prefettizio, emessi da organi giudiziari o amministrativi, già contengono specifiche valutazioni degli elementi emersi, il provvedimento prefettizio si può intendere sufficientemente motivato *per relationem*, anche se fa ad essi riferimento; viceversa, se gli atti richiamati contengono una sommatoria di elementi eterogenei non ancora unitariamente considerati (ad es., perché si sono susseguite relazioni delle Forze dell'ordine indicanti meri dati di fatto), spetta al provvedimento prefettizio valutare tali elementi eterogenei.

-----  
**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sentenza 10 luglio 2017 n. 1064** – Pres. Iannini, est. Lo Sapio – Omissis (Avv. Latassa, Spadafora, Colaci) c. Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, Questura di Vibo Valentia, Legione Carabinieri Calabria - Comando Provinciale di Vibo Valentia, (Avvocatura) – (rigetta).

**Infiltrazioni mafiose – Società – Commesse affidate da amministrazioni pubbliche – Rigetta**

Non può ravvisarsi alcun profilo di contraddittorietà tra il giudizio di alta probabilità di rischio di infiltrazione mafiosa, riservato in via esclusiva alla Prefettura territorialmente competente, e la pluralità delle commesse affidate alla medesima società destinataria della informativa antimafia da parte di altre amministrazioni pubbliche, anche facenti capo al Ministero dell'Interno, poiché “nell’attribuire il relativo potere ad un organo periferico del Ministero dell’Interno e nel prevedere il dovere di tutte le altre Amministrazioni di emanare i relativi atti consequenziali, il legislatore ha tenuto conto sia delle competenze generali delle Prefetture in ordine alla gestione dell’ordine pubblico ed al coordinamento delle Forze dell’ordine, sia dell’esigenza che non sia ciascuna singola Amministrazione

– di per sé non avente i necessari mezzi ed esperienze – a porre in essere le relative complesse attività istruttorie e ad emanare singoli provvedimenti ad hoc sulla perdurante sussistenza o meno del «rapporto di fiducia» (1).

(1) Cons. St., III sez., 3 maggio 2016, n. 1743

## **Materia Sanitaria e Farmaceutica**

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sentenza 18 luglio 2017 n. 1138** – Pres. ed Est. Iannini – Farmacia Dr. De Filippo (Avv. Grattà) c. Comune di Girifalco (Avv. Schinea), Regione Calabria (Talarico) e altri (n.c.) – (rigetta).

### **Sedi farmaceutiche – Individuazione – Competenza – Comune – Giunta – Criteri di determinazione – D.l. n. 1/2012**

I provvedimenti istitutivi di nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 1/2012 rientrano nella competenza della giunta comunale, trovando applicazione il principio generale secondo cui la competenza residuale per gli atti non riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze degli altri organi, appartiene alla giunta comunale. La semplificazione procedimentale introdotta dal d.l. n. 1/2012 non ha infatti determinato una sostanziale modificazione dell'atto, che conserva carattere gestionale e non programmatico, in quanto esso è ancorato a un criterio demografico (1).

(1) Conformi, Cons. Stato, sez. III, 22 marzo 2017 n. 1305; Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2016 n. 1658; Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2015 n. 749; Cons. Stato, sez. III, 11 novembre 2014 n. 5542; Tar Toscana, sez. II, 7 maggio 2014 n. 788; Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2014 n. 1828; Tar Campania, Salerno, sez. II, 4 febbraio 2014 n. 322, Tar Campania, Napoli, sez. V 28 dicembre 2013 n. 6053 Tar Liguria, sez. II 29 luglio 2013 n. 1113; Tar Lazio, Roma, sez. II 4 luglio 2013 n. 6613.

-----  
**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sentenza 7 luglio 2017 n. 1056** – Pres. Salamone, Est. Tuccillo – Laboratio Analisi Borzì e altri (Avv. Greco, Feola) c. Regione Calabria e altri (n.c.) e Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del Ssr calabrese (avvocatura) e altri (n.c.) – (accoglie parzialmente).

### **Costituzione di laboratori aggregati – Decreto commissario ad acta – Termini – Irragionevolezza di un termine breve – Accoglie – Tetti di spesa – Misura delle prestazioni erogabili – Razionalizzazione – Equilibrio finanziario – Bilanciamento degli interessi pubblici e privati – Determinazione del numero delle prestazioni – Natura ampiamente discrezionale – Rigetta**

La notevole incidenza che il DCA sulla Riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici e privati determina sull'iniziativa privata e sulla organizzazione dell'attività imprenditoriale, modificando il regime di accreditamento vigente per la costituzione di una forma aggregata, necessita di un'adeguata fase transitoria e di termini lunghi che tengano conto delle difficoltà che possono variamente coinvolgere, tra l'altro: le trattative intercorrenti tra i vari soggetti giuridici; gli eventuali dissidi; le specificità territoriali; la conoscenza della normativa applicabile; la situazione dei centri esistenti nella comunità territoriale di riferimento.

L'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e può quindi

permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato; di conseguenza deve considerarsi giustificata anche la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget, per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (1).

Il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e contrapposti, ovvero: l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico. Il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici presenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli.

Il patto della salute del 2001 ha osservato la natura ampiamente discrezionale delle scelte operate in materia di numero di prestazioni minime, tetti di spesa e ripartizione del budget e la conseguente limitazione del sindacato giudiziale a profili di evidente illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza, trattandosi di determinazione che tengono conto della ponderazione tra diversi tipi di interesse e prestazioni eterogenee come tale riservate ad una sfera di discrezionalità politica amministrativa particolarmente ampia, in cui il vero oggetto va analizzato solo considerando l'interesse del singolo operatore insieme agli altri, valutando le alternative possibili e realistiche per contemperarli alla cui stregua operare il giudizio di ragionevolezza (2).

---

(1) Conforme Cons. St. n. 566 del 2016;

(2) Conformi TAR Puglia – Bari, sez. II, sent. n. 1720 del 2013; TAR Piemonte - Torino, Sez. II, sent. n. 531 del 2013.

-----

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sentenza 20 novembre 2017, n. 1748** – Pres. Salamone, est. Lo Sapia – Pucci, Fortunato (Avv. Davini, Bazzoni) c. Regione Calabria (Avv. Marafioti) e Presidente Giunta regionale (n.c.), nei confronti di Bartella e altri (Avv. Jorio, Gallo, Campanella, Arena, Manferoce, Manes, Troianello, Battaglia) e altri (n.c.) – (rigetta).

**Assegnazione sedi farmaceutiche – Concorso – Maggiorazione punteggio – Farmacisti rurali per almeno cinque anni – Sforamento del limite massimo del punteggio per la valutazione dei titoli – Rapporto gerarchico e di specialità tra norme**

L'apparente antinomia tra l'art. 9 della legge 221/1968 – il cui art. 9 prevede la maggiorazione per i farmacisti rurali che vantino una anzianità di almeno cinque anni, entro il punteggio massimo di 6,5– e il tetto massimo imposto dal sopravvenuto regolamento del 1994 è stata risolta, dalla giurisprudenza invocata dai ricorrenti, con applicazione del principio di gerarchia (*lex superior derogat legi inferiori*), (cfr. Cons. St., III sez., 22 ottobre 2015, n. 5667). Tali argomentazioni però non sono applicabili nella diversa fattispecie, introdotta dalla Legge 27/2012, connotata da evidenti profili di peculiarità, con particolare riguardo alla delimitazione della sfera soggettiva di applicazione (essendo il concorso "riservato" solo alle categorie di professionisti individuati dal citato art. 11) e da regole specifiche per lo svolgimento, sia con riferimento ai tempi che alle modalità procedurali.

La qualificazione legislativa della natura “straordinaria” del concorso, più volte ripetuta nel corpo della legge 27/2012 ha una valenza ermeneutica che non può essere obliterata, poiché essa non si esaurisce in una mera denominazione che non avrebbe alcuna efficacia vincolante per l’interprete, ma trascina con sé una determinata disciplina, introducendo un “elemento di disuguaglianza” nel trattamento di coloro che sarebbero destinatari della norma generale disciplinante il concorso per l’ottenimento della concessione della farmacia. La natura eccezionale della fattispecie introdotta dalla l. 27/2012 si desume (come già sottolineato da T.A.R. Palermo, sez. III, 26 settembre 2017, n. 2260 e T.A.R. Cagliari, 14 agosto 2017, n. 554) a) dalla accelerazione dei tempi imposta dalla normativa nazionale, cui è funzionale anche l’utilizzo di una piattaforma digitale uniforme sul territorio nazionale; b) dalla riserva della partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati dall’art. 11 sopra citato; c) dal sistema di valutazione, articolato, a differenza del concorso ordinario e anche per garantire le esigenze di semplificazione e accelerazione sottese alla selezione, esclusivamente sui titoli, e non anche su prove attitudinali o esami; d) dalla possibilità di partecipazione in forma associata. La stessa norma, nel rinviare al D.P.C.M. del 30 marzo 1994 n. 298, quale elemento integrante della complessiva regolamentazione, ritaglia nell’ambito della predetta disciplina le norme che devono essere invece derogate, tra le quali non è annoverata quella del tetto massimo del trentacinque punti attribuibili per i titoli professionali.

### **Provvedimenti contingibili ed urgenti**

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 21 settembre 2017, n. 1448** – Pres. Salamone, Est. Tuccillo – Mirabelli (Avv. Rocca) c. Comune di Colosimi (avv. Castiglione) – (accoglie).

### **Provvedimento contingibili ed urgenti – Presupposti – Termine di efficacia del provvedimento.**

La possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto ed attuale, che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti “*extra ordinem*” per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari preposti dall’ordinamento (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 21 dicembre 2012 n. 1382; Cons. St., sez. V, 25 maggio 2012 n. 3077; TAR Catanzaro, sez. I, 9 marzo 2012 n. 245) .

Tra i requisiti di validità delle ordinanze contingibili ed urgenti vi è, inoltre, la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento. Il carattere della contingibilità esprime l’urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale o imminente ed è a ciò che è correlato il carattere della provvisorietà, che implica che le misure previste devono avere efficacia temporalmente limitata (Cons. St., sez VI, 9 febbraio 2001 n. 580.

-----

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 7 luglio 2017 n. 1046** – Pres. Salamone, Est. Iannini – Consuleco S.r.l. (Avv. Gualtieri – Rubino) c. Comune di Bisignano (Avv. Carratelli – Puterio) – (accoglie).

### **Provvedimenti contingibili ed urgenti – Presupposti – Motivazione.**

Il profilo della contingibilità delle ordinanze indica l’urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica. Tale urgente necessità impone al sindaco di dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare tale strumento “*extra ordinem*”, riferendosi in particolare all’impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi normali offerti dall’ordinamento (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 20 ottobre 2009, n. 1118). I provvedimenti in questione costituiscono una deviazione rispetto al principio di tipicità,

accentuata dal fatto che essi possono derogare alla disciplina vigente e sono suscettibili di esecuzione forzata.

Tra i presupposti individuati dalla giurisprudenza per l'emanazione delle ordinanze di necessità ed urgenza vi sono l'urgenza, la provvisorietà e la natura residuale dei provvedimenti in questione.

### **Sicurezza pubblica**

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 06 giugno 2017 n. 905** – Pres. Salamone, Est. Lo Sapio – Omissis (Avv. La Scala) c. Comune di Omissis (Avv. Campisi – Gurzillo)/ Ministero dell'Interno – Prefettura di Vibo Valentia UTG (Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro) – (respinge).

#### **Sicurezza Pubblica – Disposizioni per la tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine pubblico.**

Il provvedimento di revoca della licenza commerciale per la salvaguardia dell'ordine pubblico ex art. 19 D.P.R. 616/1977 ha una finalità preventiva, analoga all'informativa antimafia, per cui non richiede la prova di specifici reati, potendo legittimamente fondarsi su un quadro di elementi indiziari aventi una ragionevole valenza sintomatica in ordine al fatto che l'impresa è comunque espressiva della criminalità organizzata. Le medesime esigenze di tutela preventiva dell'ordine pubblico (anche "economico") sono a fondamento della recente precisazione che le informative antimafia possano esplicare il loro effetto interdittivo anche sui provvedimenti di natura autorizzatoria e al di fuori, quindi, dell'ambito applicativo proprio delle informative stesse, in ragione dell'accertata capacità pervasiva delle organizzazioni mafiose nelle attività economiche private, soggette a mera autorizzazione, con il conseguente inquinamento dell'economia legale e l'alterazione del funzionamento della concorrenza, in cui consiste, sotto il profilo economico – criminale, la minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbliche (Cons. St., sez. III, 08 marzo 2017, n. 1109).

-----  
**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 15 maggio 2017 n. 765** – Pres. Salamone, Est. Iannini – Omissis (Avv. Saporito) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro) – (accoglie).

#### **Sicurezza Pubblica – Appartenenti ad associazioni di stampo mafioso – Insufficienza del vincolo parentale.**

In materia di appalti, il criterio del "più probabile che non" non può condurre a ritenere che un imprenditore, con rapporti di parentela anche molto prossimi con soggetti indiziati di appartenere a consorzieria mafiosa, possa, per ciò solo, ritenersi esposto all'infiltrazione della criminalità organizzata. È, infatti, necessario, al fine ora indicato, che alla relazione familiare si accompagnino anche elementi indicativi di stretti collegamenti per affari o, comunque, per interessi comuni (cfr. Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2017 n. 905; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 giugno 2015 n. 1121). L'Amministrazione può anche dar rilievo ad un rapporto di parentela nel caso in cui tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere che l'impresa abbia una conduzione collettiva ed una regia familiare.

### **Monopoli**

**TAR CALABRIA – CATANZARO, sez. I – sentenza 26 luglio 2017 n. 1192** – Pres. Salamone, Est. Tallaro – Alessandro Aloe (Avv. Rizzo) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione dei Monopoli di Stato (Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro) – (respinge).

#### **Monopoli di Stato – Rivendita speciale – Distanza – Esigenze di pubblico interesse.**

In sede di istituzione di rivendita speciale non può trovare applicazione il solo criterio della distanza che caratterizza le rivendite ordinarie, occorrendo una valutazione improntata a discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, volta specificamente ad accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti per la istituzione delle rivendite speciali. Presupposto per l'istituzione delle rivendite speciali è la comprovata esigenza di soddisfare esigenze di interesse pubblico, alle quali non possono adeguatamente provvedere i servizi offerti dalle rivendite ordinarie, ancorché siti nelle vicinanze.

L'aspetto della distanza può rilevare solo in via discrezionale, nel caso in cui la distanza assuma un rilievo tale (rivendite poste a pochi metri l'una dall'altra) da rendere inconciliabile la contemporanea presenza di due rivendite speciali.

-----  
**TAR CALABRIA – CATANZARO, sez. I – sentenza 06 aprile 2017 n. 596** – Pres. Salamone, Est. Lo Sapio – Mirella Ferraro (Avv. Iannello) c. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Generale – Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro) – (respinge).

**Monopoli di Stato – Tutela della salute e della concorrenza – Distanza – Normale deambulazione.**

La finalità delle norme dirette a regolamentare i criteri di rilascio delle autorizzazioni per i servizi complementari di vendita di tabacchi lavorati (cd. patentini), come ripetutamente osservato in giurisprudenza, è quella di contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio e l'interesse delle attività imprenditoriali ad espandersi in questo settore, nel rispetto della tutela della concorrenza, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2761).

Secondo la circolare n. DAC/CRV/4126 del 27 marzo 2013 la distanza tra locali destinati alla vendita dei tabacchi deve essere calcolata sulla base del percorso pedonale più breve determinato, nel rispetto del codice della strada, secondo alcune prescrizioni tra le quali quella che prevede che per percorso pedonale si intende il tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria ed il calcolo della distanza deve essere effettuato non computando gli ostacoli naturali o artificiali presenti lungo il percorso.

Il riferimento alla “normale deambulazione” diretto ad individuare una misura standard, è coerente sia con la finalità della “equa distribuzione”, che connota la disciplina sulle distanze minime tra locali destinati alla vendita di prodotti da fumo, sia con quella di garantire l'utilizzo di un metodo di misurazione che possa condurre a risultati stabili, tendenzialmente omogenei per tutto il territorio nazionale.

**Beni culturali**

**TAR CALABRIA – CATANZARO, sez. I – sentenza 26 giugno 2017 n. 996** – Pres. Salamone, Est. Tallaro – G.S.A. S.r.l. (Avv. Morcavallo) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro) – Provincia di Cosenza (Avv. Gualtieri) – (accoglie).

**1. Beni culturali – Discrezionalità della Soprintendenza – Motivazione – Sindacato intrinseco debole del G.A.**

1. Il parere della Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è atto di esercizio di ampia discrezionalità tecnica ed il sindacato del giudice amministrativo è di tipo intrinseco debole (o di attendibilità), limitato cioè alla verifica della sussistenza di vizi sintomatici dell'eccesso di potere quali la palese carenza di istruttoria e l'abnorme travisamento dei fatti nonché la evidente illogicità e incongruenza delle valutazioni espresse. Per tale ragione, l'autorizzazione paesaggistica deve fondarsi

su una adeguata e puntuale esplicitazione delle ragioni per le quali l'opera assentita viene ritenuta compatibile o incompatibile con le esigenze di tutela sottese al vincolo paesaggistico, restando, altrimenti, affetta da vizi di difetto di motivazione o di istruttoria (Cons. Stato, Sez. II, 9 novembre 2016, n. 2321).

## **2.Preavviso di rigetto – contraddittorio – divieto di nuove ragioni**

2.L'art. 10-*bis* l. 7 agosto 1990, n. 214, enuncia una regola fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato, che non può essere svilita a mero onere formale e neppure a quello di adempimento istruttorio. Tale norma mira a dar luogo ad un contraddittorio predecisorio, fondato sulla motivazione del provvedimento prefigurato dell'Amministrazione, anticipando il meccanismo dialettico che ha luogo nel processo, con la conseguenza che la pubblica amministrazione è tenuta ad enunciare per intero la motivazione già nel preavviso, e che le sole aggiunte consentite (anzi doverose) nel provvedimento finale sono quelle di risposta alle osservazioni dell'interessato (Cons. Stato, Sez. I, 25 marzo 2015, n. 80).

È, quindi, precluso alla pubblica amministrazione fondare il provvedimento conclusivo del procedimento su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nel preavviso di rigetto, pena la violazione del diritto dell'interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all'assunzione della determinazione conclusiva dell'ufficio (Cons. Stato, Sez. III, 29 luglio 2014, n. 4021).

## **3. Autorizzazione paesaggistica – Tutela del paesaggio.**

3.Il procedimento di cui all'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non è indirizzato a tutelare l'interesse strico-urbanistico, ma quello alla tutela del paesaggio, inteso come territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni (art. 131, comma 1 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

-----  
**TAR CALABRIA – CATANZARO, sez I – sentenza 04 settembre 2017 n. 1369 – Pres. Salamone, Est. Lo Sapia** – Trazzani Energy S.r.l. (Avv. Feleppa, Santuori, Gattamelata) c. Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e il Turismo (Avvocatura Distrettuale di Catanzaro) – (accoglie).

## **1.Autorizzazione unica – dichiarazione di pubblica utilità – Divieto di incidenza ex post.**

1.La realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è subordinata al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 co. 1 D Lgs. 387/2013. Questa ha valore di dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Cons. St., Iv sez., 6 giugno 2017, n. 2700), cosicché anche l'eventuale legittima imposizione di un vincolo archeologico e della tutela indiretta ex art. 45 D.lgs. 42/2004 non ha carattere assoluto, non dando luogo ad una radicale inibitoria di qualsiasi iniziativa di modifica del sito, dovendo per i "progetti di opere pubbliche e/o di pubblica utilità" ottenersi la preventiva "autorizzazione della Soprintendenza archeologica". Tale autorizzazione deve però rendersi nella sede propria della conferenza di servizi, previa attivazione del procedimento ex art. 12 D. lgs. 387/2003 e non è applicabile a tale fattispecie il regime della cd. "archeologia preventiva" di cui agli artt. 95 e 96 del D.lgs. 163/2006. La Soprintendenza pertanto non ha il potere unilaterale di incidere ex post sull'efficacia dell'autorizzazione unica adottata ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e di far valere l'interesse pubblico ad essa assegnato con modalità diverse da quelle previste dal legislatore nazionale con la specifica procedura prevista, ispirata a logiche di reciproca collaborazione e ponderazione contestuale dei rispettivi interessi di cui sono portatrici le diverse amministrazioni coinvolte.

## **2.Rivalutazione del parere – autotutela.**

L'amministrazione pubblica che ritenga di dover rivalutare un parere espresso in sede di conferenza di servizi ex art 12 D.Lgs. 387/2003, ha l'onere di sollecitare l'ente responsabile (nel caso di specie,

la Regione) per l'eventuale avvio di un procedimento in autotutela, con le medesime modalità concertative e con le garanzie procedurali posti a tutela di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi gli operatori economici beneficiari dell'autorizzazione.

### **Validità degli atti processuali in regime PAT**

**Tar Catanzaro, sez. I, ord. caut., 26 gennaio 2017, n. 33** - Presidente Iannini, Estensore Tallaro.

#### **PAT – Costituzione in giudizio – Ipotesi di nullità**

In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo, per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l'atto di costituzione in giudizio allorché: a) sia depositata copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell'art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell'art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale; b) sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 136, comma 2 ter, c.p.a. e dell'art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40”

-----

**Tar Catanzaro, sez. I, Ord. 9 febbraio 2017, n. 50** – Presidente Estensore Iannini.

#### **PAT – Ricorso nativo digitale non sottoscritto – Nullità – Incertezze applicative – Rimessione in termini – Errore Scusabile**

Sulla nullità del ricorso prodotto in formato nativo digitale ma non sottoscritto con firma digitale. In materia di processo amministrativo telematico (PAT), è nullo il ricorso prodotto in formato nativo digitale ma non sottoscritto con firma digitale. Nel caso di specie, tuttavia, sussistono le condizioni che consentono la rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell'art. 37 c.p.a., in considerazione delle comprensibili e oggettive incertezze riscontrabili soprattutto in casi in cui, la notificazione del ricorso è stata effettuata quando ancora non erano vigenti le norme in materia di processo amministrativo telematico e il deposito ha avuto luogo successivamente all'entrata in vigore delle norme richiamate.

-----

**Tar Catanzaro, sez. I, Sent. 10 febbraio 2017, n. 175** – Presidente Iannini, Estensore Tallaro.

#### **PAT – Copia per immagini sottoscritto con firma digitale – Difformità dal modello legale**

Qualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), il ricorso depositato consista nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritto con firma digitale, l'atto depositato risulta difforme dal modello legale delineato dall'art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dall'art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico; tale difformità non si traduce però in una nullità, avendo l'atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), giacché non solo è certa la paternità dell'atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente ma il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio, con la conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti.

-----  
**Tar Catanzaro, sez. I, Ord. 26 aprile 2017, n. 679** – Presidente Salamone, Estensore Tallaro.

### **Ricorso in doppio originale - Ammissibilità**

*Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico è ammissibile il ricorso redatto in doppio originale, uno in formato cartaceo e fisicamente sottoscritto dai difensori e un secondo in formato informatico munito della firma digitale (questo secondo depositato nei termini).*

## **GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

**Tar Catanzaro, Sez. I, Sent. 15 settembre 2017, n. 1375** – Presidente Salamone, Estensore Tallaro.

### **Motivi di Ricorso - Specificità**

“I motivi su cui si fonda il ricorso, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono essere però esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. Laddove i motivi di ricorso difettino di tale requisito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

-----  
**Tar Catanzaro, sez I, Sent. 8 agosto 2017 n. 1281** – Presidente Salamone, Estensore Tallaro.

### **Ricorso collettivo - ammissibilità**

“Nel processo amministrativo, anche dopo la codificazione del 2010 (artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione; pertanto, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi”

-----  
**Tar Catanzaro, Sez. I, Sent. 04 settembre 2017, n. 1370** – Presidente Salamone, Estensore Lo Sapiro.

### **Notificazione - Inesistenza**

In base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che nel caso totale di mancanza materiale dell'atto, solo nelle ipotesi in cui non ricorrano: 1. L'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in

base alla legge, della possibilità giuridica di compiere tale attività; 2. La fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento. Ogni altra ipotesi, diversa da quella eccezionale della inesistenza, ricade nel paradigma della nullità, sanabile con efficacia ex tunc a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo scopo di far valere la nullità).

-----

**Tar Catanzaro, Sez.I, Sent. 18 luglio 2017, n. 113** – Presidente Estensore Salamone.

### **Dissesto – Ottemperanza – Non preclude l'accesso al giudizio**

L'intervenuto stato di dissesto ai sensi degli artt. 246 ss., d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, non preclude l'ammissione del giudizio di ottemperanza ad una sentenza di condanna al risarcimento dei danni da determinarsi ex art. 35 comma 2, d.lg. n. 80 del 1998, dovendo il giudice amministrativo limitarsi ad individuare esattamente gli importi dovuti per il risarcimento del danno, affidando alla gestione straordinaria di liquidazione ogni ulteriore provvedimento relativamente alla dovuta ammissione di detta somma alla massa passiva e, quindi, nel bilancio relativo al piano di rientro dall'indebitamento pregresso. In considerazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 248, d.lg. n. 267 del 2000, gli importi così determinati sono improduttivi di rivalutazione ed interessi dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256.

### **Appalti**

**T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 23 agosto 2017, n. 1360.Pres. Salamone, Est. Lo Sapio (Limiti di applicazione del c.d. rito super accelerato e cause di esclusione dalla gara).**

1. E' inapplicabile il c.d. rito super speciale di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., alle controversie sorte nella fase di valutazione delle offerte e non in quelle preliminari di accertamento dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei partecipanti. (cfr. ex multis, Cons. Stato Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4994)
  2. L'art. 118 del D.P.R. n. 207/2010 - riguardante le prestazioni a corpo - non è applicabile, rationetemporis, alle gare disciplinate dal D. Lgs. 50/2016, (cd. nuovo codice degli appalti), essendo stato abrogato a decorrere dalla sua entrata in vigore in forza dell'art. 217 co. 1 lett. u.
  3. Anche nella vigenza dell'art. 118 del D.P.R. n. 207/2010 e a prescindere dai criteri di aggiudicazione della gara e di quantificazione del prezzo, alla omessa dichiarazione – meramente riproduttiva di una norma ad efficacia vincolante prevista dal legislatore – in assenza di una chiara indicazione in tal senso nella modulistica predisposta dalla stazione appaltante, è applicabile comunque il soccorso istruttorio, quale corollario del principio di leale collaborazione tra le parti e tutela del legittimo affidamento nei partecipanti alla gara. (cfr. T.A.R. Cagliari, sez. I, 04 dicembre 2013, n. 808).
- 

**T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 maggio 2017, n. 726. Pres. Salamone, Est. Lo Sapio (Appalto di servizi: è nulla la clausola della lexspecialis che imponga un sopralluogo a pena di esclusione).**

1. Nessun principio generale né una norma di dettaglio prevedono l'obbligatorietà del sopralluogo per i contratti di appalto di servizi. Pertanto, un'eventuale espressa clausola di esclusione, in ordine alla obbligatorietà di detto sopralluogo, sarebbe nulla per contrarietà con il principio di tassatività di cui al vigente art. 83, co. 8, D.Lgs. 50/2016.
2. Non è condivisibile l'opzione ermeneutica diretta a desumere l'obbligatorietà del sopralluogo dall'art. 79, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Tale norma regola, secondo un ragionevole canone di

adeguatezza e di efficienza dell'azione amministrativa, la fissazione dei termini per la ricezione delle domande e la formulazione delle offerte, i quali devono essere superiori a quelli minimi "quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi". Pertanto, la norma in oggetto non prescrive in quali ipotesi le offerte possano essere formulate solo previo sopralluogo, ma –semplicemente – che, nella determinazione dei termini per la presentazione delle offerte, l'amministrazione debba tener conto della necessità di effettuare il sopralluogo stesso.

-----  
**T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 6 aprile 2017, n. 603. Pres. Salamone, Est. Tuccillo (Sulla composizione della commissione giudicatrice e i relativi vizi; Sulla discrezionalità tecnica nei criteri di scelta del contraente).**

1. I vizi relativi alla composizione della commissione giudicatrice possono essere utilmente fatti valere solo nel momento in cui i relativi lavori si siano completati in senso negativo per il soggetto inciso, in tal modo ingenerando in lui l'interesse concreto e attuale all'impugnativa, ovvero nei casi in cui si determinino comunque a carico del singolo candidato eventi idonei a determinare a suo carico definitivi arresti procedurali. (Tar Calabria Catanzaro, Sez. II sent. N. 1630/2014, Tar. Sardegna, Sez. I, 5 giugno 2013, n. 459 e Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2014, n. 2252).

2. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che, ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle gare pubbliche i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Tale prescrizione mira ad assicurare due concorrenti ma distinti valori: quello dell'imparzialità e quello dell'oggettività (cfr. Tar Lecce, sez. II, sentenza n. 93/2017 del 23.01.2017; Tar Lecce, sez. II, sentenza n. 1040 del 27 giugno 2016).

3. L'amministrazione è dotata, nei limiti previsti dalla legge, di discrezionalità tecnica nella individuazione dei criteri da utilizzare per la scelta del contraente. Tale scelta è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo solo in ipotesi di illogicità o irragionevolezza.

-----  
**T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 marzo 2017, n. 383. Pres. Salamone, Est. Tuccillo (Rito superaccelerato e tempestività dei motivi di ricorso. Offerta anomala e limiti del sindacato del g.a.).**

1. Il termine per l'impugnazione del ricorso ha carattere decadenziale e non può essere pertanto interrotto o sospeso per effetto di un'istanza di accesso proposta da parte ricorrente, che finirebbe con l'aggirare la ratio acceleratoria del rito di cui all'art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a.

2. In tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono; pertanto, non può considerarsi viziato il procedimento di verifica per il fatto che l'amministrazione appaltante ovvero la commissione di gara si sia limitata a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia e non per le altre, giacché il concorrente, per illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità, può fornire spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento e, quindi, anche su voci non direttamente indicate dall'Amministrazione come incongrue ovvero solo su alcune delle voci.

3. Nelle gare d'appalto, in tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicitazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (tra le tante Tar Lecce, Sez. I, 6.5.2014, n. 1140)

-----  
**T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 febbraio 2017, n. 226. Pres. Salamone, Est. Tuccillo (Anche la transazione, perfezionata a seguito di un pregresso rapporto contrattuale, rientra tra gli obblighi dichiarativi di un'impresa).**

1. La circostanza che l'art. 38, comma 1, lett. f), D. Lgs. 163/2006, stabilisca che la stazione appaltante possa accertare "con qualunque mezzo" l'errore grave commesso nell'esercizio dell'attività professionale, se rimette – da un lato - alla discrezionalità dell'Amministrazione la valutazione circa l'inaffidabilità dell'impresa, attribuendo alla stazione appaltante la facoltà di valutare, in rapporto alle esigenze del contratto che si andrà a stipulare, l'effettiva valenza dell'errore professionale precedentemente commesso, implica – dall'altro - l'obbligo di dichiarazione da parte dell'impresa partecipante degli errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale.

2. La ratio della lettera f), comma 1, dell'articolo 38, del d. lgs. n. 163/2006 è quella di consentire alla stazione appaltante di valutare la rilevanza del comportamento tenuto dall'impresa partecipante nell'esercizio della attività professionale, ai fini del buon esito dell'appalto da affidare. Ne consegue che la esclusione per le ipotesi del grave errore nell'esercizio dell'attività professionale di cui alla norma citata non assume carattere sanzionatorio, inserendosi in un giudizio prognostico della corretta esecuzione dell'appalto.

3. Non sussiste per l'impresa partecipante ad una gara la facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo al contrario l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, spettando alla stazione appaltante il momento valutativo. Ne consegue che non sussiste alcuna discrezionalità o filtro valutativo del dichiarante il quale è tenuto a portare a conoscenza della stazione appaltante di tutti gli episodi relativi a risoluzioni o rescissioni intervenute nei rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni.

4. Anche la transazione, a prescindere dal carattere novativo o meno della stessa e dalle problematiche connesse alla corretta qualificazione giuridica dell'atto, deve essere portata a conoscenza, in quanto non necessariamente essa si traduce in un accertamento della mancanza di inadempimento.

5. La fattispecie della dichiarazione "non veritiera" in quanto priva della doverosa menzione di eventi, la cui valenza ostativa alla instaurazione di un rapporto contrattuale è riservata alla stazione appaltante, rimane fuori dalla sanatoria introdotta dall'articolo 38, comma 1 ter, del d. lgs. n. 163/2006, in quanto non v'è la mancanza o la carenza, bensì la diversa fattispecie di dichiarazione non veritiera, con le conseguenze previste dal codice dei contratti pubblici per l'ipotesi di falsa dichiarazione che resta confermata anche in vigenza della novella introdotta dal d.l. n. 90/2014.

-----  
**T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 gennaio 2017, n. 131. Pres. Iannini, Est. Lo Sapio**

**(Minimi tabellari, clausola nulla e caducazione della gara).**

1. L'invalidità del bando di gara contenente la clausola sui "minimi tabellari", poi dichiarata nulla in sede giudiziale, comporta l'invalidità dell'intera procedura di gara condizionandone inevitabilmente l'esito. (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2015, n. 5128)

-----  
**T.A.R. Catanzaro, sez. I, 19 aprile 2017, n. 674. Pres. Salamone, Est. Tuccillo**

**(Rito superaccelerato e anomalia dell'offerta).**

1. Il rito c.d. superaccelerato, di cui al comma 2 bis dell'art. 120 del c.p.a., non è applicabile alle controversie che abbiano ad oggetto la verifica della procedura di anomalia dell'offerta. Ciò in quanto

il rito in oggetto riguarda, propriamente, la fase di ammissione e di esclusione delle partecipanti alla gara e non la successiva ed eventuale fase di verifica dell'offerta.

2. Nelle gare pubbliche, in materia di giudizio di anomalia, il vaglio del Giudice può riguardare le valutazioni della Stazione Appaltante unicamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non può consistere in una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, con conseguente invasione della sfera propria della P.A. Occorre ancora considerare, come noto, che in tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, la valutazione di congruità debba essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono; pertanto, non può considerarsi viziato il procedimento di verifica per il fatto che l'amministrazione appaltante ovvero la commissione di gara si sia limitata a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia e non per le altre, giacché il concorrente, per illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità, può fornire, spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento e, quindi, anche su voci non direttamente indicate dall'Amministrazione come incongrue ovvero solo su alcune delle voci.

-----

**T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, ord. coll., 9 marzo 2017, n. 385 - Pres. Salamone, Est. Iannini.**

**Rimessa alla Corte di Giustizia la possibilità di contemporanea partecipazione ad una stessa gara di diversi syndacates aderenti ai Lloyd's of London con offerte sottoscritte da un'unica persona.**

1. Va rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale in ordine alla possibilità che i principi sanciti dalla norme europee in materia di concorrenza, di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, quali l'autonomia e la segretezza delle offerte, ostino ad una normativa nazionale, come intrepresa dalla giurisprudenza, che ammette la contemporanea partecipazione a una medesima gara indetta da un'amministrazione aggiudicatrice di diversi syndacates aderenti ai Lloyd's of London, le cui offerte siano state sottoscritte da un'unica persona, il Rappresentante Generale per il Paese.

-----

**Tar Calabria – Catanzaro, sez. I, 22 maggio 2017, n. 830. Pres. Salamone, Est. Tallaro**

**Diritto di accesso agli atti di una gara secretata.**

1. Spetta all'interprete il compito di stabilire se e come possa essere esercitato il diritto d'accesso per gli appalti secretati. Per fare ciò, occorre svolgere un'opera di bilanciamento tra l'interesse alla non divulgazione di notizie sensibili e il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., al cui esercizio l'accesso è finalizzato. L'opera di bilanciamento degli interessi, però, non può essere svolta in via generale e in astratto, ma va centrata sulla specifica vicenda storica all'attenzione dell'interprete.

-----

**Tar Calabria – Catanzaro, sez. I, 26 marzo 2017, n. 683. Pres. Salamone, Est. Iannini L'omessa dichiarazione di un precedente reato depenalizzato, ma non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016: conseguenze applicative.**

1. Nelle procedure di evidenza pubblica la dichiarazione non veritiera è un'autonoma causa di esclusione, che trova la sua base nell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in tema di autocertificazione, che prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, tra i quali vanno annoverati tanto l'ammissione

alla gara, quanto l'aggiudicazione. (Cfr. Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 11 gennaio 2017 n. 35; Tar Abruzzo, Pescara, 3 gennaio 2017 n. 6; Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016 n. 3581; Tar Sardegna, sez. I, 25 giugno 2016 n. 529; Tar Campania, Napoli, sez. I, 22 giugno 2016 n. 3231; Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2016 n. 2106; Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2016 n. 1412; Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2016 n. 802; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2014 n. 2289)

2. Quando la mancata dichiarazione relativa a precedenti condanne riguarda un reato depenalizzato, non rientrante tra quelli ostativi della partecipazione alla gara e concernente un fatto che, secondo le previsioni del Codice, non è rilevante ai fini della valutazione dell'integrità e dell'affidabilità dell'operato economico, non appare esatto parlare di mendacio, né di falso innocuo. Si tratta, invece, di omessa dichiarazione di un fatto irrilevante ai fini della gara, che il direttore tecnico non era tenuto a indicare.

3. Le norme europee non consentono di subordinare il diritto al risarcimento del danno all'accertamento del carattere colpevole della violazione delle norme che disciplinano i contratti di lavori, servizi e forniture. (Cfr. C.G.U.E., sentenza 30 settembre 2010, C314/09)

4. Il principio dell'irrelevanza dell'elemento soggettivo debba essere esteso anche agli affidamenti al di sotto della soglia di rilevanza per le norme dell'Unione europea, giacché altrimenti si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni che, sotto l'aspetto della responsabilità per danni, appaiono omogenee. (Tar Liguria, sez. II 23 febbraio 2016 n. 191; Tar Sicilia, Catania, sez. IV 22 novembre 2012 n. 2636; Cons. Stato sez. V 08 novembre 2012 n. 5686)

5. La partecipazione alle gare d'appalto comporta necessariamente dei costi che restano a carico delle imprese partecipanti, sia in caso di aggiudicazione che in caso di mancata aggiudicazione. Il ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla gara dall'impresa illegittimamente pretermessa comporterebbe un risarcimento per equivalente superiore alle perdite patrimoniali, giacché, oltre a beneficiare del risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima perdita del lucro e delle altre utilità che avrebbe conseguito ove il contratto fosse stato eseguito, essa otterrebbe la rifusione dei costi della partecipazione, che l'impresa esecutrice dell'appalto deve, invece, sopportare e portare a scomputo dell'utile derivante dall'esecuzione del contratto. (Cons. Stato, sez. V, 12 maggio, 2016 n. 1904; Tar Basilicata, 5 dicembre 2015 n. 707; Cons. Stato, sez. III, 10 aprile 2015 n. 1839).

-----  
**TAR CALABRIA – CATANZARO SEZ. I – sentenza 23 marzo 2017 n. 515** – Pres. Salamone, Est. Iannini

**Sull'esercizio del potere di autotutela in ipotesi di clausole contraddittorie negli atti preliminari alla gara; Sulla prevalenza dell'interesse economico pubblico su quello privato; Sul risarcimento dei danni nel principio di affidamento.**

Qualora nella predisposizione degli atti precedenti all'indizione della gara, la stazione appaltante sia incorsa in errori materiali che comportino un eccessivo esborso di denaro pubblico, la stessa può annullare il decreto di indizione della gara e gli atti a questo successivi, ricorrendo al potere di autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della Legge n. 241 del 1990. La legittimità di tale annullamento d'ufficio si radica nell'esigenza di evitare che l'aggiudicazione e la successiva stipulazione del contratto conducano all'esborso ingiustificato di risorse pubbliche.

In simili ipotesi le ragioni di interesse pubblico a fondamento dell'esercizio del potere di autotutela fanno leva sulla assoluta prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato, tale che – come dalla giurisprudenza più volte affermato – deve considerarsi *in re ipsa* l'interesse pubblico volto ad evitare l'indebito esborso di denaro pubblico in favore dei privati.

In tema di risarcimento del danno a seguito di atto di autotutela, laddove l'autorità abbia commesso errori materiali nella predisposizione della *lex specialis* di gara, sussiste di per sé una violazione degli

obblighi precontrattuali nei confronti di quei soggetti che abbiano fatto affidamento sulla correttezza, buona fede e professionalità dell'amministrazione aggiudicatrice, nei limiti però del c.d. interesse negativo.

-----

**TAR CALABRIA – CATANZARO SEZ. I – sentenza 20 marzo 2017 n. 467** – Pres. Salamone, Est. Tuccillo

**Sulla discrezionalità delle stazioni appaltanti per l'individuazione dei criteri di selezione del contraente; sulla discrezionalità tecnica della commissione aggiudicatrice in sede di valutazione delle offerte.**

Per la determinazione dei criteri da individuare per selezionare i soggetti concorrenti, le amministrazioni godono di una ampia sfera di discrezionalità; sicché questa può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, solo ed esclusivamente nelle ipotesi di illogicità o irragionevolezza oppure quando essa determini una violazione della trasparenza del bando e della possibilità di partecipazione alla gara ovvero di comprensione delle relative clausole.

La discrezionalità tecnica che informa la procedura ad evidenza pubblica non consente al giudice un sindacato nel merito circa le valutazioni delle offerte effettuate dalla commissione aggiudicatrice, salvo i casi in cui le stesse siano inficiate da evidenti profili di erroneità, illogicità o sviamento.

-----

**TAR CALABRIA – CATANZARO SEZ. I – sentenza 27 febbraio 2017 n. 339** – Pres. Salamone, Est. Lo Sapio

**Sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione ed il relativo controllo sul possesso; Sui motivi di esclusione.**

In virtù della *ratio* della norma che, attraverso i sistemi di qualificazione, mira a garantire che alle procedure ad evidenza pubblica partecipi chi possiede in senso sostanziale i requisiti richiesti dal bando, è necessario che i requisiti di qualificazione sussistano non solo al momento della presentazione dell'offerta, ma che permangano senza soluzione di continuità in ogni fase successiva del procedimento di gara; per quanto attiene al termine di 10 giorni per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (ex art. 48 d.lgs. 163/2006), è da considerarsi perentorio stanti le ragioni di speditezza e celerità che connotano tale fase endoprocedimentale con le successive.

Il momento in cui la stazione appaltante verifica il possesso del requisito della regolarità fiscale è quello della partecipazione dell'operatore economico alla gara, fermo restando che tale requisito permanga per tutto il corso del suo svolgimento.

-----

**TAR CALABRIA – CATANZARO SEZ. I – sentenza 02 febbraio 2017 n. 145** – Pres. Salamone, Est. Tallaro

**Sull'offerta difforme rispetto ai requisiti del bando; Sull'interesse all'impugnazione degli atti di gara da parte del soggetto legittimamente escluso.**

E' pienamente legittima l'esclusione dalla gara, avvenuta ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, dell'operatore economico che presenta un'offerta difforme rispetto alle previsioni del bando.

L'impresa partecipante alla gara che sia stata esclusa in maniera legittima non può proporre censure verso gli atti di gara. Tale soggetto, infatti, rimane così privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche di quello che gli consentirebbe di contestare le risultanze e la legittimità delle singole scansioni procedurali. Il suo diviene un interesse di mero fatto alla caducazione dell'intera procedura di selezione del contraente al fine di poter presentare la sua offerta nell'eventualità di una nuova riedizione della gara.

-----  
**TAR CALABRIA – CATANZARO SEZ. I – sentenza 13 febbraio 2017 n. 232** – Pres. Salamone, Est. Tuccillo

**Sulla indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale; Sulla natura della sanzione per il soccorso istruttorio.**

Nelle ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato prescritto nella *lex specialis* di gara, il concorrente può essere escluso solo dopo che lo stesso sia stato invitato dalla stazione appaltante a regolare l'offerta nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio. Si attribuisce così rilevanza al dato sostanziale piuttosto che a quello formale, con la conseguenza che la mera violazione formale della separata indicazione degli oneri di sicurezza non può dar luogo all'esclusione automatica del concorrente, salvo che la violazione non si traduca in un vizio sostanziale che vada ad incidere su un elemento essenziale dell'offerta già presentata.

La sanzione pecuniaria comminata a seguito del soccorso istruttorio fa sorgere un rapporto obbligatorio fra stazione appaltante e operatore economico sussumibile pacificamente fra le obbligazioni di diritto civile. Come tale questa può estinguersi al momento dell'esatto adempimento dell'obbligazione ovvero tramite gli altri modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, fra i quali la compensazione legale. Allorquando, pertanto, l'impresa sia titolare nei confronti della S.A. di una situazione giuridica favorevole, di credito, avente i requisiti della certezza, omogeneità, liquidità ed esigibilità, la sanzione pecuniaria può estinguersi ai sensi delle disposizioni in tema di compensazione legale (artt. 1241 e ss. c.c.);

La stazione appaltante, allorché si ravveda in tempi differenti dell'esistenza di diversi vizi tutti superabili mediante il ricorso al soccorso istruttorio, ben potrà utilizzare tale potere più volte prescrivendo un'unica e sola sanzione pecuniaria, stante l'obbiettivo dell'istituto volto a tutelare i concorrenti e la *par condicio* fra gli stessi.

-----  
**TAR CALABRIA – CATANZARO SEZ. I – sentenza 19 gennaio 2017 n. 75** – Pres. Salamone, Est. Lo Sapio

**Sulle concessioni di gestione aeroportuali; Sui metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni; Sui contratti sotto soglia comunitaria; Sulla suddivisione in lotti.**

Nel Codice dei contratti pubblici non si rinviene alcuna norma dalla quale desumere una "sottrazione" per specialità dell'intero comparto delle concessioni aeroportuali dalla sua sfera di applicazione.

L'ambito oggettivo di applicazione del Codice è determinato con precise e puntuali disposizioni, specificando le tipologie di contratti esclusi e prevedendo norme peculiari per particolari tipi di concessioni ( ad es. quelle autostradali), ma da nessuna parte è evincibile una esclusione dall' ambito di applicazione del Codice della complessa categoria delle concessioni di gestione aeroportuali.

La disposizione di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 costituisce una innovazione normativa nodale della disciplina complessiva delle concessioni, poiché consente - mediante l'obbligo informativo analitico sul "metodo di calcolo del valore stimato", posto in capo al concedente, a cui favore gioca l'asimmetria cognitiva in relazione ai servizi messi a gara - la formulazione di una consapevole proposta di progetto, che come tale sia idonea a perseguire l'equilibrio economico finanziario in cui si sintetizza lo "scambio" contrattuale tra impresa e amministrazione. Anche per via della sua collocazione normativa tale disposizione deve considerarsi norma di dettaglio, applicabile come tale solo alle concessioni sopra la soglia comunitaria.

Ai contratti sotto soglia restano peraltro pienamente applicabili i principi di cui all'art. 30, co. 1, D. Lgs. 50/2016, nonché quello di rotazione e di *favor participationis* delle microimprese, piccole e medie imprese. Il principio di pubblicità e trasparenza, richiamato espressamente dallo stesso art. 30 che per gli adempimenti pubblicitari rinvia "alle modalità indicate nel presente codice" (artt. 72 e 73 D. Lgs. 50/2016), risulta violato laddove sia stata omessa nel bando di gara l'indicazione del valore stimato della concessione, ritenuto elemento essenziale; né alla pubblicità sulla piattaforma digitale della stazione appaltante può attribuirsi efficacia surrogatoria o alternativa rispetto alle modalità di pubblicazione del bando dettagliatamente indicate nelle norme sopra richiamate.

Con l'indicazione di un criterio di preferenza a favore dell'operatore che partecipi per entrambi i lotti, anche qualora le singole offerte da esso presentate su ciascun lotto abbiano ottenuto un punteggio inferiore rispetto alle offerte di altri concorrenti, con il solo limite – genericamente indicato – che "entrambe le offerte risultino idonee e convenienti in relazione all'oggetto della concessione", l'amministrazione si è riservata un così ampio potere discrezionale, difficilmente sindacabile in concreto, tale da pregiudicare *ex ante* la consapevole partecipazione degli operatori che per dimensioni e capacità possano competere solo su uno dei lotti. Tale clausola collide con il principio generale di garanzia della "qualità" della prestazione indicato tra quelle chiave cui va informata la selezione pubblica *ex art. 30, co. 1, D. Lgs. 50/2016* e, nello specifico, anche con il principio del *favor participationis* delle piccole e medie imprese, di cui la suddivisione in lotti costituisce una specifica applicazione.

-----  
**TAR CALABRIA – CATANZARO SEZ. I – sentenza 19 gennaio 2017 n. 75** – Pres. Salamone, Est. Iannini

### **Sui motivi di esclusione; Sulla non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.**

Qualora un'impresa abbia commesso un grave errore nell'esercizio delle attività professionali tale da portare alla risoluzione del contratto, sulla base di un criterio di buona fede in senso oggettivo, è ravvisabile un obbligo dichiarativo a carico dell'impresa a vario titolo partecipante alla gara. A nulla rileva, a tal fine, se lo scioglimento del vincolo contrattuale sia stato attuato mediante mutuo consenso, piuttosto che attraverso risoluzione unilaterale da parte del creditore della prestazione non eseguita in modo esatto, non essendo revocabile in dubbio che lo scioglimento del rapporto sia stato dovuto al venir meno della fiducia conseguente al rilevato inadempimento.

Un vizio nella dichiarazione che la rende non veritiera da parte di un concorrente, non può essere emendato facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, dovendosi fare applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 455 del 2000 che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione stessa. La produzione degli effetti di cui all'art. 75 citato, comporta l'automatica esclusione dalla gara del soggetto dichiarante.

-----

**TAR CALABRIA – CATANZARO SEZ. I – sentenza 04 aprile 2017 n. 565** – Pres. Salamone, Est. Lo Sapio

**Sulla mancata indicazione degli oneri di sicurezza nell'offerta economica; Sul principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica.**

Per le gare bandite anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. del 2016, nelle ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l'offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l'esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l'offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio. Legittima la non esclusione che – in mancanza di un doveroso soccorso istruttorio – sarebbe stata illegittima per contrarietà ai principi di trasparenza e certezza del diritto.

Sul punto è da condividere l'orientamento più aderente al principio eurounitario della massima partecipazione possibile e dell'applicazione non formalistica delle regole di gara. L'indicazione dei tempi di esecuzione della prestazione nell'offerta tecnica non comporta affatto la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica; peraltro, alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione, una determinazione rigorosa in tal senso eventualmente contenuta nella *lex specialis* sarebbe contraria alla disciplina normativa.

-----

**TAR CALABRIA – CATANZARO SEZ. I – sentenza 15 giugno 2017 n. 963** – Pres. Salamone, Est. Lo Sapio

**Sull'interesse all'impugnazione di un bando di gara; Sui requisiti di natura economica-finanziaria nelle concessioni sotto soglia.**

Fermo restando il potere dell'amministrazione di prevedere requisiti di capacità anche particolarmente rigorosi o superiori a quelli previsti dalla legge, è esercitabile il sindacato giudiziale, attivato con l'impugnazione immediata del bando di gara, qualora tali requisiti siano manifestamente sproporzionati, discriminanti e abnormi, in relazione all'oggetto complessivo del contratto e delle sue peculiarità.

La previsione di requisiti di partecipazione, di natura economico-finanziaria, vale a perimetrare la platea dei potenziali partecipanti, e se tali requisiti sono manifestamente sproporzionati "per eccesso" rispetto ai contenuti della gara, il bando di gara ha una immediata efficacia lesiva. La valutazione di manifesta sproporzionalità deve tener conto di due fattori: il valore complessivo del servizio messo a gara, e la circostanza che, trattandosi di una concessione di servizi e non di un appalto, tale valore è solo "stimato". La previsione di un fatturato tre volte maggiore del valore stimato non risulta

manifestamente irragionevole, considerato che il fulcro della concessione è il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo e che, sotto questo profilo, il fatturato globale ottenuto in un triennio di svolgimento di servizi analoghi a quelli messi a gara contribuisce a garantire l'affidabilità del contraente, ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario nell'intero periodo di efficacia del servizio.

-----  
**TAR CALABRIA – CATANZARO SEZ. I – sentenza 28 giugno 2017 n. 1010** – Pres. Salamone, Est. Iannini

**Sulla difformità fra offerta tecnica e *lex specialis*; Sul soccorso istruttorio.**

Laddove si ravvisi difformità dell'offerta tecnica rispetto a quanto richiesto dalla *lex specialis*, la stazione appaltante non ha altra strada che disporre l'esclusione della concorrente. Ogni diversa soluzione sarebbe in contrasto con il principio della *par condicio competitorum*, in quanto comporterebbe la correzione di una lacuna dell'offerta della concorrente, al fine di renderla conforme alle previsioni della *lex specialis*. A tal proposito va tenuto presente che corollario del principio ora richiamato è il principio di autoreponsabilità, che impone al concorrente di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella formulazione dell'offerta. Né l'esclusione può considerarsi in contrasto con il principio del *favor participationis*, che risulta sicuramente recessivo di fronte al rischio di alterazione dell'equilibrio fra concorrenti.

La giurisprudenza è assolutamente ferma nel ritenere la non praticabilità del soccorso istruttorio in tutte le ipotesi in cui le difformità che importino l'esclusione dalla gara attengano all'offerta economica o all'offerta tecnica.

-----  
(1) Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2017 n. 1927; Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2017 n. 1429; Tar Liguria, sez. II, 28 febbraio 2017 n. 145; Tar Piemonte, sez. II, 4 febbraio 2017 n. 181; con particolare riferimento alle previsioni del Codice dei contratti abrogato, Tar Napoli, sez. V, 20 ottobre 2016 n. 4802; Tar Lazio, Latina, 30 giugno 2016 n. 456; Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2016 n. 801; Cons. Stato, Ad. Plen., 2 novembre 2015 n. 9.

## **Elettorale**

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sentenza 26 gennaio 2017, n. 80** – Pres. Salamone, est. Tallaro – Ferro (Avv. Clarizia, Pullano) c. Regione Calabria (Avv. Manna, Ventrice, Talarico) e altri (Avvocatura) nei confronti di Mangialavori (Avv. Morbidelli, Luciano) e Morrone (Avv. Morcavallo) – (accoglie).

**Elezioni Regionali – Candidato presidente non eletto – Ripartizione dei seggi – Modalità alternative – Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n.1 – Legge 17 febbraio 1968, n. 108 – Computo cifra elettorale – Percentuale dei seggi assegnati – Accoglie.**

Il rinvio operato dall'art. 1, comma 2 l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, all'art. 5, comma 1 l.cost. 22 novembre 1999, n. 1, con esclusione dell'ultimo periodo, stabilisce che deve essere proclamato eletto alla carica

di consigliare il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Per individuare quale seggio sia da attribuire al candidato alla carica di Presidente non eletto si deve procedere secondo una delle due modalità alternative stabilite dalla legge costituzionale, a seconda che si sia verificata o meno l'ipotesi prevista all'art. 15, comma XIII, n. 3), l. 17 febbraio 1968, n. 108, cioè l'aver conseguito, da parte del gruppo di liste o dei gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, di una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio.

-----  
**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sentenza 20 maggio 2017, n. 804** – Pres. Salamone, est. Durante – Arcuri (Avv. Stanganelli) c. Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lamezia Terme e Comune di Maida (n.c.) e U.T.G. Prefettura di Catanzaro (in proprio) – (accoglie).

**Elezioni Comunali – Incandidabilità – D.lgs. 31 dicembre 2012, n.235 – Regime transitorio – Applicazione della pena su accordo delle parti – 444 c.p. – Carattere premiale – Diversità delle sentenze di condanna – Accoglie.**

Il disposto dell'art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012, in deroga al regime che sarebbe stato altrimenti applicabile in ossequio all'art. 11 cit. delle preleggi, esclude la rilevanza ostativa delle sentenze di patteggiamento anteriori alla data della sua entrata in vigore, così introducendo un regime di favore limitato alle sole fattispecie di applicazione della pena su accordo delle parti, ex art. 444 c.p.p., e confermando il diverso regime temporale applicabile con riguardo alle sentenze di condanna. Tale differenziazione è coerente con la caratterizzazione premiale che permea l'istituto del patteggiamento, dalla quale discende l'esigenza di evitare conseguenze negative non preventivamente valutate e ponderate dall'imputato al momento della prestazione del consenso (1).

-----  
(1) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2013 n. 695, Cass. pen., Sez. un., 27 maggio 2010 n. 35738 e Sez. III, 17 aprile 2002 n. 905.

-----  
**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sentenza 20 maggio 2017, n. 805** – Pres. Salamone, est. Tallaro – Gallo e altri (Avv. Zicaro) c. II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cosenza - Sede di San Marco Argentano, (Prefettura) e U.T.G. Prefettura di Cosenza (n.c.) – (Rigetta).

**Elezioni Comunali – Invalidità autenticazione delle firme – Elemento essenziale per la presentazione delle liste – Non giustificata la sanatoria postuma – Par condicio dei partecipanti – Rigetta.**

Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile *aliunde* - della presentazione della lista o delle candidature (1).

Il principio del *favor participationis* non può giustificare la sanatoria a mezzo di dichiarazione postuma da parte del funzionario, anche con riferimento allo speculare e prevalente principio della *par condicio* dei partecipanti alla competizione elettorale né può ritenersi dirimente l'asserita imputabilità dell'inadempimento al funzionario autenticante, atteso che le norme si presumono conosciute anche dai sottoscrittori, i quali ben possono, a mezzo dell'utilizzo dell'ordinaria diligenza, verificarne il rispetto.

---

(1) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2920; Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 282

-----

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sentenza 13 ottobre 2017, n. 1524** – Pres. Salamone, est. Tallaro – Gallo e altri (Avv. Zicaro) c. II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cosenza - Sede di San Marco Argentano, (Prefettura) e U.T.G. Prefettura di Cosenza (n.c.) – (Rigetta).

**Elezioni Comunali – Autenticazione schede in numero superiore – Non significativa per dedurre illegittimità operazioni – Rigetta**

La presenza di un numero di schede superiore a quella che dovrebbe risultare non è significativa per dedurre l'illegittimità delle operazioni elettorali, bensì di probabile erronea compilazione del dato. Sicché può escludersi la sussistenza di vizi, senza che vi sia la necessità di procedere alla verifica delle operazioni svolte nelle Sezioni (1).

---

(1) TAR Calabria, Sez. I, 29 giugno 2016, n. 1377; TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 12 giugno 2015, n. 1085; TAR Calabria, Sez. II, 28 novembre 2012, n. 1085.

-----

**TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sentenza 26 ottobre 2017, n. 1602** – Pres. Salamone, est. Tuccillo – De Simone e altri (Avv. Gualtieri) c. Comune di Longobucco (Avv. Morcavallo), Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Cosenza (Avvocatura) – (Rigetta).

**Elezioni Comunali – Riconoscibilità dell'elettore – Anomalie del voto – Da valutare caso per caso – Rigetta**

L'elemento della riconoscibilità dell'elettore, quale causa di nullità del voto, deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore, occorse nell'indicare un determinato simbolo, nell'apporre il croceseigno o nell'indicare il nominativo del candidato suffragato.

**Varie**

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 5 dicembre 2017, n. 1882. Pres. Salamone, Est. Tuccillo** – Comune di Strongoli (Avv.ti Mirigliani e Pitaro) c. G. Del Gallo di Roccagiovine (Avv.ti P. Vallone, T. Vallone e Codacci Pisanelli) e A. Del Gallo di Roccagiovine (Avv. O. Morcavallo) – (in parte accoglie e in parte respinge).

**1. Edilizia ed urbanistica – Interruzione giudizio ordinario per difetto di giurisdizione – Riassunzione dinanzi al Giudice Amministrativo.**

**2. Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Convenzione edilizia – Variazione programma di fabbricazione - Aspettative non qualificate degli interessati.**

**3. Edilizia ed urbanistica - Risarcimento danni per inadempimento della convenzione edilizia - Natura contrattuale della convenzione - Risarcibilità del costo delle opere inutilmente eseguite.**

1. In caso di interruzione del processo, avente ad oggetto più cause riunite, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti impedisce l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse, dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione, si siano costituite in giudizio e abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già oggetto del giudizio interrotto, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda ad un'autonoma riassunzione<sup>1</sup>.

2. La pubblica amministrazione, dopo l'approvazione di un piano di lottizzazione relativo ad una porzione del territorio comunale, ma prima della stipulazione della convenzione edilizia, è legittimata a rideterminare i parametri urbanistici e pianificatori afferenti alla medesima area, apportando le dovute modifiche al c.d. programma di fabbricazione. Infatti, il predetto piano ha natura meramente programmatoria e, dunque, è idoneo ad ingenerare nei privati aspettative giuridicamente qualificate, in ordine al regime urbanistico delle aree comprese nello strumento attuativo<sup>2</sup>.

3. Le convenzioni edilizie, di cui alla Legge n. 765/67, hanno natura contrattuale e, pertanto, in caso di risoluzione per inadempimento della P.A., il privato ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione della convenzione, in funzione ripristinatoria dello *status quo ante*. Tuttavia, i danni risarcibili non sono commisurati alle utilità che il privato si poteva aspettare da una puntuale esecuzione della convenzione, ma comprendono esclusivamente il costo delle opere di urbanizzazione inutilmente eseguite in forza del contratto inadempito e dell'originario programma di edificabilità<sup>3</sup>.

-----  
**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 5 gennaio 2018, n. 21. Pres. Salamone, Est. Tuccillo – Tarsia (Avv.ti Petrillo e Vaccarella) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura Distret. dello Stato di Catanzaro) – (respinge).**

**1. Pubblico impiego non contrattualizzato – Competenza territoriale inderogabile – Criterio della sede di servizio ex art. 13, comma 2, c.p.a. .**

**2. Pubblico impiego non contrattualizzato – Personale prefettizio - Effetti giuridici delle progressioni di carriera ex art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010.**

**3. Pubblico impiego non contrattualizzato – Conformità ai principi di cui all'art. 3 Cost. – Sul blocco stipendiale previsto per i viceprefetti promossi dal 2011 al 2013.**

**4. Pubblico impiego non contrattualizzato – Conformità ai principi di cui all'art. 36 Cost. – Sul trattamento economico dei viceprefetti promossi dal 2011 al 2013.**

**5. Pubblico impiego non contrattualizzato – Conformità ai principi di cui all'art. 38, comma 2, Cost. – Sul trattamento pensionistico dei viceprefetti promossi dal 2011 al 2013.**

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass. sentenza n. 11686/2014.

<sup>2</sup> Cfr. Cons. St. sentenza n. 2630/2009.

<sup>3</sup> Cfr. Cass. sentenza n. 364/2014.

## **6. Pubblico impiego non contrattualizzato – Trattamento economico complessivo del personale prefettizio – Sul diritto dei viceprefetti promossi dal 2011 al 2013 a percepire le componenti stipendiali accessorie.**

1. A norma dell'art. 13, comma 2, c.p.a., nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio. L'ambito operativo della predetta norma è costituito dalle controversie tra impiegato/dipendente ed amministrazione/datore di lavoro, aventi ad oggetto pretese relative al rapporto di pubblico impiego<sup>4</sup>.

2. Premesso che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, il personale della carriera prefettizia è espressamente incluso nel novero dei dipendenti pubblici sottratti alla contrattualizzazione del relativo rapporto di lavoro, alla suddetta categoria si applica il temporaneo blocco degli effetti economici della progressione di carriera, per gli anni 2011 – 2013, così come stabilito dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 (cfr. *“Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”*). Come chiarito dalla Corte Costituzionale<sup>5</sup>, la locuzione “progressioni di carriera comunque denominate”, contenuta nel predetto art. 9, comma 21, si riferisce a tutti i tipi di avanzamento di carriera e ricomprende “anche quelli che presuppongono l'esercizio di un'elevata discrezionalità nella scelta tra i candidati provenienti dai gradi inferiori”.

3. La disposizione di cui all'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, nella parte in cui stabilisce che le progressioni di carriera avvenute negli anni 2011 – 2013 non determinano effetti economici per i dipendenti pubblici non contrattualizzati, è conforme al dettato di cui all'art. 3 Cost. . Secondo la Corte Costituzionale<sup>6</sup>, i criteri oggettivi della maggiore anzianità di servizio<sup>7</sup> e della maggiore anzianità nel grado<sup>8</sup> possono giustificare trattamenti economici differenziati; inoltre, in presenza di particolari esigenze di politica economica, è possibile comprimere temporaneamente gli effetti retributivi della progressione di carriera, senza che ciò determini la violazione dei principi di cui all'art. 3 Cost. (si pensi al caso dei viceprefetti promossi fra il 2011 e il 2013).

4. La disposizione di cui all'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, nella parte in cui stabilisce che le progressioni di carriera avvenute negli anni 2011 – 2013 non determinano effetti economici per i dipendenti pubblici non contrattualizzati, è conforme al dettato di cui all'art. 36 Cost. . In relazione a tale norma, la Corte Costituzionale<sup>9</sup> ha stabilito che è necessario compiere una valutazione complessiva della retribuzione, ai fini del giudizio di sufficienza e proporzionalità della stessa al lavoro prestato: pertanto, bisogna tener conto non solo della componente stipendiale di base, ma anche di altre due voci volte a compensare rispettivamente le funzioni esercitate e i risultati conseguiti. In particolare, i viceprefetti promossi nell'arco temporale che va dal 2011 al 2013, pur non avendo usufruito dell'aumento di stipendio previsto in relazione a tale qualifica, hanno percepito un trattamento economico complessivo conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, nonché commisurato al contenuto effettivo delle mansioni svolte e agli esiti raggiunti nell'esercitarle.

5. La disposizione di cui all'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, nella parte in cui stabilisce che le progressioni di carriera avvenute negli anni 2011 – 2013 non determinano effetti economici per i

---

<sup>4</sup> Cfr. Cons. Stato, A.P., 11 dicembre 2012, n. 37.

<sup>5</sup> Cfr. Corte Cost., 12 dicembre 2013, n. 304.

<sup>6</sup> Cfr. Corte Cost. sentenza n. 96/2016.

<sup>7</sup> Cfr. Corte Cost. sentenza n. 304/2013.

<sup>8</sup> Cfr. Corte Cost. sentenza n. 154/2014.

<sup>9</sup> Cfr. Corte Cost. sentenze n. 96/2016, n. 154/2014, n. 310/2013 e 304/2013).

dipendenti pubblici non contrattualizzati, è conforme al dettato di cui all'art. 38, comma 2, Cost. . In particolare, non solo la retribuzione, ma anche il trattamento pensionistico – inteso come retribuzione differita – spettante ai viceprefetti promossi fra il 2011 e il 2013 deve essere quantificato nel rispetto dei principi di proporzionalità, corrispettività ed adeguatezza<sup>10</sup>.

6. A norma dell'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 139/00, il trattamento economico complessivo del personale prefettizio si articola in una componente stipendiale di base e in due componenti stipendiali accessorie, correlate rispettivamente alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, nonché ai risultati conseguiti. Come chiarito dalla Corte Costituzionale<sup>11</sup>, dette componenti accessorie non possono essere cristallizzate nel loro esatto ammontare, in quanto assolvono la funzione di adeguare la retribuzione al contenuto effettivo delle mansioni esercitate, in conformità al disposto di cui all'art. 36 Cost. . Con riguardo ai viceprefetti nominati dal 2011 al 2013, è corretto riconoscere in loro favore l'incremento della retribuzione di posizione e di quella di risultato, a decorrere dal conferimento dei rispettivi incarichi dirigenziali.

---

<sup>10</sup> Cfr. Corte Cost. sentenze n. 96/2016 e n. 70/2015.

<sup>11</sup> Cfr. Corte Cost. sentenza n. 304/2013.

## Massime II Sezione

### Edilizia e Urbanistica

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 19 ottobre 2017 n. 1557** – Pres. ed Est. Durante – Cairola (Avv. Tolomeo) c. Comune di Sellia Marina (Avv. Izzo) – (accoglie).

**1. Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Per opere da realizzare su aree demaniali – Contributo di costruzione – Non è dovuto ex art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Ragioni.**

**2. Giurisdizione e competenza – Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Contributo di costruzione – Controversie in materia – Rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. ed attengono a posizioni di diritto soggettivo.**

1. Ai sensi dell'art. 17 del **D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380**, il contributo di costruzione non è dovuto su opere che sorgono in area demaniale, atteso che la quota di contributo commisurata al costo di costruzione integra una prestazione di natura paratributaria, determinata tenendo conto della produzione di ricchezza generata dallo sfruttamento del territorio, che non è ravvisabile nelle costruzioni su area demaniale, in quanto insuscettibili di commercializzazione e destinate a ricadere, alla cessazione del rapporto di concessione dell'area demaniale, in proprietà all'amministrazione concedente (1).

2. Le controversie che hanno ad oggetto la legittimità o meno del contributo relativo a concessione edilizia vertono sull'esistenza o sulla misura di una obbligazione direttamente stabilita dalla legge, sicché l'atto con cui l'amministrazione comunale provvede in merito alla determinazione del contributo concessorio non ha natura autoritativa e la posizione del soggetto nei cui confronti è richiesto il pagamento, è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Conseguentemente, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia ha per oggetto sia le controversie inerenti all'an, sia quelle inerenti al quantum della pretesa contributiva (2).

---

(1) Cfr. T.A.R. Sicilia – Palermo, sent. n. 2144/2016, T.A.R. Marche, sent. n. 862/2015. In applicazione del principio è stata annullata la ingiunzione di pagamento con la quale un Comune aveva intimato il pagamento del contributo di costruzione relative ad opere edilizie realizzate per uno stabilimento balneare insistente su area demaniale attribuita in concessione. E' stata ritenuta irrilevante la circostanza per cui la ricorrente aveva in parte corrisposto delle somme a titolo di costo di costruzione, non potendo configurarsi in tale comportamento una sorta di acquiescenza alle pretese dell'amministrazione (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 171/2013).

(2) Cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, sent. n. 389/2014. Ed invero, ha precisato la giurisprudenza più recente che, ai sensi dell'art. 17 del **D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380**, il contributo di costruzione non è dovuto su opere che sorgono in area demaniale, atteso che la quota di contributo commisurata al costo di costruzione integra una prestazione di natura paratributaria, determinata tenendo conto della

produzione di ricchezza generata dallo sfruttamento del territorio, che non è ravvisabile nelle costruzioni su area demaniale, in quanto insuscettibili di commercializzazione e destinate a ricadere, alla cessazione del rapporto di concessione dell'area demaniale, in proprietà all'amministrazione concedente (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 2144/2016, i e T.A.R. Marche, sent. n. 862/2015).

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 16 giugno 2017 n. 967** – Pres. Est. Durante – Campeggio Internazionale S.n.c. (Avv. Marengi) c. Comune di Diamante ed altro (AvvCetraro) – (rigetta).

**La chiusura di vani aperti è qualificabile come intervento di trasformazione urbanistica.**

**EDILIZIA E URBANISTICA - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - in genere.**

La chiusura di vani aperti, determinando l'ampliamento della superficie abitabile e un nuovo locale autonomamente utilizzabile, è qualificabile come intervento di trasformazione urbanistica, per la sua destinazione ad uso non limitato nel tempo e per l'alterazione prodotta nello stato del territorio. Pertanto, essa dev'essere necessariamente preceduta dal rilascio della concessione edilizia, non essendo né una ristrutturazione, né un intervento di manutenzione straordinaria.

**TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II - sentenza 2 maggio 2017, n. 708** - Pres. Schillaci, Est. Sidoti – Furfaro (Avv. Cannatà) c. Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia (n.c.) e Ditta Leopoldo Sorriso (n.c.) – (accoglie) - A cura di Giuseppina Alessandra Sidoti

**Sulla possibilità per il proprietario di terreni occupati illecitamente dalla P.A. di chiedere, al posto della restituzione del fondo, il risarcimento dei danni e sui criteri per la commisurazione del danno per equivalente e del danno da mancata disponibilità.**

1. Quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c., con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sulla occupazione contra ius, ovvero dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene; l'illecito permanente viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) della rinuncia abdicativa (e non traslativa) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) di una compiuta usucapione; e) di un provvedimento emanato ex art. 42 bis t.u. espr.

2. A fronte di un'occupazione illegittima e della mancanza di un legittimo atto di acquisizione (come nel caso ove a seguito della dichiarazione di p.u. non ha fatto seguito il decreto di espropriazione nei termini), il proprietario, fermo restando il diritto alla restituzione del bene, non costituendo la realizzazione dell'opera pubblica un impedimento alla possibilità di restituire l'area illegittimamente appresa (1), può ben chiedere il solo risarcimento del danno subito, rinunciando in tal modo alla proprietà del bene ed alla sua restituzione (in quanto non interessato a quest'ultima).

3. Nel caso di occupazione illegittima di un fondo da parte della P.A., il danno per equivalente va commisurato al valore del terreno prendendo come riferimento il valore medio indicato nelle banche dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate del Comune interessato, al momento del deposito del ricorso introduttivo, con cui è stata manifestata implicitamente la volontà dismissiva del diritto di proprietà (2); quanto al danno da mancata disponibilità, esso può essere determinato applicando analogicamente quanto previsto dall’art. 42 bis co. 3 DPR n. 327/2001 nella misura del 5% del valore del terreno, come sopra determinato, per ogni anno di occupazione illegittima (ovvero a decorrere dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora questa prima fase sia rimasta integra, come appare nel caso in questione) sino al momento in cui ha richiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno (3); trattandosi di un debito di valore, su tale somma dovranno essere corrisposti interessi legali e rivalutazione, anno per anno, sino alla data di liquidazione dell’importo così determinato.

---

(1) Cfr. Corte cost., 8 ottobre 2010 n. 293; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5844

(2) Cfr. T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, 16 febbraio 2017, n. 253.

(3) Cass. S.U. 19 gennaio 2015, n. 735, (4) E’ stato specificato che la rinuncia abdicativa su suolo irreversibilmente trasformato, che muove la presente richiesta risarcitoria, ha carattere meramente abdicativo (Cass. S.U. 19 gennaio 2015, n.735, Cons. St. Ad. Pl. n. 2/2016) e non traslativo, donde da essa non può conseguire, quale effetto automatico, l’acquisto della proprietà del fondo da parte dell’Amministrazione, che, sulla base dell’attuale assetto normativo e giurisprudenziale, può sicuramente avvenire sulla base del meccanismo di cui all’art.42-bis del T.U. sulle espropriazioni, dichiarato compatibile con i principi CEDU, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 30 aprile 2015

**TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II - sentenza 13 febbraio 2017, n. 198** - Pres. Schillaci, Est. Sidoti – Coluccio (Avv. Gualtieri, Verbaro) c. Comune di Simeri Cricchi (n.c.) – (rigetta).

**Edilizia – Piano casa – Interventi di ampliamento su immobili non residenziali – Possibilità in deroga agli strumenti urbanistici vigenti – Limiti.**

La possibilità concessa dal c.d. Piano casa, previsto dalla l. 13 maggio 2011, n. 10, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, di porre in essere interventi straordinari di ampliamento su immobili non residenziali in deroga agli strumenti urbanistici vigenti deve essere intesa in armonia con le previsioni del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che distingue tra variante allo strumento urbanistico e deroga agli strumenti urbanistici, quest’ultima riferita, dall’art. 14 dello stesso d.P.R. n. 380, esclusivamente ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi (1).

(1) Il Tar ha richiamato a supporto delle proprie conclusioni giurisprudenza formatasi sul punto. Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2011, n. 16591 ha affermato che “la deroga non può incidere sulle scelte di tipo urbanistico, potendo operare solo nel caso in cui l’area sia edificabile secondo le previsioni di piano, con la conseguenza che non può ritenersi ammissibile il rilascio di permessi in deroga, ad esempio, per aree a destinazione agricola o a verde pubblico o privato mancando in tal caso il presupposto dell’edificabilità dell’area necessario non per il rilascio in deroga del permesso di costruire ma per il permesso stesso”. Cons. St., sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5847, con riferimento alle disposizioni poi confluite nell’art. 14, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ha affermato che gli articoli “che disciplinano la possibilità di rilasciare concessioni edilizie in deroga ai piani regolatori ed alle norme di regolamento edilizio, vanno interpretati restrittivamente, nel senso che tali deroghe non possono travolgere le

esigenze di ordine urbanistico a suo tempo recepite nel piano, con la conseguenza che non possono essere oggetto di deroga le destinazioni di zona che attengono all'impostazione stessa del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici". Sul punto v. anche Tar Napoli, sez. II, 2 agosto 2016, n. 3989.

**TAR CALABRIA-CATANZARO, SEZ. II- sentenza 15 marzo 2017 n. 865** Pres. Schillaci - Est. Raganella- Sprinbok Limited Srl (Avv. Bruno) c. Comune di Praia A Mare, Responsabile Area Tecnica Urbanistica del Comune di Praia A Mare (Avv. K. Lamonica)- (accoglie).

### **Edilizia – Vincoli**

L'art. 20, comma 8, DPR 6 giugno 2001 n. 380, che prevede che, fuori dei casi in cui sussistono vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio – assenso. La formazione del provvedimento implicito non preclude al Comune di esercitare il poteri di autotutela, e segnatamente, il potere di annullamento, alle ordinarie condizioni previste dall'art. 21-novies l. n. 241/1990, espressamente richiamato.

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 7 luglio 2017 n. 1061. Pres. Durante, Est. Sidoti – Pullano (Avv. Santuori) c. Comune di Sorbo San Basile (Avv. Ferrari) – (respinge).**

**1. Edilizia ed urbanistica – Atti sanzionatori - Ordinanza di demolizione opere abusive – Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge 7 agosto 1990, n. 241.**

**2. Edilizia ed urbanistica – Atti sanzionatori – Ordinanza di demolizione opere abusive – Obbligo di motivazione ex art. 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Motivazione rafforzata.**

**3. Edilizia ed urbanistica – Ordinanza di demolizione opere abusive – Opere abusive realizzate dal concessionario – Cambio di destinazione d'uso – Avvio procedura di vendita da parte della P.A. .**

1. Gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordinanza di demolizione di opere abusive, in quanto atti caratterizzati da un contenuto rigidamente vincolato, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, di cui all'art. 7 Legge n. 241/90, senza alcun pregiudizio alle garanzie partecipative del privato(1).

2. L'ordine di demolizione di opere abusive, *species* del più ampio *genus* degli atti sanzionatori in materia edilizia, come ogni provvedimento amministrativo, deve essere motivato in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 241/90; tuttavia, attesa la natura di atto vincolato, non deve essere corredato, a pena di illegittimità, di una motivazione rafforzata, che indichi la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla demolizione, nonché prevalente rispetto agli interessi privati coinvolti: infatti, non è dato rinvenire alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva(2).

3. L'Amministrazione può emanare legittimamente un'ordinanza di demolizione di opere abusive, realizzate dal concessionario in assenza di permesso di costruire, anche se ha già avviato l'*iter* di alienazione dell'immobile dato in concessione e anche se è conoscenza della variazione di destinazione urbanistica stabilita dal privato.

(1) Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 aprile 2016 n. 2154; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 5 luglio 2016, n.1471.

(2) cfr. da ultimo, Cons. di St. sez. VI, 8 aprile 2016, n.1393; T.A.R. Calabria Catanzaro sez. II, 8 novembre 2016, n.2124.

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 20 giugno 2017 n. 1419. Pres. Durante, Est. Sidoti** – Sorrentino (Avv.ti Gualtieri e Verbaro) c. Comune di Serra San Bruno (n.c.) e Ottorino (n.c.) – (accoglie).

**1. Edilizia ed urbanistica – S.C.I.A. – Attività istruttoria della P.A. - Provvedimenti inibitori e repressivi ex art. 19, comma 3, primo periodo, Legge 7 agosto 1990, n. 241.**

**2. Edilizia ed urbanistica – S.C.I.A. – Intervento tardivo della P.A. ex art. 19, comma 4, Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Condizioni di cui all’art. 21- *nonies* - Onere motivazionale rinforzato.**

1. In materia edilizio – urbanistica, qualora venga presentata una S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) dal privato, l’Amministrazione ha il potere – dovere di compiere un’adeguata attività istruttoria, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e requisiti di cui all’art. 19, comma 1, Legge n. 241/90 e, in caso di carenza, adottare i provvedimenti inibitori e repressivi di cui all’art. 19, comma 3, primo periodo, Legge n. 241/90. Tuttavia, tale attività istruttoria non comporta l’obbligo in capo alla P.A. di effettuare complessi e laboriosi accertamenti, diretti a ricostruire le vicende riguardanti l’immobile o di ricercare d’ufficio od opporre al richiedente le pattuizioni limitative della proprietà che costui o il suo dante causa abbiano concluso con i terzi. Medesimi poteri istruttori spettano all’Amministrazione, nel caso di rilascio di titoli edilizi su istanza del richiedente<sup>12</sup>.

2. Ai sensi dell’art. 19, comma 4, Legge n. 241/90 (come novellato dall’art. 6, comma 1, Legge n. 124/15), in materia edilizia, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della S.C.I.A., l’Amministrazione può, comunque, adottare tardivamente provvedimenti inibitori e repressivi, in presenza delle condizioni di cui all’art. 21- *nonies* Legge n. 241/90, vale a dire nell’ipotesi in cui, oltre all’illegittimità della segnalazione, sussistano “*ragioni di interesse pubblico*” e siano tenuti in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Pertanto, l’intervento tardivo sulla S.C.I.A., modificando una realtà giuridica già cristallizzata dal decorso del tempo, deve costituire l’*extrema ratio* e deve essere giustificato dalla presenza, nel caso concreto, di superiori interessi pubblici, da indicare puntualmente nella motivazione del provvedimento di divieto. Infatti, in tal caso, sussiste un onere motivazionale rinforzato, che consiste non solo nel rendere conto dell’illegittimità in sé della segnalazione, ma anche delle esigenze che ne hanno imposto la rimozione.

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 21 marzo 2017, n. 500. Pres. Schillaci, Est. Durante** – Dieni e Rotundo (Avv. Grassellini) c. Comune di Catanzaro (Avv.ti De Siena, Durante e Molica) – (respinge).

**1. Edilizia ed urbanistica – Regolarità edilizia dei locali commerciali - Requisito di legittimità dell’esercizio commerciale - Sanzione amministrativa a carattere vincolato.**

1. Affinché l’esercizio di un’attività commerciale – nella specie, attività di autocarrozzeria - possa dirsi legittimo, è necessario che i locali ove la predetta attività viene svolta siano in possesso dei requisiti urbanistici prescritti dalla legge e, dunque, siano regolari rispetto alle norme edilizie ed urbanistiche. Pertanto, qualora venga accertata la mancata conformità dei locali commerciali alle norme suddette,

---

<sup>12</sup> Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 1997 n. 329.

la sanzione eventualmente comminata dalla P.A. assume natura di atto vincolato<sup>13</sup>- nella specie, ordine di sospensione dell'attività.

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 20 giugno 2017, n. 974. Pres. Durante, Est. Sidoti – Caligiuri e Amaddeo (Avv.ti Amaddeo e Romano) c. Comune di Catanzaro (Avv.ti Leone, Restuccia, Carnovale Scalzo) – (accoglie).**

**1. Edilizia ed urbanistica – Ordinanza di demolizione opere abusive – Sentenza penale di condanna – Provvedimento amministrativo – Giurisdizione giudice dell'esecuzione penale o giudice amministrativo.**

**2. Edilizia ed urbanistica – Ordinanza di demolizione opere abusive – Competenza della P.A. – Potere amministrativo autonomo.**

**3. Edilizia ed urbanistica – Atti sanzionatori – Ordinanza di demolizione opere abusive – Natura giuridica vincolata - Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge 7 agosto 1990, n. 241.**

**4. Edilizia ed urbanistica – Atti sanzionatori – Ordinanza di demolizione opere abusive – Natura giuridica vincolata - Motivazione rafforzata.**

**5. Edilizia ed urbanistica – Opere edilizie subordinate a permesso di costruire – Assenza permesso di costruire – Ordine demolitorio – Demolizione spontanea – Intervento surrogatorio della P.A. – Sanzione pecuniaria sostitutiva ex art. 33 T.U. Edilizia.**

**6. Edilizia ed urbanistica – Ordinanza di demolizione opere abusive – Identificazione oggettiva dell'abuso edilizio – Attività istruttoria della P.A. .**

1. Le questioni che riguardano direttamente ed esclusivamente un ordine demolitorio, impartito dal giudice penale con apposita sentenza di condanna, sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto spetta solo al giudice dell'esecuzione penale, di cui agli artt. 665 e ss. c.p.p., conoscere i profili applicativi di detto ordine. Viceversa, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in ordine a quei provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione, sulla base di un potere autonomo e concorrente rispetto a quello del giudice penale<sup>14</sup>.

2. La pubblica amministrazione è competente ad adottare un'ordinanza di demolizione, nel caso in cui quest'ultima non sia meramente attuativa ed esecutiva di un ordine demolitorio contenuto in una sentenza penale di condanna, ma sia espressione di un potere dell'Amministrazione autonoma e distinto rispetto a quello che la legge attribuisce al giudice penale.

3. Per quanto concerne gli atti sanzionatori di abusi edilizi, tra cui l'ordinanza di demolizione, l'Amministrazione non è tenuta a comunicare al privato l'avvio del procedimento, in quanto si tratta di atti vincolati e dovuti. Infatti, l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è tipica espressione dell'attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti hanno natura vincolata e, quindi, non devono essere preceduti dalla comunicazione ex art. 7 Legge n. 241/90. A riprova di ciò, si ricordi che l'ordinanza di demolizione, quale atto vincolato, deve essere

---

<sup>13</sup> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2014 n. 3793.

<sup>14</sup> T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 5 marzo 2015, n.1405.

necessariamente adottata dall'Amministrazione, una volta accertato il carattere abusivo delle opere, senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo all'autorità emanante<sup>15</sup>.

4. L'ordinanza di demolizione, in quanto atto sanzionatorio di abusi edilizi a carattere vincolato, non necessita di una motivazione rafforzata e, dunque, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti, né la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione: infatti, non è dato rinvenire alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva<sup>16</sup>.

5. A norma dell'art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/01 (T.U. Edilizia), gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, devono essere rimossi dal trasgressore nel termine indicato nell'ordine demolitorio; tuttavia, in caso di mancata demolizione spontanea ad opera del responsabile, spetta all'Amministrazione provvedervi a spese di quest'ultimo. In tale seconda fase, si inserisce il giudizio sintetico – valutativo, di natura discrezionale, dell'autorità competente, circa la rilevanza dell'abuso commesso, la sua incidenza sulla statica del fabbricato e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (cfr. art. 33, comma 2, T.U. Edilizia), sempre che vi sia stata una simile richiesta dell'interessato<sup>17</sup>.

6. L'ordine demolitorio deve identificare, con un sufficiente grado di chiarezza e di dettaglio, l'abuso edilizio che il responsabile deve demolire a proprie cure e spese, nonché – laddove sia possibile – lo *status quo ante* da ripristinare. Pertanto, è necessario preliminarmente che l'Amministrazione ponga in essere un'adeguata attività istruttoria, così da accertare con esattezza le opere edilizie abusive, che l'interessato deve rimuovere.

## **Elettorale**

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 17 maggio 2017 n. 788** – Pres. Est. Durante – Arena (Avv. Gualtieri, Verbaro, Maida) c. Comune di Satriano (n.c.) ed altro– (rigetta).

**Le invalidità delle firme in materia elettorale non assumono un rilievo meramente formale ELEZIONI - in genere - autenticazione delle firme - rilevanza - sanatoria successiva - impossibilità.**

In materia di elezioni, le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che

---

<sup>15</sup> Cfr. ex multis, Consiglio di Stato n. 1292/2014; Consiglio di Stato n. 2873/2013; Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo 2013, n. 1268; Cons. Stato sez. IV 12 aprile 2011, n. 2266; T.A.R., Perugia (Umbria), sez. I, 23/07/2014, n. 405.

<sup>16</sup> Cfr. da ultimo, Cons. di St. sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1393; T.A.R. Calabria Catanzaro sez. II, 8 novembre 2016, n. 2124.

<sup>17</sup> Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IV, 6.10.2016 n. 4574; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 1.6.2016 n. 586; TAR Molise, Campobasso, sez. I, 4.12.2015 n. 448; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 14.6.2010 n. 14156.

l'autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale non integrabile della presentazione della lista o delle candidature.

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II - sentenza 29 maggio 2017 n. 867** - Pres. Schillaci, Est. Raganella - Bilotto e altri (Avv. ti Lacava e Spina) c. Comune di Marano Principato (Avv. De Luca) e Esposito e altri (n.c) - (accoglie).

**Comune e Provincia – Giunta municipale - Delibera di nomina dei componenti - In violazione delle c.d. “quote rosa” - Illegittimità.**

E' illegittimo il provvedimento con il quale il Sindaco ha nominato la Giunta comunale conferendo l'incarico di assessore a tre uomini e una sola donna, nel caso in cui il capo dell'Amministrazione comunale non abbia dato atto di quale attività istruttoria abbia posto in essere al fine di acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone appartenenti al genere femminile, né del numero di donne contattate, né se l'indisponibilità nasca dalla mancanza nel territorio di donne aventi i requisiti necessari, né infine ha indicato i motivi di urgenza che lo hanno indotto a procedere con sollecitudine alla nomina della giunta senza procedere ad ulteriori consultazioni.

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II - sentenza 28 novembre 2017 n. 1802** - Pres. Durante, Est. Sidoti - Fialà e altri (Avv. ti Currà) c. Comune di Ionadi (Avv. Colaci) e Prefettura di Vibo Valentia, Ufficio Elettorale Comune di Ionadi (n.c) - (rigetta).

**Comune e Provincia – Giunta municipale - Delibera di nomina dei componenti - In violazione delle c.d. “quote rosa” - Illegittimità.**

In materia di operazioni elettorali devono considerarsi rilevanti le irregolarità sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato. Pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione di voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale.

La semplice deduzione della omessa verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si deduca e si dimostri anche la concreta irregolarità delle operazioni di voto(1).

(1) T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21.12.2014 n.3155; Consiglio di Stato, Sez. V, 27.06.2011 n.3829; v. anche T.A.R. Catanzaro n.1163/2012).

**Concorsi**

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 2 marzo 2017 n. 350** – Pres. Schillaci, Est. Durante – Postorino (Avv.ti Panuccio e Battaglia) c. Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona (n.c.) e Vulcano ed altri (n.c.) – (accoglie).

**Concorso – Titoli – Valutazione – Comunicazione del punteggio – Ex art. 12, comma 2, d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. – Prima delle prove orali – Necessità – Mancanza – Illegittimità.**

E' illegittimo il provvedimento con il quale è stata approvata la graduatoria di una procedura selettiva, per titoli ed esami (nella specie esperita per l'affidamento di un incarico a tempo determinato di dirigente medico) nel caso in cui, prima dell'effettuazione della prova orale, sia stata omessa la pubblicazione del risultato della valutazione dei titoli; infatti, l'obbligo di comunicazione del risultato della valutazione dei titoli prima dell'effettuazione della prova orale è espressamente prescritto dall'art. 12, comma 2, del **D.P.R. n. 487/1994** ("regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego").

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 22 maggio 2015, n. 2584 (sulla illegittimità dell'operato di una commissione di concorso che ha omesso di comunicare il punteggio attribuito ai titoli prima delle prove orali e sulla possibilità o meno di ritenere sanata l'omissione ex art. 21-octies, comma 2, **l. n. 241/1990**). Ha osservato la sentenza in rassegna, che il fondamento dell'obbligo partecipativo in questione consiste, infatti, da un lato, nel rendere noto ai concorrenti, prima dello svolgimento dell'ultima prova, il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da calibrare di conseguenza la preparazione per essa e, dall'altro lato, di assicurare una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi. Pertanto, mediante questa sequenza tra punteggio provvisorio, soggetto a comunicazione preventiva, e graduatoria definitiva, si assicura un più elevato tasso di imparzialità della valutazione delle capacità ed attitudini dei candidati, facendosi in modo che la graduatoria definitiva consista nell'effettiva risultante delle diverse fasi valutative, senza indebite commistioni tra le stesse. E' stato evidenziato che, attraverso la comunicazione del punteggio provvisorio, si realizza un maggiore grado di trasparenza già nella fase concorsuale, al cui perseguimento è preordinato anche l'accesso previsto dal comma 3 dell'art. 12 in esame, finalizzato ad eventuali richieste di correzione prima dello svolgimento della prova finale, allo scopo di prevenire eventuali contenziosi.

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 20 novembre 2017 n. 1780**– Pres. Est. Durante – De Filippis (Avv. Torchia) c. Ministero della Giustizia e altri(n.c.) – (rigetta).

**Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Impugnabilità degli atti - Graduatoria - Impugnazione - Indicazione della esatta misura della modificazione in melius della posizione in graduatoria che il ricorrente si attende dall'accoglimento delle proprie censure - È preciso onere giuridico - Ragioni.**

Nelle procedure di selezione preordinate alla formazione di graduatorie di merito non è una mera facoltà, ma all'opposto un ben preciso onere giuridico, quello di indicare la esatta misura della modificazione in melius della propria posizione in graduatoria che il ricorrente si attende dall'accoglimento delle proprie censure. Ciò, infatti, è strumentale tanto alla verifica dell'interesse a ricorrere in capo all'autore di una domanda di tutela giurisdizionale dinnanzi agli organi della G.A. (cd. prova di resistenza), quanto alla individuazione dell'esatto perimetro del contraddittorio processuale (in relazione a quella che sarebbe la posizione dei soggetti negativamente incisa dalla modifica in melius di quella del ricorrente). Tenendo conto di ciò, un ricorso strutturato unicamente

in parte destruens avverso i provvedimenti amministrativi conclusivi di procedure selettive è ammissibile nella sola ipotesi in cui esso tuteli l'interesse strumentale all'intera rinnovazione della procedura, e non quello ad una parziale modifica della posizione attribuita in graduatoria al ricorrente.

**TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II - sentenza 10 marzo 2017, n. 394** - Pres. Schillaci, Est. Sidoti – Teva (Avv. Bonatti, Valentini, Sacchi) c. Regione Calabria (Avv. Falduto) e altri – (accoglie).

### **È illegittimo il bando che preclude la specifica tecnica alternativa**

Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di un farmaco la cui somministrazione richiede l'utilizzo di un nebulizzatore, la prescrizione della lex specialis di gara che impone la formulazione dell'offerta comprensiva di uno specifico nebulizzatore fornito solo da un operatore economico, omettendo la menzione del termine "o equivalente", senza che tale scelta restrittiva/escludente sia giustificata, pone la clausola in palese violazione dell'art. 68 d.lg. n. 50 del 2016 e, comunque, più in generale, in contrasto con i principi di libera ed effettiva concorrenza e di "par condicio".

**T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. II, 21 settembre 2017, n. 1449** Presidente, Estensore: N. DURANTE Parti: M. V. B. c. Ministero della Giustizia; Commissione Esame Avvocato presso La Corte D'Appello di Bologna; V Sottocommissione Esame Avvocato presso La Corte D'Appello di Bologna ( n.c ).

### **Avvocato- Albo- Esame di abilitazione- Valutazione- Competenza- Sede di indizione.**

1. Con riferimento alle controversie relative all'impugnazione di atti che hanno negativamente valutato gli elaborati delle prove per l'abilitazione alla professione di avvocato, la competenza deve essere individuata sulla base degli effetti del provvedimento gravato, i quali sono riconducibili alla Corte D'Appello dove la sessione d'esami è stata indetta.

### **Avvocato- Albo- Esame di abilitazione- Commissione giudicatrice- Dovere di specificazione, valutazione oltre al dato numerico- Insussistenza.**

2. Ai fini della sufficienza e validità del voto numerico come motivazione del giudizio di non ammissione alle prove orali per l'iscrizione all'albo degli avvocati, non è richiesta, da parte delle sottocommissioni esaminatrici, alcuna ulteriore specificazione, né è richiesto alcun collegamento con l'estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione, la quale costituisce espressione di un'ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnico/culturale/attitudinale dei candidati e come tali sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità, arbitrarietà e/o travisamento dei fatti.

### **Avvocato- Albo- Esame di abilitazione- Composizione Sottocommissione- Fungibilità fra membri e indipendente dalla qualifica professionale- Fattispecie.**

3. Riguardo alla composizione delle Sottocommissioni per la valutazione delle prove per l'abilitazione alla professione di avvocato si deve escludere che la composizione dei collegi, nella misura in cui essi servono solo ad istruire la correzione delle varie prove scritte, debba in ogni caso rispecchiare sempre le tre categorie professionali che compongono la commissione, poiché ognuna di esse è fungibile rispetto alle altre. La mancanza della presenza simultanea di una di esse non determina l'invalidità delle operazioni di correzione, in quanto i componenti medesimi non partecipano ai lavori in rappresentanza degli interessi settoriali.

**T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. II, 15 maggio 2017, n. 755** Presidente: S. SCHILLACI; Estensore: E. RAGANELLA Parti: C.C. c. Regione Calabria – Giunta Regionale – Dipartimento N. 13 Tutela della Salute e Politiche Sanitarie (n.c.); nei confronti di: G.S. (n.c.).

**Domanda di partecipazione relativa ad un avviso pubblico sottoscritta con firma digitale  
Domanda di partecipazione- Avviso pubblico- Sottoscrizione in forma digitale**

1. In presenza di una domanda di partecipazione relativa ad un avviso pubblico, sottoscritta con firma generata per mezzo di un programma telematico, quindi di una domanda con sottoscrizione, ma non autografa, non sussistono i presupposti per mettere in dubbio la paternità e genuinità della stessa. Qualora sia corredata dall'allegazione del documento d'identità da parte della candidata, ciò rende incontestabile sino a querela di falso la paternità dell'atto, garantendo la certezza di cui si ha bisogno per la genuinità della dichiarazione.

**Concorsi pubblici- Criteri valutazione- Sindacabilità Giudice Amministrativo**

2. In materia di pubblici concorsi, sono esclusi dalla sindacabilità del giudice amministrativo i criteri di valutazione, espressione di valutazioni tecniche adottati dalla commissione; quest'ultima può articolare i criteri e le macrovoci di valutazione in ulteriori subcriteri, purché tale articolazione si traduca in una mera specificazione dei richiamati criteri e macrovoci e non si traduca nell'introduzione di nuovi e diversi parametri valutativi.

**T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. II, 7 luglio 2017 n. 1062** Presidente: N. DURANTE; Estensore: G. A. SIDOTI Parti: B.C. c. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (n.c.).

**I criteri di valutazione, nell'ambito dei concorsi pubblici, sono prestabiliti con ampia discrezionalità tecnica Concorsi pubblici- Commissioni esaminatrici- Criteri di valutazione- Discrezionalità tecnica- Sindacato di legittimità Giudice Amministrativo**

Nell'ambito di concorsi pubblici i criteri di valutazione delle prove sono prestabiliti con ampia discrezionalità tecnica dalle commissioni esaminatrici, sottraendosi così al sindacato giurisdizionale, fermo restando il sindacato di legittimità del giudice amministrativo limitatamente al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza).

**T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. II, 5 giugno 2017 n. 891** Presidente: S. SCHILLACI; Estensore: E. RAGANELLA Parti: V.T.G.; S.A.; F.R.F.; A.M.L.G.; R.S.; F.B.; C.M.A.Z.; S.M.; M.G.C.; D.C.; c. Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro; Dirigente Responsabile U.O.C. Risorse Umane - A.O. "Pugliese-Ciaccio" (n.c.).

**Assunzione mediante l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi a seguito del consulto di tutte le strutture sanitarie regionali Concorsi pubblici- Graduatorie- Dovere di interpello- Principio generale cronologico**

Qualora l'Azienda Ospedaliera si determini ad effettuare l'assunzione di nuovo personale mediante l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, la stessa deve consultare tutte le strutture sanitarie regionali al fine di accertarsi dell'esistenza di valide graduatorie concorsuali, svolgendo una attività di monitoraggio in applicazione del principio generale "cronologico" e avviando una attenta procedura volta ad una precisa ricognizione circa l'esistenza di graduatorie valide per il medesimo profilo professionale richiesto.

## **Provvedimento Amministrativo**

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 27 aprile 2017 n. 699** – Pres. ff. ed Est. Durante – Pugliese (Avv. Morcavallo) c. Comune di Montalto Uffugo (Avv. Spataro) e con l'intervento ad adiuvandum dell'Unaep – Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (Avv. Guarnieri) – (accoglie).

**Comune e Provincia – Riorganizzazione dei Servizi e degli Uffici – Soppressione dell'Avvocatura civica ed istituzione di un servizio con precipue ed esclusive funzioni di consulenza e previsione dell'affidamento di tutto il contenzioso, presente e futuro, ad avvocati esterni – Illegittimità per difetto di motivazione.**

E' illegittima, per difetto di motivazione, una deliberazione con la quale la Giunta comunale, in sede di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente e riorganizzazione dei Servizi e degli Uffici, ha soppresso l'Avvocatura civica ed ha istituito un nuovo servizio denominato "Gare ed appalti, consulenza legale, controllo società concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate e contenzioso tributario", con la funzione di redigere pareri legali, di trattare i ricorsi tributari e di operare il controllo sulla società concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate locali, mentre il contenzioso sarà gestito mediante avvocati esterni; in tal caso, infatti, non risultano comprensibili le ragioni per cui l'Amministrazione abbia inteso escludere completamente la possibilità di una difesa interna dell'Ente, né appare adeguatamente valutato l'impatto economico delle spese derivanti dalla necessità di affidare all'esterno tutto il contenzioso, presente e futuro (1).

---

(1) Cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 26 aprile 2016 n. 811 (sulla illegittimità della deliberazione con la quale la Giunta comunale ha disposto la soppressione dell'Ufficio legale dell'Ente, adottata senza la preventiva informazione al Sindacato). V. anche T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, sentenza 28 settembre 2016, n. 1879 (sulla necessità di assicurare l'indipendenza degli uffici legali degli enti pubblici e sull'illegittimità della loro soppressione e sostituzione con una struttura destinata a curare gli affari legali insieme ad altre attività estranee al ministero professionale dell'avvocato).

**TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II - sentenza 22 maggio 2017, n. 817** - Pres. Schillaci, Est. Sidoti – Az S.p.A. (Avv. Gualtieri) c. Comune di Catanzaro (Avv. Vetrò), Società Rotundo & Figli S.a.s. di Rotundo Luigi & C. (Avv. Santuori), Metrocenter S.r.l. (Avv. Izzo), Adamante S.r.l. (Avv. Pullano) e Squillace ed altri (n.c.) – (dichiara in parte inammissibile ed in parte accoglie).

**sulla data di decorrenza del termine di 18 mesi per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.**

1. In materia di autorizzazione commerciale, ai fini della legittimazione a proporre un ricorso, è necessario che l'operatore economico che intende impugnare un titolo edilizio per finalità commerciali (o contestare il provvedimento di archiviazione del procedimento di verifica di titoli edilizi) eserciti nelle immediate adiacenze e che l'attività esercitata sia dello stesso tipo, in tutto o in parte, di quella relativa ai provvedimenti in contestazione; ed ancora che le due attività vengano a servire uno stesso bacino di clientela oggettivamente circoscritto o comunque circoscrivibile con sufficiente certezza.

2. In materia di annullamento di ufficio deve ritenersi che, anche dopo la novella (legge n. 124 del 2015), rimanga sostanzialmente confermata la dimensione tipicamente discrezionale

dell'annullamento che, rifuggendo da ogni automatismo, deve essere espressione di una congrua valutazione comparativa degli interessi in conflitto, dei quali occorre dare adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento di ritiro; pertanto, ogni qualvolta la posizione del destinatario di un provvedimento amministrativo si sia consolidata, suscitando un affidamento sulla legittimità del titolo stesso, l'esercizio del potere di autotutela rimane subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, diverso da quello al mero ripristino della legalità e comunque prevalente sull'interesse del privato alla conservazione del titolo illegittimo.

3. L'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo illegittimo è espressione di valutazioni prettamente discrezionali spettanti alla pubblica amministrazione, non coercibili da parte del privato e da parte del giudice amministrativo.

4. Rispetto ai provvedimenti adottati anteriormente all'attuale versione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, il termine dei 18 mesi non può che cominciare a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (introdotta con la legge 7 agosto 2015, n. 124), salva, comunque, l'operatività del termine ragionevole, già previsto dall'originaria versione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

**TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II - sentenza 15 marzo 2017 n. 561** - Pres. Schillaci, Est. Raganella –Giulio Colosimo (Avv. Carmela Brutti-Giuseppe Baratta) c. Regione Calabria (Avv. Dianora Nobili).

### **Indebito**

Ricorre l'azione restitutoria per "indebito oggettivo" ex art. 2033 c.c. tutte le volte in cui vi sia un difetto di obbligazione sottostante, o perchè il vincolo non è mai sorto, o perchè è venuto meno successivamente per effetto dell'annullamento del provvedimento concessorio, o per effetto di rescissione, inefficacia di un contratto connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (sul punto, cfr. Cass. Civ. n. 12794/2012, in motivazione). La buona fede dell'accipiens al momento del pagamento rileva ai soli fini dell'individuazione dei tempi e delle modalità di restituzione dell'indebito, che dovrà aver luogo secondo un congruo "piano di rateizzazione".

### **Contratti della PA**

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 22 agosto 2017 n. 1331** – Pres. ed Est. Durante – Detergimo Service S.r.l. (Avv. Verbaro) c. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Avv. Zicaro) e Fib S.r.l. (Avv. Giorgianni) – (respinge).

**1. Contratti della P.A. – Appalti di forniture – Bando e lettera d'invito – Previsione della fornitura di campioni dei prodotti offerti – Funzione – Individuazione.**

**2. Contratti della P.A. – Appalti di forniture – Bando e lettera d'invito – Clausola secondo cui, nel caso di non conformità dei campioni offerti alle caratteristiche tecniche specificate nella scheda tecnica, il concorrente dovrà sostituire gli articoli interessati e fornire altri campioni – A dimostrazione dell'avvenuto adempimento – Ove si tratti di aggiudicazione secondo il criterio del maggior ribasso e difetti una espressa sanzione espulsiva al riguardo – Legittimità.**

1. Nelle gare di appalto il campione non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo, dell'offerta tecnica, che consente all'Amministrazione di saggiare e di toccare con mano, se così può dirsi, la bontà tecnica del prodotto offerto, e non può considerarsi parte integrante di essa, per quanto oggetto di valutazione, a determinati fini, da parte della commissione giudicatrice, perché la sua

funzione è quella, inequivocabile, di fornire la dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti, per gli appalti di forniture, attraverso la produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire (1). E' legittima, perché non inficiata da vizi di illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, la clausola del bando di un appalto di forniture, da aggiudicare al maggior ribasso, nella parte in cui prevede che, ove i campioni (da analizzare prima della proposta di aggiudicazione) non dovessero essere ritenuti dalla commissione conformi alle caratteristiche tecniche specificate nella scheda tecnica, il concorrente dovrà sostituire gli articoli interessati e fornire altri campioni a dimostrazione dell'avvenuto adempimento, non sembra essere affetta da particolari vizi di illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà; tale clausola, infatti, è idonea ad assicurare la par condicio tra gli offerenti, ove si consideri che la gara è aggiudicata al maggior ribasso (quindi, senza una autonoma offerta tecnica) e che la **lex specialis**, addirittura, non prevede la messa a disposizione da parte dei concorrenti dei campioni dei prodotti offerti a pena di esclusione dalla procedura (2).

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2015, n. 4190 e 3 febbraio 2017, n. 475.

(2) Ha osservato la sentenza in rassegna, che il principio affermato è, del resto, conforme al prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, in virtù del quale la produzione della campionatura tende a consentire l'apprezzamento, su un piano di effettività, dei requisiti di idoneità dell'impresa ammessa alla gara a rendere una prestazione conforme alle specifiche del disciplinare di gara, in funzione probatoria e dimostrativa, e non ad substantiam.

## **Giustizia Amministrativa**

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 19 gennaio 2017 n. 78** – Pres. Schillaci, Est. Durante – Vena (Avv. Del Gaudio) c. Comune di Lattarico (Avv. Leporace) – (dichiara il ricorso improcedibile).

**1-2. Giustizia amministrativa – Procedimento giurisdizionale – Fase cautelare del giudizio – Istituto del c.d. “remand” – Nozione – Nuovo provvedimento adottato dalla P.A., a seguito di ordinanze emesse dal G.A. ai fini del riesame – Che non sia meramente confermativo di quello impugnato – Conseguenze processuali che si producono – Individuazione.**

1. Il codice del processo amministrativo non fa alcuna espressa menzione – né all'art. 55, né **aliunde** – all'istituto dell'“**accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame**” (c.d. “**remand**”) – vale a dire alla prassi processuale con cui il giudice amministrativo, in sede cautelare, ordina all'amministrazione di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso; tuttavia, nello stesso codice non si ravvisano neppure espliciti divieti in tal senso, e talvolta possono anche sussistere molte ragioni di opportunità a tale riguardo.

2. Essendo il c.d. “remand” una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per il fatto di rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo alla P.A. l'intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale, il nuovo atto, quando non sia meramente confermativo, costituendo una (rinnovata) espressione della funzione amministrativa, porta ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure d'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto inizialmente impugnato, all'annullamento di quest'ultimo, che lo ha interamente sostituito (1).

(1) Cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II quater, 27 luglio 2015 n. 10245

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 13 luglio 2017 n. 1107** – Pres. Est. Durante – Comune di Trenta (Avv. Morcavallo) c. Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Prov.Li (Avv. Langiu) – (accoglie).

**Con il mero riassetto di apparato organizzativo necessario della P.A, non si configura una successione a titolo universale**

**PROCEDIMENTO CIVILE - Interruzione del processo - in genere. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Giudizio amministrativo - Interruzione del processo - Riassetto di apparato amministrativo - Esclusione dell'interruzione.**

La situazione di mero riassetto di un apparato organizzativo necessario della pubblica amministrazione, non può configurarsi come successione a titolo universale nel senso proprio del termine, quanto piuttosto come una successione nel munus: fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato dal passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti, ma senza una vera soluzione di continuità e, quindi, senza maturazione dei presupposti dell'evento interruttivo, utili ai fini processuali. Talché, in ipotesi di pendenza dell'azione, il processo continua, salva la possibilità dell'Amministrazione subentrante di costituirsi autonomamente in giudizio.

**TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II - sentenza 2 maggio 2017, n. 709** - Pres. Schillaci, Est. Sidoti – Dominijanni (Avv. Gualtieri, Verbaro) c. Comune di Crotone (Avv. Pitaro) – (accoglie).

**Giurisdizione – Concorso – Annullamento in autotutela – Impugnazione – giurisdizione giudice amministrativo. Concorso – Bando – Revoca – Discrezionalità – Limiti. Concorso – Bando – Concorso Enti locali --Approvazione – Competenza – Art. 107, t.u. n. 267 del 2000 – E' del dirigente.**

1 Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il provvedimento che, in autotutela, ha annullato una procedura concorsuale terminata con l'approvazione della graduatoria.

2 La revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso.

3 Ai sensi dell'art. 107, t.u. 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella competenza del dirigente, e non della Giunta, l'approvazione di un bando di concorso.

## **Pubblico Impiego**

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 13 luglio 2017 n. 1105** – Pres. Est. Durante – Mancini (Avv. De Franco) c. Azienda Sanitaria Locale N. 6 di Lamezia Terme ed altro (Avv. Romano) – (Rigettab).

**IMPIEGATI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI - Infermità per causa di servizio - Procedura ex d.P.R. n. 461/2001 - Parere del Comitato di verifica - Vincolatività.**

Con la nuova disciplina introdotta dal D.P.R. n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la commissione medica ospedaliera deve pronunciare solo sull'esistenza dell'infermità, mentre è il comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio, al quale l'amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi. Il parere del comitato di verifica sulle cause di servizio ha natura vincolante, diversamente da quello in precedenza reso dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza non sussiste alcun obbligo a carico dell'amministrazione di motivare le ragioni per cui non recepisce il parere della commissione medica ospedaliera.

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 2 marzo 2017 n. 361** – Pres. Schillaci Est. Durante – Unioncamere-Unione delle Camere di Commercio della Calabria (Avv. Raimondi) c. Regione Calabria (Avv. De Masi) – (dichiara inammissibile).

**In assenza dell'impegno dell'ente il rapporto contrattuale si costituisce con il funzionario PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) - In genere.**

Qualsiasi spesa della P.A. dev'essere supportata da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile, registrato nel bilancio di previsione dal ragioniere o dal segretario, a pena della costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la prestazione del privato.

**TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II - sentenza 5 giugno 2017 n. 891** - Pres. Schillaci, Est. Raganella - Gatto e altri (Avv. Carbone) c. Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro (Avv.ti Mamone e Russo) e Dirigente Responsabile U.O.C. Risorse Umane - A.O. "Pugliese-Ciaccio" ed altri (n.c.) ed Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria (Avv. Curatolo) - (accoglie).

**Pubblico impiego - Assunzione alle dipendenze della P.A. - Mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre PP.AA. ed ancora valide - Utilizzo della graduatoria più risalente secondo il criterio cronologico - Necessità.**

Nel caso in cui una Amministrazione, al fine di provvedere alla copertura di alcuni posti vacanti, decida di assumere personale alle proprie dipendenze, mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre PP.AA. ed ancora valide, ha un dovere di "interpello" di tutte le PP.AA. presso le quali vi sono graduatorie relative al profilo professionale di interesse, non ancora esaurite; l'Amministrazione procedente, infatti, una volta determinatasi ad effettuare assunzione tramite l'escussione di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, è tenuta ad avviare una effettiva ed attenta procedura, in relazione alla necessità di operare una puntuale ricognizione circa l'esistenza di valide graduatorie concorsuali; con l'ulteriore conseguenza che, in applicazione del principio generale "cronologico", è tenuta a scorrere la graduatoria più risalente nel tempo.

## **Espropriazioni**

**TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II - sentenza 22 maggio 2017, n. 852** - Pres. Durante, Est. Sidoti – Randò e altri (Avv. Colaci) c. Anas (Avvocatura) – (in parte rigetta in parte dichiara improcedibile).

**Espropriazione per pubblica utilità – Acquisizione sanante – A seguito di giudizio di ottemperanza - In alternativa a restituzione immobile illegittimamente occupato –Possibilità – Condizione.**

L'Amministrazione, condannata con sentenza a restituire l'immobile occupato illegittimamente e pagare le somme dovute oppure, in alternativa, ad emettere il decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 perde il potere di emanare tale decreto solo se, a seguito dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza (volto all'esecuzione del giudicato nella sua interezza), nella persistenza dell'inadempienza, si insedi il commissario ad acta nominato a provvedere in sua sostituzione (1).

(1) Ha chiarito il Tar, richiamando i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 febbraio 2016, n. 2, che a fronte di un giudicato alternativo, quale quello in questione, in caso di inadempienza dell'amministrazione, parte ricorrente potrà ricorrere allo strumento del ricorso per l'ottemperanza e, in tal caso, il commissario, se nominato dal giudice a mente dell'art. 114, comma 3, lett. d), c.p.a. ed insediatosi a seguito della persistenza dell'inottemperanza, darà esecuzione al giudicato e pertanto potrà emanare anche il provvedimento di acquisizione coattiva, in quanto previsto in sentenza. Ha aggiunto che la circostanza che in sentenza sia stato previsto un termine entro il quale restituire l'immobile e corrispondere le somme dovute oppure emanare il decreto di acquisizione coattiva non esclude la legittimità del provvedimento ex art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 cit. emesso successivamente, ove tale adempimento costituisca pur sempre esecuzione secondo buona fede della sentenza e non frustri la legittima aspettativa del privato alla definizione stabile del contenzioso e del contesto procedimentale. Ha quindi concluso il Tar che l'amministrazione, condannata in via alternativa, perde il potere di emanare il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis, d.P.R. n. 327 del 2001 solo se, a seguito dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza (volto all'esecuzione del giudicato nella sua interezza), nella persistenza dell'inadempienza, si insedi il commissario ad acta nominato a provvedere in sua sostituzione. Non può condurre a diversa valutazione la circostanza che la sentenza da ottemperare specificasse che il termine era posto nell'esclusivo interesse della parte ricorrente; tale precisazione non si pone in contrasto con le conclusioni cui è pervenuto il Tar, volendo solo indicare che, scaduto tale termine, i ricorrenti avrebbero potuto agire con gli ordinari strumenti a tutela delle loro pretese oppure concedere ulteriore termine, essendo quest'ultimo, per l'appunto, posto nel loro interesse.

**TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II - sentenza 20 luglio 2017, n. 1170** - Pres. Durante, Est. Sidoti – Iannello (Avv. Iannello) c. Provincia di Catanzaro (Avv. Pallone, Oliverio) e altri – (accoglie).

**Espropriazione per pubblica utilità – Indennità di esproprio – Creazione nuovo ente locale per effetto di distacco di una parte del territorio di un altro preesistente – Transitio debito indennitario – Esclusione. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima – Risarcimento danni - Conseguente rinuncia alla proprietà del bene.**

1 In tema di procedure ablative, nel caso di creazione di un ulteriore ente locale mediante distacco di una parte del territorio di un altro preesistente, non è possibile far transitare nel patrimonio del nuovo il debito indennitario già sorto a carico del vecchio per effetto di un decreto di esproprio emesso prima della sua istituzione; invece, il debito maturato successivamente alla creazione dell'ente grava su quest'ultimo, in quanto titolare dei relativi poteri, oltre che soggetto beneficiario dell'espropriazione, la quale non può che avvenire in suo favore, una volta che il bene è entrato a far parte del territorio del nuovo ente (1).

2 Il privato, che abbia subito un'occupazione illegittima, fermo restando il diritto alla restituzione del bene, può chiedere il solo risarcimento del danno subito, rinunciando in tal modo alla proprietà del bene ed alla sua restituzione (in quanto non interessato a quest'ultima).

(1) Ha chiarito il Tar che occorre, al fine di accertare quale sia il soggetto legittimato passivo della pretesa risarcitoria da occupazione illegittima nel caso di successione a titolo particolare tra enti, indagare sul momento in cui è sorto il debito risarcitorio. Quanto alla questione della decorrenza del termine prescrizione a fronte dell'illecito da occupazione illegittima, specificando che: appare palese la natura permanente dell'illecito della P.A. finché dura l'illegittima occupazione del bene in assenza di un valido titolo che determini il trasferimento della proprietà in capo ad essa, onde non si configura alcuna prescrizione del relativo diritto al risarcimento; il termine quinquennale di detta prescrizione non decorre finché v'è tal illecito ed al più esso inizia a farlo solo dalla proposizione della domanda per quanto riguarda la reintegrazione per equivalente o dalle singole annualità relativamente alla domanda risarcitoria sul mancato godimento del bene (Cons. St., sez. IV, n. 4636 del 2016; id. n. 5364 del 2016); la domanda a cui si fa riferimento, ai fini della cessazione dell'illecito e quindi della decorrenza della detta prescrizione, non può certo essere una generica domanda di pagamento di indennità di esproprio, sulla quale, peraltro, l'amministrazione nega la propria legittimazione passiva, occorrendo, piuttosto, una rinuncia abdicativa (implicita alla richiesta di risarcimento dei danni per equivalente), capace di determinare la cessazione dell'illecito ed in cui la liquidazione del danno da parte dell'amministrazione rappresenta il mancato inveramento della condizione risolutiva implicitamente apposta al proprietario al proprio atto abdicativo, che di esso rappresenta il presupposto; il che comporta la sussistenza di elementi nel caso non riscontrati.

-----  
**T.a.r. Catanzaro sez. II, 19 aprile 2017 n. 644. Pres. Schillaci, Est. Durante**

### **Sulla natura e limiti del risarcimento del danno per occupazione illegittima di un terreno.**

La trasformazione di un suolo con la realizzazione irreversibile di un'opera pubblica non fa venir meno l'obbligo di restituire al privato il bene illegittimamente appreso (C. Cost. 4 ottobre 2010 n. 293; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5844).

La presenza di un'opera pubblica sull'area illegittimamente occupata costituisce un mero fatto che non assurge a titolo di acquisto, è escluso che la semplice condanna risarcitoria a carico dell'amministrazione, anche se richiesta dal ricorrente possa costituire titolo idoneo a determinare il trasferimento della proprietà. Una pronuncia in tal senso postulerebbe l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene, per fatto illecito, dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata. (Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2012 n. 5189).

Il tribunale sancisce che il Comune che non abbia provveduto in conformità T.U. 8 giugno 2001 n. 327 dovrà procedere in via alternativa alla restituzione del terreno ripristinando lo stato quo ante o procedere all'acquisto del bene con effetti non retroattivi ex. art 42-bis, procedimento ablatorio sui

generis, il cui scopo non è quello di sanare un precedente illecito posto in essere dall'Amministrazione, ma di quello di acquistare un terreno che aveva ispirato la pregressa occupazione.

**T.a.r. Catanzaro sez. II, 20 febbraio 2017 n. 284. Pres. Schillaci, Est. Durante**

**Sul silenzio-assenso nella pratica edilizia.**

Deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito sulla domanda di permesso di costruire una volta decorso inutilmente il termine per la definizione del procedimento per il suo rilascio.

Un termine pari a 100 giorni, ossia 60 giorni per la conclusione dell'istruttoria più 40 giorni per la determinazione finale, quando sia intervenuto il preavviso di rigetto, senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 18 novembre 2016 n. 2259 e 17 giugno 2015 n. 1095; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 maggio 2014 n. 2972).

È di conseguenza illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune, potendo essere emanato, in tale ipotesi, soltanto un provvedimento di annullamento in autotutela, ove sussistano gli altri presupposti richiesti per l'adozione di atti di secondo grado.

**T.a.r. Catanzaro sez. II, 17 febbraio 2017 n. 281. Pres. Schillaci, Est. Durante**

**Sulla natura dell'accordo bonario in tema di espropriazione.**

In tema di espropriazione di fondi agricoli, è vero che l'accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando non comporta la cessione volontaria del bene, che è riservata ad un successivo atto (decreto di esproprio o contratto di trasferimento), ma secondo i principi di buona fede e diligenza valgono come manifestazione di volontà alla cessione del bene al prezzo concordato (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 21 marzo 2012 n. 710).

L'accordo esprime ugualmente la volontà del titolare ad abdicare alla proprietà del bene, a fronte di un corrispettivo di natura pecuniaria ritenuto soddisfacente

Non rientrano nella competenza del giudice amministrativo le questioni successive inerenti al corrispettivo pattuito.

Va rivolta al giudice ordinario la quantificazione dell'indennizzo se per qualche ragione venga ritenuto irrisorio, dal sottoscrittore dell'accordo e/o dai suoi eredi; in quanto autorità munita di giurisdizione in tema di quantificazione dell'indennizzo, nell'ambito delle procedure ablatorie reali (Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013 n. 4445; T.A.R. Puglia, Lecce, 3 aprile 2002 n. 1441; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sentenza n. 839 del 1999).

**Materia Sanitaria**

**TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II - sentenza 20 ottobre 2017, n. 1584** - Pres. Durante, Est. Sidoti – Ced (Avv. Carbone) c. Citta' Metropolitana di Reggio Calabria (n.c.) e altri – (in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo respinge).

**Sanità pubblica – Strutture sanitarie private – Autorizzazione all’apertura o all’ampliamento – Competenza – E’ del Comune. Sanità pubblica – Strutture sanitarie private – Autorizzazione all’apertura o all’ampliamento – Regioni soggette al piano di rientro - Valutazione di conformità del progetto – Competenza – E’ del Commissario ad acta nominato per l’attuazione di detto piano di rientro. Sanità pubblica – Strutture sanitarie private – Autorizzazione all’apertura o all’ampliamento – Liberalizzazione – Esclusione. Sanità pubblica – Strutture sanitarie private – Autorizzazione all’apertura o all’ampliamento – Istanza – Silenzio assenso – Inapplicabilità.**

1 Il provvedimento definitivo di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria o all'ampliamento di una struttura già esistente è di competenza del Comune, titolare della funzione autorizzatoria in materia edilizia, poiché il profilo di specialità derivante dalla destinazione della struttura alla erogazione di prestazioni sanitarie si sovrappone - senza escluderlo - a quello ordinario di verifica della regolarità urbanistica rientrante appunto nella competenza comunale.

2 Nelle Regioni soggette al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale nel settore sanitario, con la nomina del Commissario ad acta per l’attuazione di detto piano di resta precluso (in via temporanea) l'esercizio delle funzioni di amministrazione delle procedure attinenti alle competenze sanitarie, le quali sono assegnate in via sostitutiva a detto Commissario; pertanto, l'atto endoprocedimentale di valutazione di conformità del progetto di apertura o ampliamento della struttura edilizia di cui all'art. 8 ter, comma 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è assegnato temporaneamente al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario, e non alla Regione sostituita.

3 I principi sulla liberalizzazione non si applicano alle autorizzazioni per strutture sanitarie private.

4 Il parere regionale di compatibilità sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria o all'ampliamento di una struttura già esistente è configurato dalla normativa vigente come un atto interlocutorio e necessario del procedimento, che si può concludere solo con il rilascio, o il diniego di autorizzazione, di competenza del Comune.

5 L’istituto del silenzio assenso non si applica alla verifica di compatibilità di un progetto presentato da una struttura sanitaria privata per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura o all’ampliamento.

-----  
**T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez.II 17 febbraio 2017 n. 280** Presidente: S. SCHILLACI; Estensore: N. DURANTE Parti: Poliambulatorio I.De.A Srl c. Regione Calabria (n.c.); Presidenza del Consiglio dei Ministri (n.c.); Comune di Reggio di Calabria (n.c.); Commissario Ad Acta Piano di Rientro Dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria.

**Nuova offerta di prestazioni assistenziali e di cura; Titolo autorizzatorio con valutazione di idoneità Sanità Pubblica- Ospedali- Case di cura- Cliniche private**

In ogni caso di nuova offerta di prestazioni assistenziali e di cura, il rilascio del relativo titolo autorizzatorio è subordinato ad una valutazione dell’idoneità della struttura “a soddisfare il fabbisogno complessivo di assistenza, prendendo in considerazione le strutture presenti in ambito regionale secondo i parametri dell’accessibilità ai servizi ed avuto riguardo alle aree di insediamento prioritario di nuovi presidi”.

**Tutela bellezze naturali**

**TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 20 febbraio 2017 n. 288** – Pres. Schillaci Est. Durante – Maduli (Avv. Inzillo, Cantafio) c. Comune di Vibo Valentia (Avv. Paoli)

## **Disposizione speciale del codice della strada in materia di cartellonistica pubblicitaria . BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) - In genere.**

In materia di cartellonistica pubblicitaria stradale, il codice della strada contiene una "disposizione speciale" rispetto al T.U. n. 380 del 2001, perché riferita ad una particolare tipologia di opera. I cartelli pubblicitari, dunque, ove sprovvisti di nulla osta paesaggistico, sono sottratti alla disciplina repressiva generale, anche penale, prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio ed assoggettati alle (sole) sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

### **Istruzione**

**TAR CALABRIA-CATANZARO, SEZ. II- 12 luglio 2017 sentenza n.1320** Pres. Durante -Est. Raganella- Carmen Stellato ed altri (Avv.ti Zicaro e Scarpelli) c. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro) ed Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro, Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (n.c.)- (accoglie) e nei confronti di Cesira Scinta +altri.

### **Istruzione – Docenti - Sedi**

Viola la normativa sulla “Buona Scuola” (art 1, commi 69 e 108 della legge n. 107/2015; art 1 bis, comma 1 lett. a) e b), D.L. 29 marzo 2016 n. 42 conv. con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016 n. 89) l’assegnazione delle sedi ai soli docenti di cui alla graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2016/2017, escludendo, dall’assegnazione, i docenti delle graduatorie ad esaurimento, dovendo viceversa l’Amministrazione provvedere all’assegnazione del contingente con il personale GAE, unitamente al personale con contratto a tempo indeterminato.

-----  
**T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. II, 10 gennaio 2017 n.12** Presidente: S. SCHILLACI; Estensore: N. DURANTE Parti: F.B. c. Università' degli Studi "Magna Graecia di Catanzaro (n.c.); Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca.

### **Mancata sottoscrizione della scheda anagrafica: non integra un’illegitimità procedimentale**

#### **Istruzione pubblica- Università- Test ammissione professioni sanitarie- illegittimità procedimentale- mancata sottoscrizione scheda anagrafica- insussistenza**

Non integra un’illegitimità procedimentale, capace di travolgere l’esito positivo della prova di ammissione ad un corso di laurea, la mancata sottoscrizione, da parte del candidato, della scheda anagrafica riportante i dati identificativi, tanto più che non emergono dubbi di sorta circa l’effettiva riferibilità soggettiva delle prove di esame a ciascun candidato, garantita dalla coppia di etichette con impresso il codice alfanumerico.

-----  
**T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez II, 2 febbraio 2017 n.132** Presidente: S. SCHILLACE; Estensore: E. RAGANELLA Parti: R.F. c. Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca; Università' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.

## **Trasferimento di studenti da Università straniere: svolgimento delle prove selettive per l'ammissione al primo anno di corso presso Università italiane Unione Europea- Istruzione pubblica- Procedure di ammissione**

L'ordinamento comunitario garantisce, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, e non anche delle procedure di ammissione, che non risultano armonizzate. Pur essendovi un obiettivo di omogeneizzazione da parte della comunità europea, restano ferme le responsabilità degli Stati in materia di organizzazione dell'istruzione. Pertanto devono trovare applicazione le norme che prevedono la programmazione a livello nazionale ed il conseguente svolgimento presso Università italiane delle prove selettive per l'ammissione al primo anno di corso della facoltà.

### **Disciplina delle professioni**

**T.a.r. Catanzaro sez. II, 19 settembre 2017 n. 1392. Pres. Est. Durante**

#### **Sulla natura della procedura e del provvedimento adottato da una commissione esaminatrice in ordine al conferimento di un incarico.**

Esula dalla competenza del giudice amministrativo e quindi inammissibile, il ricorso avente ad oggetto provvedimenti assunti da un'Azienda sanitaria quando questi si configurano come determinazioni riconducibili alla capacità di diritto privato dell'ente datore di lavoro.

Non rientra nella competenza del giudice amministrativo la procedura di assegnazione di un incarico di lavoro tutte le volte in cui la scelta avviene sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale in quanto esulano da procedure concorsuali (cfr. Cass. civ., Sez. un., 19 luglio 2011 n. 15764).

Non rileva la circostanza che la commissione esaminatrice, anziché limitarsi alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell'incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei curricula, abbia finito per attribuire punteggi o abbia formato una graduatoria (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 14 aprile 2017 n. 622);

-----  
**T.a.r. Catanzaro sez. II, 30 giugno 2017 n. 1035. Pres. Durante, Est. Raganella**

#### **Sulla natura della procedura e del provvedimento adottato da una commissione esaminatrice in ordine al conferimento di un incarico medico.**

Le controversie sui provvedimenti assunti da un'Azienda ospedaliera per la copertura di posti vacanti di dirigente di struttura sanitaria complessa esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di determinazioni comunque riconducibili alla capacità di diritto privato dell'ente datore di lavoro (T.A.R. Catanzaro sez. II, 19 settembre 2017 n. 1392).

Nella disciplina legale "tipica" per il conferimento dell'incarico di dirigente medico, di cui all'art. 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica.



# **Organico del personale in servizio al 1° gennaio 2018**

## **Elenco del personale di magistratura**

Presidente Tribunale: Vincenzo Salamone

Presidente 2<sup>a</sup> Sezione: Nicola Durante

Magistrati: Emiliano Raganella (in servizio presso questo TAR fino al 29.04.2018), Francesco Tallaro, Giuseppina Alessandra Sidoti (in servizio presso questo TAR fino al 29.04.2018), Raffaele Tuccillo (in servizio presso questo TAR fino al 29.04.2018), Germana Lo Sapio (in servizio presso questo TAR fino al 29.04.2018).

Dal 1 marzo 2018 assumeranno servizio presso questo TAR i magistrati: Francesca Goggiamani, Pierangelo Sorrentino, Roberta Mazzulla, Arturo Levato e Silvio Giancaspro.

## **Elenco del personale amministrativo**

Segretario Generale: Pasquale Alvaro

Funzionari: Eleonora Spasari (in comando dalla Regione Calabria), Mario Corrado, Manuela Maiore (in comando dal Ministero della Difesa).

Assistenti amministrativi: Francesco Benvenuto Silva, Marianna Chiaramida (in comando dal Ministero della Difesa), Lidia Fabiano (in comando dal Ministero della Difesa), Teresa Garcea, Maria Cristina Godano, Adriana Grillo (in pensione dal 31.01.2018), Francesco Lupisella, Santo Marino, Maddalena Paladino, Saverio Quaresima.

Assistente Tecnico Informatico: Deborah Quaranta.

Operatori: Angela Mancuso, Caterina Mirarchi.

Ausiliario: Sergio Aloisi.

## **Elenco dei Tirocinanti ex articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69**

Roberta Aprigliano, Battista Barberio, Umberto Frangipane, Lorenzo Gagliardi, Rita Garrubba, Erica Mesoraca, Maria Puleo.

## **ISTANZE CAUTELARI**

Ricorsi pervenuti validi : n. 1567

Ricorsi con istanza cautelare: n. 831 (pari al 53,03%)

## **PROVVEDIMENTI PUBBLICATI**

Decreti cautelari: n. 136

Decreti presidenziali: n. 104

Ordinanze presidenziali: n. 27

Decreti decisori: n. 2275

Ordinanze cautelari: n. 435

Ordinanze collegiali : n. 369

Dispositivi di sentenza: //

Sentenze brevi: n. 278

Sentenze: n. 1486

## **RICORSI DEL 2017 DEFINITI**

Ricorsi pervenuti: n. 1567

Ricorsi definiti nell'anno. n. 648 (pari al 41,35%)

## **SENTENZE 2017 APPELLATE**

Sentenze pubblicate nel 2017: n. 1764 (278 sentenze brevi + 1486 sentenze)

Sentenze del 2017 appellate n. 132 (pari al 7,5%)


# STATISTICHE GENERALI ANNO 2017

## Ricorsi sopravvenuti per materia

ACCESSO AI DOCUMENTI	25
AGRICOLTURA E FORESTE	1
AMBIENTE	26
ANTICHITA' E BELLE ARTI	4
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	83
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	131
CACCIA E PESCA	3
CARABINIERI	2
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0
CITTADINANZA	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	12
COMUNE E PROVINCIA	57
DEMANIO STATALE, REGIONALE	8
EDILIZIA ED URBANISTICA	183
ELEZIONI	15
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	44
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	401
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	14
FARMACIA	16
FORZE ARMATE	0
INDUSTRIA	0
INQUINAMENTO	4

ISTRUZIONE	21
LEVA MILITARE	0
MAGISTRATI	1
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0
NOTAI	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	10
POLIZIA DI STATO	5
PROFESSIONI E MESTIERI	70
PUBBLICO IMPIEGO	135
REGIONE	26
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0
SERVIZI PUBBLICI	4
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	52
SICUREZZA PUBBLICA	194
STRANIERI	10
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	10
VITTIME DEL DOVERE	0
<b>TOTALE</b>	<b>1567</b>

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
RICORSI SOPRAVVENUTI	2224	1665	1567
SENTENZE PUBBLICATE	1672	2191	1764
DECRETI DECISORI PUBBLICATI	1504	2047	2275
RICORSI PENDENTI	10624	6924	4321



## **I costi della giustizia e il patrocinio a spese dello Stato**

Nel corso del 2017 sono state versate a titolo di contributo unificato per il TAR della Calabria, Sede di Catanzaro € 1.025.091,27 a fronte di €1.100.385 dovute: i dati evidenziano l'elevata percentuale degli atti per i quali è stato versato il contributo unificato nella misura prevista (pari al 93 %), grazie anche al rilevante e costante impegno della segreteria nella relativa attività di recupero.

Giova osservare come l'elevato e da più parti stigmatizzato costo dei ricorsi in materia di appalti non abbia in realtà inciso sul relativo contenzioso (che comunque sostanzialmente ha superato il vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea), come dimostrano i dati riportati nel paragrafo che precede, essendo gli stessi rimasti numericamente pressochè invariati nel triennio (92 nel 2015, 98 nel 2016 e 74 nel 2016).

Peraltro, parte dell'importo non versato a titolo di contributo unificato afferisce ad atti di motivi aggiunti depositati per ricorsi proprio in materia di appalti, con impugnazione di atti finali (aggiudicazione definitiva), per i quali è previsto il pagamento di un contributo unificato pari a quello versato per il ricorso principale (€ 2000; 4000 o 6000 a seconda dell'importo della gara). Su tali atti ha inciso la nota *querelle*,

peraltro oramai superata dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza 6 ottobre 2015 resa sulla causa C-61/14.

La generalizzata crisi economica degli ultimi anni ha, invece, pesato sui ricorsi c.d. “ordinari” per i quali è previsto un contributo unificato di € 650,00, che, unitamente all’onorario dovuto al difensore, rende a volte difficilmente accessibile la giustizia amministrativa.

Per quanto attiene alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il cui accoglimento comporta, come è noto, la prenotazione a debito del contributo unificato ed il pagamento degli onorari del difensore a carico del Tribunale: rispetto all’anno 2016 si è registrato un lieve decremento, essendo passate da 103 domande nell’anno 2016 a 93 nell’anno 2017.

Di tali istanze n. 51 sono state accolte (con una percentuale del 55%) dalla Commissione istituita presso il T.A.R., chiamata a verificare i requisiti economici previsti dalla legge per l’ammissione e ad effettuare una valutazione di massima sulla non manifesta infondatezza del ricorso.

Con riferimento ai costi sopportati dal Tribunale amministrativo regionale per i pagamenti degli onorari, nel corso del 2017 sono stati liquidati, a tale titolo, ai difensori dei

ricorrenti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, oltre €50.000.

Nella liquidazione, applicando criteri estremamente rigorosi, si è tenuto conto delle puntuali e precise direttive impartite in materia dal Segretario Generale della G. A. con la circolare prot. n. 3284 del 16/2/2015, in base alle quali: a) l'importo da liquidare al difensore a titolo di onorario, in ragione dell'attività professionale svolta, deve essere contenuto tra i valori minimi e medi delle tariffe professionali vigenti per i ricorsi davanti al TAR, con la precisazione che i valori medi costituiscono gli importi massimi di riferimento; b) gli importi, così determinati, devono essere successivamente decurtati del 50% (art. 130 del T.U. in materia di spese di giustizia).

## CALENDARIO UDIENZE 2018

### I SEZIONE

#### GENNAIO

17 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30  
31 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30

#### FEBBRAIO

14 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30  
28 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30

#### MARZO

14 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30  
28 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30

#### APRILE

18 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 - UDIENZA PUBBLICA h. 11.30

#### MAGGIO

9 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30  
23 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30

#### GIUGNO

8 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30  
20 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30

#### LUGLIO

4 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 - UDIENZA PUBBLICA h. 11.30

#### AGOSTO

1 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30

#### SETTEMBRE

12 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30  
26 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 - UDIENZA PUBBLICA h.11.30

#### OTTOBRE

10 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30  
24 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30

#### NOVEMBRE

7 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30  
21 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 11.30

#### DICEMBRE

19 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 - UDIENZA PUBBLICA h. 11.30

## CALENDARIO UDIENZE 2018

### II SEZIONE

#### GENNAIO

10 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30  
24 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

#### FEBBRAIO

7 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30  
21 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

#### MARZO

7 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30  
21 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

#### APRILE

12 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 - UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

#### MAGGIO

16 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30  
30 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

#### GIUGNO

13 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30  
27 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

#### LUGLIO

11 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 - UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

#### AGOSTO

1 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30

#### SETTEMBRE

12 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30  
25 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 - UDIENZA PUBBLICA h.9.30

#### OTTOBRE

17 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30  
31 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

#### NOVEMBRE

14 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30  
28 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

#### DICEMBRE

12 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 - UDIENZA PUBBLICA h. 9.30



Decreto n. 73 /2016

*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Il Presidente*

**Visto** l'art. 6. c. 3. 5 e 8 della legge n. 186 del 1982;

**Vista** la deliberazione del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa concernente disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della Giustizia Amministrativa;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 10.12.1999 di istituzione di una sezione interna presso la sede di Catanzaro del TAR Calabria;

**Visti** i precedenti decreti di attribuzione delle materie;

**Sentito** il Presidente della II Sezione Dr. Salvatore Gaetano Schillaci;

**Considerato** che in ossequio alle deliberazioni del Consiglio di Presidenza in materia è necessario variare anche in parte la ripartizione delle materie tra le due Sezioni per l'anno 2017, anche al fine di armonizzare sul piano qualitativo il carico di lavoro complessivamente attribuito alle due sezioni;

**DECRETA**

Per l'anno 2017 la ripartizione delle materie tra le due Sezioni è la seguente:

**SEZIONE PRIMA**

- Atti di competenza della Presidenza della Repubblica e della Presidenza Consiglio dei Ministri;
- Atti di competenza del Ministero degli Esteri, Ministero dell'Interno, ancorché connessi ad atti di altre autorità pubbliche, Ministero della Difesa e Ministero dell' Economia e delle Finanze;
- Attività economiche e professionali: commercio, industria, artigianato, agricoltura, caccia e pesca, turismo, autorizzazioni e abilitazioni in materia di circolazione stradale, polizia urbana, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese e ad altre attività;

- Ambiente, beni culturali storici. Beni demaniali e patrimoniali, miniere cave e torbiere;
- Pubblico impiego non contrattualizzato;
- **Provvedimenti relativi alle armi e agli esplosivi;**
- **Provvedimenti relativi agli immigrati;**
- Provvedimenti concernenti la sicurezza delle persone, ordinanze urgenti e contingibili;
- **Atti e procedimenti in materia di organizzazione di enti pubblici e dello Stato;**
- Servizi pubblici (concessioni, affidamenti);
- Procedure relative ad affidamenti di lavori e servizi;
- Ricorsi relativi alle elezioni regionali e alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai Comuni ricadenti nella provincia di Cosenza;
- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla prima Sezione e comunque proposti nei confronti delle Amministrazioni Statali;
- Ogni competenza non attribuita espressamente alla Seconda Sezione;

## **SEZIONE SECONDA**

- Procedure relative alla fornitura di beni;
- Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni temporanee e requisizioni, anche nell'ipotesi in cui si contesta l'imposizione di un vincolo specifico;
- **Procedimenti e provvedimenti inerenti la localizzazione di lavori pubblici e di opere di pubblica utilità, ivi compresi impianti di telecomunicazioni;**
- Pubblico impiego contrattualizzato;
- Edilizia e Urbanistica;
- Ordini professionali, albi, iscrizioni e relativi esami di Stato;
- Formazione professionale;
- Tributi e tasse;
- Servizio scolastico;
- **Servizio Sanitario nazionale (determinazione del "budget", accreditamenti, autorizzazioni, servizio veterinario, farmacie);**
- Previdenza, sicurezza e tutela del lavoro;
- Ricorsi relativi alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai comuni ricadenti nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla Seconda Sezione e proposti nei confronti di Amministrazioni diverse da quelle Statali;

La ripartizione delle materie di cui sopra si applica ai ricorsi depositati a far data dal 1°  
Gennaio 2017.

Catanzaro, Lì 15/12/2016

*IL PRESIDENTE*  
*Vincenzo Salamone*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by a horizontal stroke and a final flourish.